



Comune di Torre d'Isola

---

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

## Variante generale 2018

---

**PIANO DELLE REGOLE**

PRG - Disposizioni di attuazione del PGT

Adozione D.C.C. n. 23 del 27/09/2018 - Approvazione D.C.C. n. 2 del 27/02/2019

**Agg. Variante puntuale 2026**

ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i.

**Adozione D.C.C. n. ... del ..... - Approvazione D.C.C. n. ... del .....**



**Amministrazione comunale di Torre d'Isola**

Roberto Casimiro Veronesi

*Sindaco*

Valentina Formenton

*assessore ai servizi sociali, volontariato e servizi alla persona*

Annalisa Dettori

*assessore all'istruzione*

Matteo Brambilla

*consigliere delegato al bilancio comunale*

Giulio Sirianni

*consigliere delegato ambiente, territorio, agricoltura e innovazione tecnologica,  
referente Associazione comuni Virtuosi e Patto dei Sindaci*

Stefania Cerea

*Consigliere delegato al coordinamento dei rappresentanti delle frazioni*

Valeria Peschiera

*Consigliere e capogruppo di maggioranza*

Alberto Repossi

*Consigliere*

Marta Balestrieri

*Staff del sindaco e supporto per il coordinamento del PGT*

Settori amministrativi

Maria Cristina Leone

*Segretario comunale*

Michele Vittori

Chiara Candita

*Responsabile ufficio tecnico e urbanistica*

Maria Seminara

*Istruttore tecnico*

**Progetto del Piano**

Massimiliano Innocenti

Viviana Di Martino

**Valutazione ambientale strategica del Piano**

Marco Pompilio

**Studio di incidenza ambientale del Piano**

Monica Lazzarini

**Relazione geologica, idrogeologica e sismica**

Gianluca Nascimbene

## Variante Puntuale 2026

Amministrazione comunale di Torre d'Isola

Roberto Casimiro Veronesi  
*Sindaco*

Marta Balestrieri  
*Consigliere delegato all'Urbanistica ed Edilizia Privata*

Chiara Candita  
*Responsabile ufficio tecnico e urbanistica*

**Progetto della Variante urbanistica**  
Massimiliano Innocenti

**Verifica di assoggettabilità alla VAS**  
Luca Bisogni

## INDICE

Variante Puntuale 2026 _____	2
<b>Titolo Primo _____</b>	<b>8</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE _____</b>	<b>8</b>
<b>DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO _____</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 1 – Principi del Piano _____</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 2 - Rinvio ad altre disposizioni _____</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 3 - Disciplina concorrente _____</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 4 - Validità ed efficacia degli strumenti urbanistici _____</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 5 - Deroche e modifiche _____</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 6 - Stato di fatto in contrasto con le previsioni del Piano _____</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 7 - Elaborati costitutivi il Piano _____</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 8 - Misure di salvaguardia _____</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 9 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano _____</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 10 - Disposizioni transitorie per i piani attuativi in fase di realizzazione__</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 11 – Valenza paesistica del Piano _____</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 12 – Disposizioni per l’esame paesistico degli interventi _____</b>	<b>12</b>
<b>Titolo Secondo _____</b>	<b>13</b>
DEFINIZIONI, PARAMETRI, USI, MODALITÀ DI INTERVENTO _____	13
<b>Articolo 13 Definizioni urbanistiche _____</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 14 - Definizioni del Regolamento per il recupero degli insediamenti rurali dismessi del Parco del Ticino _____</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 15 - Parametri urbanistici _____</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 16 - Usi del territorio _____</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 17 - Usi assimilabili per analogia _____</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 18 - Variazione d'uso _____</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 19 - Modalità di intervento edilizio e urbanistico _____</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 20 - Permesso di costruire convenzionato _____</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 21 - Trasferimento di superficie utile lorda _____</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 22 - Destinazioni d'uso _____</b>	<b>31</b>

<b>Titolo Terzo</b>	<b>33</b>
<b>ONERI E INCENTIVI</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 23 - Oneri comunali per le attività edilizie e urbanistiche</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 24 - Incentivi per le attività edilizie e urbanistiche</b>	<b>34</b>
<b>Titolo Quarto</b>	<b>37</b>
<b>QUADRO DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI DEL PIANO</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 25 – Vincoli del Piano</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 26 - Fasce di rispetto stradale</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 27 - Fasce di rispetto degli elettrodotti</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 28 - Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile e fasce di rispetto degli impianti di depurazione</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 29 - Impianti di telefonia mobile</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 30 - Reticolo idrografico</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 31 - Fasce di rispetto del reticolo idrografico</b>	<b>41</b>
<b>Articolo 32 - Alberi monumentali sottoposti a tutela</b>	<b>44</b>
<b>Articolo 33 - Attività di recupero dei fanghi destinabili all'utilizzo in agricoltura: limitazioni</b>	<b>44</b>
<b>Articolo 34 - Attività agricole di allevamento animali: limitazioni</b>	<b>45</b>
<b>Articolo 35 – Reti tecnologiche e impianti di produzione di energia: prescrizioni e limitazioni</b>	<b>47</b>
<b>Articolo 36 - Attività di gioco d'azzardo tramite apparecchiature: limitazioni</b>	<b>48</b>
<b>Titolo Quinto</b>	<b>49</b>
<b>SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE</b>	<b>49</b>
<b>Articolo 37 - Dotazioni territoriali/standard urbanistici</b>	<b>49</b>
<b>Articolo 38 - Dotazioni di parcheggi pubblici</b>	<b>49</b>
<b>Articolo 39 - Dotazioni di parcheggi privati</b>	<b>50</b>
<b>Articolo 40 – Sistema dei servizi e degli spazi pubblici</b>	<b>51</b>
<b>Articolo 41 - Sistema della mobilità - Campi di competenza</b>	<b>54</b>
<b>Articolo 42 - Classificazione della viabilità</b>	<b>54</b>
<b>Articolo 43 - Isole ambientali</b>	<b>54</b>
<b>Articolo 44 - Rete dei percorsi ciclo-pedonali</b>	<b>55</b>

<b>Articolo 45 - Rete ecologica comunale</b>	<b>55</b>
<b>Articolo 46 – Varchi della permeabilità ecologica da salvaguardare</b>	<b>56</b>
<b>Articolo 47 - Elementi di deframmentazione</b>	<b>57</b>
<b>Articolo 48 - Fasce tampone</b>	<b>57</b>
<b>Articolo 49 - Tutela del patrimonio arboreo</b>	<b>58</b>
<b>Articolo 50 - Visuali paesaggistiche</b>	<b>58</b>
<b>Articolo 51 - Tracciati storici</b>	<b>59</b>
<b>Articolo 52 - Areali di rischio archeologico</b>	<b>59</b>
<b>Articolo 53 – Banca della Terra</b>	<b>59</b>
<b>Titolo Sesto</b>	<b>61</b>
<b>SISTEMA INSEDIATIVO</b>	<b>61</b>
<b>Articolo 54 – Sistema insediativo del Tessuto urbano consolidato - TUC</b>	<b>61</b>
<b>Articolo 55 – Sistema insediativo esterno al perimetro delle zone di iniziativa comunale IC</b>	<b>61</b>
<b>Articolo 56 – Perimetro dei Nuclei di antica formazione</b>	<b>61</b>
<b>Articolo 57 - Tessuto prevalentemente residenziale di matrice storica e rurale</b>	<b>62</b>
<b>Articolo 58 - Tessuto prevalentemente residenziale</b>	<b>67</b>
<b>Articolo 59 - Tessuto per attività produttive di beni e servizi</b>	<b>68</b>
<b>Articolo 60 - Insediamenti rurali in ambito urbano</b>	<b>70</b>
<b>Articolo 61 - Insediamenti residenziali di matrice storico rurale o urbana al di fuori del perimetro delle zone IC</b>	<b>72</b>
<b>Articolo 62 - Attrezzature per la mobilità</b>	<b>73</b>
<b>Articolo 63 - Verde privato e ambientale</b>	<b>73</b>
<b>Articolo 64 - Limiti delle costruzioni accessorie</b>	<b>74</b>
<b>Articolo 65 - Aree non soggette a trasformazione urbanistica</b>	<b>74</b>
<b>Titolo Settimo</b>	<b>75</b>
<b>SISTEMA AMBIENTALE E RURALE</b>	<b>75</b>
<b>Articolo 66 - Sistema ambientale e rurale</b>	<b>75</b>
<b>Articolo 67 - Insediamenti rurali</b>	<b>75</b>
<b>Articolo 68 - Ambiti del PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino</b>	<b>76</b>
<b>Articolo 69 - Ambiti del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino</b>	<b>77</b>

<b>Articolo 70 - Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico</b>	<b>77</b>
<b>Articolo 71 - Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo</b>	<b>81</b>
<b>Articolo 72 – Ambiti agricoli all’interno del perimetro delle zone IC</b>	<b>82</b>
<b>Articolo 73 - Ambiti di recupero ambientale - ARA</b>	<b>83</b>
<b>Titolo Ottavo</b>	<b>85</b>
<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE</b>	<b>85</b>
<b>Articolo 74 Disciplina degli ambiti di trasformazione urbanistica</b>	<b>85</b>
<b>Articolo 75 - Ambiti di riqualificazione funzionale ARF</b>	<b>87</b>
<b>Ambito di riqualificazione funzionale 1 - ARF1</b>	<b>87</b>
<b>Ambito di riqualificazione funzionale 2 – ARF2</b>	<b>89</b>
<b>Articolo 76 - Ambiti di completamento residenziale ACR</b>	<b>92</b>
<b>Ambito di completamento residenziale 1- ACR1</b>	<b>92</b>
<b>Ambito di completamento residenziale 2- ACR2</b>	<b>94</b>
<b>Ambito di completamento residenziale 3 - ACR3</b>	<b>96</b>
<b>Articolo 77- Ambiti di trasformazione residenziale ATR</b>	<b>98</b>
<b>Ambiti di trasformazione residenziale 1 – ATR1</b>	<b>98</b>
<b>Ambiti di trasformazione residenziale 2 – ATR2</b>	<b>100</b>
<b>Ambiti di trasformazione residenziale 3 – ATR3</b>	<b>102</b>
<b>Articolo 78 - Ambiti di trasformazione per servizi ATS</b>	<b>105</b>
<b>Ambito di trasformazione per servizi 1 – ATS1</b>	<b>105</b>
<b>Ambito di trasformazione per servizi 2 – ATS2</b>	<b>107</b>
<b>Ambito di trasformazione per servizi 3 – ATS3</b>	<b>108</b>
<b>Titolo Nono</b>	<b>109</b>
<b>COMPONENTI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE</b>	<b>109</b>
<b>Articolo 79 – Componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche del Piano</b>	<b>109</b>
<b>Articolo 80 – Applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica</b>	<b>109</b>
<b>Titolo Decimo</b>	<b>111</b>
<b>DISCIPLINA DEL COMMERCIO</b>	<b>111</b>
<b>Articolo 81 – Disciplina urbanistica del sistema commerciale</b>	<b>111</b>
<b>Articolo 82 – Insediamenti commerciali</b>	<b>112</b>

<b>Articolo 83 - Impianti di distribuzione di carburanti per l'autotrazione</b>	<b>112</b>
<b>Articolo 84 - Impianti di ricarica veicoli elettrici</b>	<b>112</b>
<b>SIGLE</b>	<b>113</b>

## Titolo Primo

### DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

---

#### Articolo 1 – Principi del Piano

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, statale e regionale, le presenti norme disciplinano l'attuazione del Piano di governo del territorio (di seguito indicato come Piano) sull'intero territorio comunale di Torre d'Isola.
2. Il Piano persegue l'obiettivo di favorire la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio, contribuire a rafforzare la risposta globale agli effetti del cambiamento climatico, sostenere la qualità del paesaggio e della vita della comunità, rigenerare il patrimonio edilizio esistente, limitare il consumo di suolo.

#### Articolo 2 – Rinvio ad altre disposizioni

1. In conformità ai principi di semplificazione ed economicità dell'attività amministrativa, tutto quanto non è disciplinato dalle Disposizioni di attuazione del Piano è rinviato a norme e regolamenti statali e regionali vigenti, nonché agli strumenti di pianificazione e ai piani di settore di livello sovracomunale per le materie di loro specifica competenza.
3. Le modalità di intervento di tipo edilizio e sul patrimonio vegetale pubblico e privato sono rimandate ai vigenti Regolamento edilizio comunale e Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole, oltre che a norme e regolamenti del Parco della Valle del Ticino.

#### Articolo 3 – Disciplina concorrente

1. Il comune di Torre d'Isola ricade interamente nel perimetro del Parco lombardo della Valle del Ticino (LR 2 del 9/1/1974 e s.m.i.) – di seguito denominato Parco regionale - e del Parco naturale della Valle del Ticino (LR 31 del 12/12/2002 e s.m.i.) – di seguito denominato Parco naturale- ed è interessato dalla presenza dei Siti Natura 2000: SIC ZSC IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano e ZPS IT2080301 Boschi del Ticino.
2. Ai sensi dell'art. 25 della LR 86 del 30/11/1983, il PTC del Parco regionale e il PTC del Parco naturale hanno effetti di Piano paesistico e Piano urbanistico-territoriale, a cui i comuni conformano i rispettivi strumenti urbanistici generali.
3. Per effetto dell'articoli 6 e 12 delle norme tecniche di attuazione della Variante generale del PTC del Parco regionale approvata con DGR 5983 del 2/8/2001, sono individuati all'interno del perimetro del territorio comunale di Torre d'Isola gli ambiti denominati zone di iniziativa comunale (IC), a cui il PTC del Parco regionale detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni degli strumenti urbanistici.
4. Nelle zone IC le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate allo strumento urbanistico comunale - PGT - e sue varianti.
5. Nelle zone IC e in particolare negli ambiti periurbani, si applicano gli indirizzi e i criteri di progettazione del regolamento Abaco del territorio del Parco ai fini paesistici del Parco del Ticino.

6. Ai sensi dell'art. 12.IC.6 delle Norme di attuazione del PTC del Parco regionale, il PGT e le sue varianti in sede di adozione sono sottoposti al parere di conformità del Parco stesso.

7. Il presente Piano recepisce e rimanda alle norme di attuazione del PTC del Parco regionale e ai regolamenti la disciplina del territorio comunale ricadente all'esterno del perimetro delle Zone IC; in particolare:

- a. DCR n. VII/919 del 26/11/2003 per le aree ricadenti in Parco naturale (che includono zone T, F, A, B1, B2, B3, C1);
- b. DGR n. VII/5983 del 2/8/2001 per le aree di Parco regionale;
- c. *Abaco del territorio del Parco ai fini paesistici, Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi*, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della DCR VII/919 del 26/11/2003 e gli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della DGR VII/5983 del 2/8/2001 approvato con DCG del Parco 148/2014; *Abaco delle tipologie rurali, Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione carburanti* nonché gli altri regolamenti in vigore.

#### **Articolo 4 - Validità ed efficacia degli strumenti urbanistici**

1. Ai sensi e per effetto dell'art. 7 della LR12/2005 e s.m.i. il Piano definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di piano - DP, il Piano dei servizi - PS e il Piano delle regole - PR.

2. Ai sensi dell'art. 8 della LR 12/2005 e s.m.i, il Documento di piano ha validità quinquennale, è sempre modificabile, e le sue previsioni non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

3. Ai sensi dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i, il Piano dei servizi non ha termini di validità, è sempre modificabile, ha carattere vincolante e produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

4. Ai sensi dell'art. 10 della LR 12/2005 e s.m.i, il Piano delle regole non ha termini di validità, è sempre modificabile, ha carattere vincolante e produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

5. Nei casi in cui si riscontri una non corrispondenza tra i vari elaborati che compongono il Piano, le prescrizioni delle presenti Disposizioni di attuazione prevalgono sugli elaborati grafici a qualsiasi scala.

#### **Articolo 5 - Deroghe e modifiche**

1. Le Disposizioni di attuazione sono derogabili esclusivamente nei casi e nelle modalità previste dall'art. 40 della LR 12/2005 e s.m.i (*Permesso di costruire in deroga*).

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nei limiti di cui all'art. 39 della LR 12/2005 e s.m.i (*Intervento sostitutivo*), l'Amministrazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale, può derogare alle disposizioni del Piano relative ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati.

#### **Articolo 6 - Stato di fatto in contrasto con le previsioni del Piano**

1. Fermo restando le misure di salvaguardia, gli usi del suolo e degli immobili che risultano in contrasto con quanto stabilito dal Piano a fare data dalla sua adozione, possono essere oggetto interventi edilizi o cambi d'uso soltanto per adeguarsi alle prescrizioni del Piano stesso.

2. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i. (*Definizione degli interventi edilizi*).

3. Nel caso di aree destinate dal Piano a dotazioni pubbliche o di interesse pubblico sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della LR 12/2005 e s. m. i. (*Definizione degli interventi edilizi*).

## Articolo 7 – Elaborati costitutivi il Piano

1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati tecnici con valore conoscitivo, di indirizzo e prescrittivo.

### *Documento di piano\_DP*

- DP1 – Relazione illustrativa
- DP1.1 Relazione illustrativa Variante puntuale 2024 – integrazione agli atti del PGT 2018
- DP2- Prescrizioni della pianificazione sovralocale (stralci)
- DP3 - Previsioni della pianificazione locale (stralci)
- DP4 - Formazione storica del territorio e degli insediamenti (stralci)
- DP5 - Uso del suolo urbano ed extraurbano scala 1/10.000
- DP6 - Attuazione del PGT vigente - insediamenti e servizi agg- Variante puntuale 2024 1/10.000
- DP7 - Istanze, problemi, aspettative della comunità
- DP8 - Carta della qualità dei suoli (stralci PTR)
- DP9 - Carta del consumo di suolo: Elementi dello stato di fatto e di diritto al 2/12/2014 – agg. 2024, in scala 1/10.000.
- DP 10 – Relazione illustrativa delle modifiche al perimetro IC
- DP 11 - Cartografia sintesi evoluzione storica del perimetro IC , in scala 1/10.000.
- DP 12 - Strategie del piano, agg- Variante puntuale 2024 scala 1/5.000
- DP 13 - Schema direttore della rete ecologica comunale, in scala agg- Variante puntuale 2024 1/10.000 , in conformità all'articolo II – 23 punto 6 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.
- DP 14 - Carta condivisa del paesaggio, agg- Variante puntuale 2024 in scala 1/10.000
- DP 15 – Controdeduzioni e modifiche – Relazione illustrativa
- DP 16 – Relazione illustrativa della disciplina del commercio – integrazione agli atti del PGT 2018

### *Piano dei servizi\_PS*

- PS1- Relazione illustrativa del Piano dei servizi)
- PS2.a e PS2.b - Servizi esistenti , previsioni di piano e servizi ecosistemici, agg- Variante puntuale 2024 scala 1/5.000
- PS3 - Sistema della mobilità e della rete dei percorsi ciclopedonali, agg- Variante puntuale 2024 in scala /10.000.
- PS4 – Carta della rete ecologica comunale agg- Variante puntuale 2024

### *Piano delle regole\_PR*

- PR1 - Relazione illustrativa del Piano delle regole
- PR2.a e PR2.b - Disciplina urbanistica agg- Variante puntuale 2024 1/5.000
- PR3 - Disciplina dei nuclei di antica formazione agg- Variante puntuale 2024, scala 1 /2.000
- PR4.a e PR4.b - Carta dei vincoli agg- Variante puntuale 2024 1/5.000
- PR5 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi agg- Variante puntuale 2024
- PR6 - Disposizioni di attuazione del PGT agg- Variante puntuale 2024
- PR7 - Carta della qualità dei suoli liberi, del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale – agg. 2024, in scala 1/10.000.

## Articolo 8 – Misure di salvaguardia

1. Nel periodo compreso tra l'adozione e approvazione del Piano si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Testo unico per l'edilizia - DPR 380/2001 e s.m.i, alla data della delibera comunale di adozione del Piano.

2. La richiesta di rilascio del titolo abilitativo deve essere sottoposta all'esame di doppia compatibilità con il Piano vigente e quello adottato.
3. La domanda di rilascio del titolo abilitativo (Permesso di costruire o Dichiarazione di inizio attività):
  - a. nel caso di non conformità con il Piano vigente: è diniegata;
  - b. nel caso di conformità con il Piano vigente ma non con il Piano adottato: è sottoposta a specifico provvedimento di sospensione (nel caso di DIA, ingiunzione a non eseguire le opere);
  - c. nel caso di doppia conformità con il Piano vigente e il Piano adottato: è rilasciata nei termini di legge.
  - d. al rispetto delle destinazioni d'uso assegnate dal progetto assentito alle singole unità immobiliari;
  - e. al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 9 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano**

1. Le previsioni urbanistiche trasformative contenute nel Documento di piano si realizzano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ai sensi dell'art. 12 (Piani attuativi comunali) della LR 12/2005 e s.m.i e attraverso intervento edilizio diretto con titoli abilitativi: Permesso di costruire, Dichiarazione di inizio attività (DIA), Permesso di costruire convenzionato.
2. L'attuazione delle previsioni del Piano delle regole avviene mediante intervento edilizio diretto con titoli abilitativi: Permesso di costruire, Dichiarazione di inizio attività (DIA), Permesso di costruire convenzionato.
3. Permesso di costruire, DIA e Permesso di costruire convenzionato sono subordinati, in particolare:
  - a. alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente delibera comunale, salvo maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'eventuale convenzione del Piano attuativo, nel quale l'opera permessa è compresa, salvo il caso di esecuzione diretta delle opere e fatti salvi i casi di permessi gratuiti previsti dalle leggi vigenti;
  - b. alla monetizzazione o cessione diretta nelle zone previste dagli elaborati di specifica disciplina del PR di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in misura non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
  - c. alla corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi delle leggi vigenti.
  - d. a quanto ulteriormente previsto secondo il *Titolo terzo* delle presenti norme di attuazione.
4. L'Amministrazione comunale promuove una attività permanente di verifica e valutazione dello stato di attuazione del Piano, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate.
5. Costituiscono oggetto specifico delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano i set di indicatori individuati nel Rapporto ambientale della VAS allegati alle presenti norme, da aggiornare e pubblicare a cura dell'Amministrazione comunale, con cadenza annuale.

### **Articolo 10 - Disposizioni transitorie per i piani attuativi in fase di realizzazione**

1. Per le parti di tessuto urbano consolidato ove sono in corso piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del Piano, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano, sino alla scadenza del termine di dieci anni dalla data di stipula della *Convenzione urbanistica*, ferme restando le obbligazioni e le garanzie poste dalla convenzione a carico dei proprietari.
2. Per gli interventi edilizi finalizzati al recupero degli insediamenti rurali dismessi sottoposti Piano d'insieme - ai sensi del vigente *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi* del Parco regionale - le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano, a condizione che alla data di adozione del Piano siano ancora in corso interventi edilizi e sino alla

scadenza del termine del titolo abilitativo rilasciato (nella forma di permesso di costruire convenzionato), ferme restando le obbligazioni e le garanzie poste dalla convenzione a carico dei proprietari.

### Articolo 11 – Valenza paesistica del Piano

1. Il Piano definisce i criteri, gli indirizzi e la disciplina paesistica in coerenza con i contenuti dell'art. 34 del PPR e del PTC della Provincia di Pavia.
2. A tale scopo ai sensi dell'art. II - 9 del PCTP vigente, il Piano contiene:
  - a. nel Documento di piano:
    - la Carta condivisa del paesaggio ;
    - i criteri di compatibilità paesistica degli interventi di trasformazione, declinando alla scala locale le indicazioni sul paesaggio contenute nel Titolo II capi da 2 a 7 del PTCP vigente;
  - b. nel Piano dei servizi:
    - l'individuazione della rete verde comunale (qui denominata *Rete ecologica polivalente comunale*), elaborata a partire dalla Rete verde provinciale e contenente le specificità locali, i caratteri connotativi e le relative strategie di intervento;
  - c. nel Piano delle regole:
    - la classificazione dei diversi gradi di sensibilità paesistica del territorio, con i criteri d'intervento da adottare per l'esame paesistico dei progetti per ogni singola classe individuata;
    - per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione ricadenti nelle aree di valore paesistico ambientale, il rispetto dei parametri definiti dall'art. 10 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i.;
    - l'attuazione a scala locale di maggiore definizione delle indicazioni sul paesaggio contenute al Titolo II capi da 2 a 7 del PTCP.
3. Il Piano si pone come strumento di maggiore dettaglio dei contenuti paesaggistici del PTCP .

### Articolo 12 – Disposizioni per l'esame paesistico degli interventi

1. L'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio negli ambiti di competenza comunale comprese nel perimetro delle zone IC - di cui art. 81 della LR 12/2005, art. 148 del DLgs 42/2004, DGR n. 8/7977 del 6/8/2008, DGR n. 8/8139 dell' 1/10/2008 - è svolto dalla *Commissione comunale per il paesaggio*, istituita ai sensi dell'art. 81 della LR 12/2005 e s.m.i.
2. Le modalità di composizione, nomina, compiti e attribuzioni della *Commissione comunale per il paesaggio* sono rimandate al Regolamento edilizio comunale.
2. Gli interventi edilizi che incidono sull'aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame della *Commissione comunale per il paesaggio*, al fine della verifica del loro inserimento nel contesto urbano e territoriale, ai sensi dell'Art. 34 delle norme di attuazione del PTPR.
3. I provvedimenti di approvazione degli ambiti di trasformazione urbanistica del Piano sono soggetti a esame della *Commissione comunale per il paesaggio*, secondo quanto indicato dall'art. 74 e seguenti delle presenti Disposizioni di attuazione.

## Titolo Secondo

### DEFINIZIONI, PARAMETRI, USI, MODALITÀ DI INTERVENTO

---

#### Articolo 13 Definizioni urbanistiche

1. Le parti di testo riportate in corsivo corrispondono alle definizioni unificate introdotte con DGR XI/695 del 24/10/2018 “*Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”.

#### *Tessuto*

Costituisce una porzione del territorio urbanizzato all’interno della quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d’impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Nel tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e comprendono aggregazioni di edifici – con relativi spazi aperti e pertinenze - riferibili a regole d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati sostanzialmente omogenei. Il tessuto, tranne che nella città storica, non comprende le sedi viarie, ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici.

#### *Isolato*

Costituisce l’unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico.

#### *Lotto*

È la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori. Può essere costituito da più particelle catastali purché aventi la stessa destinazione urbanistica.

La dimensione del lotto edificabile in termini di superficie fondiaria è tale che al di sotto di essa non possano essere realizzati interventi di nuova costruzione.

#### *Lotto libero*

Costituisce la porzione di suolo ineditato già urbanizzato e compreso all’interno del tessuto urbano consolidato. Il lotto libero deve esistere alla data di adozione del Piano e non può quindi derivare da un successivo frazionamento catastale. In ogni lotto libero, il Piano ammette interventi diretti di nuovo impianto a completamento del tessuto di appartenenza, applicandone le relative regole urbanistiche (indice, funzioni, dotazioni ambientali, ecc.) sfruttando le capacità edificatorie date dall’indice urbanistico di riferimento.

Non sono considerati lotti liberi, anche se catastalmente autonomi e ineditati o con sola presenza dei manufatti accessori (es. baracche, pollai, tettoie non adibite ad abitazione), le aree le cui possibilità edificatorie siano state utilizzate per la realizzazione di fabbricati su altri mappali, successivamente alla data di approvazione del Piano di governo del territorio precedente (20/3/2012).

Al fine della verifica della condizione di lotto libero, il richiedente il titolo abilitativo deve presentare una autocertificazione, in forma di atto notorio, che attesti la presenza delle condizioni di cui ai precedenti punti, eventualmente accompagnata da adeguata documentazione.

### *Unità edilizia*

---

Rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio; si configura - dal punto di vista spaziale, statico e funzionale - come costruzione autonoma, escludendo gli spazi di pertinenza.

### *Edificio*

---

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o fissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

### *Edificio unifamiliare*

---

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare

### *Sagoma*

---

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

### *Pertinenza*

---

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

### *Area di pertinenza*

---

Si considera area di pertinenza quella parte di suolo su cui sono stati applicati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria. La pertinenzialità è un requisito che deve risultare da eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni o licenze edilizie o altri atti abilitativi relativi all'edificio principale. In alternativa, il requisito di pertinenzialità deve essere costituito mediante una pratica di accatastamento.

### *Costruzioni temporanee*

---

Le costruzioni temporanee sono assimilabili, per dimensioni e caratteristiche funzionali, a manufatti edilizi ma destinate ad un uso limitato e definito nel tempo ed a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.

### *Costruzioni accessorie*

---

Le costruzioni accessorie sono i manufatti privi di funzioni autonome ed indipendenti - come serre, chioschi da giardino, pergolati ecc. - posti al servizio di edifici esistenti e che non realizzano SL né generano SCOP, secondo quanto indicato dall'art. 15 - Parametri urbanistici - delle presenti Disposizioni di attuazione.

Portico/Porticato

*Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla LR 394/2004 "Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti".*

Loggia/Loggiato

*Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla LR 394/2004 "Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti".*

Balcone

*Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

Ballatoio

*Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.*

Pensilina

*Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.*

Tettoia

*Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.*

Veranda

*Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.*

Terrazza

*Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla LR 394/2004 "Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti".*

Pergolato

Con pergolato e gazebo si intendono gli elementi di arredo delle aree di pertinenza di edifici esistenti e di qualsiasi destinazione, con strutture di limitate dimensioni, snelle e realizzate con materiali leggeri (legno, resine, metalli, ecc.) e non in laterizio o in calcestruzzo; prive di connessione stabile al suolo tale da impedirne la facile rimozione. Sono invece ammesse soluzioni con pali infissi nel suolo o avvitati a plinti, platee, pavimentazioni.

Pergotenda

Elemento di arredo con strutture assimilate a quelle dei pergolati, dotate di dispositivi per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (pioggia, vento) per la fruizione degli spazi esterni. La tenda deve essere retrattile, realizzata anche in lamelle leggere retrattili/retraibili.

Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Il volume tecnico non è computabile ai fini del calcolo della SL.

Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Ai sensi della LR 7/2017 si definiscono:

- piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;
- vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.

Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Nel calcolo del numero dei piani fuori terra non è considerato.

Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Strade

Per la classificazione delle strade si rimanda all'art. 2 del Nuovo codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i). Per strade comunali e provinciali sono da intendersi le strade così definite e individuate nel Piano.

Per strada interpodereale si intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio, che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici serviti dalla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale si intende una strada privata ad uso pubblico, situata fuori dal centro abitato, equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 punto 5 lettera d) del Nuovo codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i).

#### *Fascia di rispetto stradale*

Ai sensi dell'art. 3 comma primo, punto 22 del Nuovo codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i), per fascia di rispetto si intende "la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili".

#### *Confine stradale*

Ai sensi dell'art. 3 comma primo, punto 10 del Nuovo Codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i), per confine stradale si intende "il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea."

#### *Centro abitato*

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Nuovo Codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i), per centro abitato si intende "l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine", considerando per insieme di edifici, "un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada". Ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della strada (Dlgs 285/92 e s.m.i), il perimetro del centro abitato è individuato dal Comune con deliberazione della giunta e riportato nelle tavole del Piano.

#### *Servizi ecosistemici*

Sono i beni e i servizi utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benessere. Secondo il Millennium Ecosystem Assessment essi sono distinti in quattro categorie:

- i servizi di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e specie ornamentali;
- i servizi di regolazione: regolano il clima, la qualità dell'aria e le acque, la formazione del suolo, l'impollinazione, assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali erosione, infestanti ecc.;
- i servizi culturali: includono benefici non materiali quali l'eredità e l'identità culturale, l'arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi;
- i servizi di supporto: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità genetica.

#### *Invarianza idraulica*

Principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.

*Invarianza idrologica*


---

Principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico - scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle - non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

*Drenaggio urbano sostenibile*


---

Sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche, volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

## **Articolo 14 - Definizioni del Regolamento per il recupero degli insediamenti rurali dismessi del Parco del Ticino**

1. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente degli insediamenti rurali dismessi esterni alle zone IC sono disciplinati dall'apposito Regolamento del Parco del Ticino vigente, che assume le seguenti definizioni.

*Insedimento rurale dismesso*


---

Complesso di edifici, con annesse relative corti e pertinenze, non più destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento dell'attività agricola;

*Insedimento dismesso*


---

Complesso di edifici, con annesse relative pertinenze, non più destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento dell'attività precedentemente praticata (e differente dagli usi agricoli) nel suddetto insieme di fabbricati;

*Edificio rurale dismesso*


---

Fabbricato rurale che non è più destinato nel suo complesso allo svolgimento dell'attività agricola.

*Edificio dismesso*


---

Fabbricato che non è più destinato nel suo complesso allo svolgimento dell'attività precedentemente praticata (e differente dagli usi agricoli).

*Immobili dismessi*


---

L'insieme degli immobili dismessi individuati dallo strumento urbanistico comunale, ai sensi della normativa regionale vigente, del quale fanno parte tutti gli "insediamenti rurali dismessi", gli "insediamenti dismessi", gli "edifici rurali dismessi" e gli "edifici dismessi", così come definiti in precedenza.

*Destinazioni ammissibili*


---

Rappresentano le destinazioni d'uso individuate dal PTC rispetto al relativo azzonamento, così come definito dalle norme del PTC stesso.

*Funzioni ammissibili*


---

Comune di Torre d'Isola

Corrispondono alle attività eventualmente ancora praticabili all'interno dell'intero insediamento, ai sensi della normativa vigente.

#### Piano d'insieme

È l'insieme delle proposte progettuali, stabilite in coerenza con i criteri di progetto definiti nella scheda d'indirizzo, necessarie a favorire il recupero unitario del patrimonio edilizio afferente all'intero insediamento.

#### Dotazioni minime

Rappresentano le dotazioni minime previste ai sensi di legge (e programmate secondo quanto stabilito nello strumento urbanistico comunale attraverso il Piano dei servizi) in termini di sottoservizi, rispetto ai quali la proposta di piano d'insieme dovrà contenere apposite tavole progettuali, al fine di evitare che la pianificazione non unitaria degli stessi possa portare ad una sottostima delle eventuali dotazioni necessarie.

### **Articolo 15 - Parametri urbanistici**

1. Le parti di testo riportate in corsivo corrispondono alle definizioni unificate introdotte con DGR XI/695 del 24/10/2018 "*Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*".

#### ST Superficie territoriale

*Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.*

Alla superficie territoriale si applica l'Indice di edificabilità territoriale IT.

#### SF Superficie fondiaria

*Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.*

La SF comprende anche le aree per parcheggi privati e le superficie a verde privato.

Alla SF si applica l'Indice di edificabilità fondiaria IF.

#### SL Superficie lorda

*Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.*

Negli immobili aventi destinazione principale residenziale, la SL non comprende la superficie accessoria SA.

Nei sottotetti accessibili, non è considerata SL la superficie dei locali che non rispondono ai requisiti igienico sanitari a fini abitativi, ai sensi delle normative urbanistiche, igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti.

Per i soli immobili destinati ad attività industriali/artigianali, turistiche, commerciali e terziarie, la SL comprende i piani seminterrati e interrati, la cui destinazione d'uso comporta la permanenza anche temporanea di persone.

Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali/artigianali, è compresa nella SL anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con l'esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

Gli immobili aventi destinazione pubblica sono esclusi dal calcolo della SL.

#### SU\_Superficie utile

*Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.*

#### STOT\_Superficie totale

*Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.*

#### SA\_Superficie accessoria

*Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:*

- a. *i portici e le gallerie pedonali;*
- b. *i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;*
- c. *le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;*
- d. *le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;*
- e. *i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;*
- f. *i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;*
- g. *spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;*
- h. *i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;*
- i. *i volumi tecnici;*
- j. *le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.*

*Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.*

Ai fini urbanistici, gli spazi e i locali elencati e dettagliati come da precedente paragrafo non generano SL.

#### SC\_Superficie complessiva

*Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC = SU + 60\% SA$ ).*

#### SCAL\_Superficie calpestabile

*Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).*

*Non vanno computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.*

#### SCOP\_Superficie coperta

*Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,5 m.*

#### SP\_Superficie permeabile

*Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.*

Il calcolo della SP si applica:

- a. negli interventi indiretti, alla Superficie territoriale ST;
- b. negli interventi diretti, al suolo non occupato da costruzioni, escludendo quindi la Superficie coperta SCOP.

#### Superficie scolante impermeabile dell'intervento

*Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.*

#### HV\_Altezza lorda

*Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.*

#### H\_Altezza del fronte

*L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:*

- a. all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- b. all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

#### H\_Altezza dell'edificio

*Altezza massima tra quella dei vari fronti.*

Definisce l'altezza massima consentita e misurata a partire dalla quota naturale di campagna o dalla quota di terreno sistemato, se più basso, o dalla quota stradale da cui l'edificio emerge, fino:

- a. alla linea di colmo più alta, per gli edifici con copertura piana o inclinata con pendenza  $\geq 40\%$ ;
- b. alla quota media dell'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto, per gli edifici con inclinazione  $< 40\%$ .

Può anche essere espressa in numero di piani, considerando questi come la sommatoria delle sovrapposte superfici dei locali con i requisiti agibilità per le funzioni ammesse.

#### AU\_Altezza urbanistica

*Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.*

È l'altezza virtuale assunta ai fini dei calcoli parametrici considerando HV pari a 3 m; per le altezze reali minime da garantire si rimanda al Regolamento edilizio comunale e al Regolamento

igienico sanitario. Nel caso di nuovi edifici, si ricorre ad AU per determinare il VU a fini parametrici (es. determinazione dei contributi per gli oneri di urbanizzazione, abitanti teorici, parcheggi pertinenziali di cui alla Ln 122/1989).

#### AU *Altezza utile*

*Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.*

#### VU *Volume urbanistico*

*Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.*

#### VT *Volume totale o volumetria complessiva*

*Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.*

Nel caso di locali abitabili del sottotetto, il volume esistente è calcolato considerando soltanto la superficie posta ad altezza superiore a 1,5 m.

#### NP *Numero dei piani*

Numero di livelli fuori terra di un edificio corrispondenti a ciascuna quota di pavimento.

#### IT *Indice di edificabilità territoriale*

*Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda.*

Espresso in mq/mq

#### IF *Indice di edificabilità fondiaria*

*Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.*

Espresso in mq/mq.

#### IC *Indice di copertura*

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

#### IPT *indice di permeabilità territoriale*

*Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.*

#### IPF *indice di permeabilità fondiaria*

*Rapporto percentuale tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.*

#### SV *Superficie di vendita*

Nelle superfici destinate a funzioni commerciali, si intende la parte di SL destinata alla vendita di beni e servizi, comprendendo la superficie occupata da banchi, scaffalature e simili ed escludendo la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

VT\_Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

CU\_Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

DT\_Dotazioni territoriali

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

DA\_Densità arborea

Esprime il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento (SF per interventi diretti su SF, ST per interventi con piani attuativi)

DAR\_Densità arbustiva

Esprime il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento (SF per interventi diretti su SF, ST per interventi con piani attuativi)

S/V\_Coefficiente di forma

Il rapporto tra superficie disperdente e volume di un edificio esprime il coefficiente di forma. Si calcola come rapporto tra le superficie disperdenti dell'involucro edilizio (a esclusione della superficie appoggiata al suolo) e il volume dell'edificio. S/V è una variabile che incide sulle perdite energetiche di un edificio.

Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

Distanze: metodo di misurazione

Le distanze delle costruzioni devono essere misurate nel punto di minimo distacco dall'elemento a cui viene riferita la misurazione, partendo dalla proiezione verticale dei punti di massima sporgenza.

Nella misurazione delle distanze tra gli edifici, valgono le deroghe stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici.

DC\_Distanza dai confini:

Costituisce la distanza misurata perpendicolarmente tra i confini in proiezione orizzontale ed è la distanza minima che deve intercorrere tra il fronte dell'edificio e il confine su cui prospetta.

DS \_ Distanza degli edifici dalle strade

Costituisce la lunghezza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada. Si determina dal raggio della minima circonferenza avente centro nel filo di fabbricazione e la tangente il confine o il ciglio della strada.

DE \_ Distanza fuori terra tra edifici

Rappresenta la distanza minima fuori terra tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione ed è costituita dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro. Nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica delle distanze dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza. È ammessa la costruzione di due fabbricati in aderenza sul confine, qualora i fabbricati stessi abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF \_ Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti

Si applica anche quando solo uno degli edifici è dotato di pareti finestrate (vedute e luci), considerando come tali anche le aperture destinate all'areazione dei servizi igienici e dei vani scala. Sono ammesse distanze inferiori solo nel caso di gruppi di edifici in piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche.

**Articolo 16 - Usi del territorio**

1. Gli usi del territorio si articolano come segue.

**Usi residenziali \_R***R1 - Abitazioni*

Sono gli spazi destinati ad alloggi e comprendono gli spazi accessori di servizio (androni, cantine, sottotetti, scale, locali comuni, autorimesse private, ecc.).

*R2 - Abitazioni agricole recuperate ad uso civile*

Abitazioni esistenti assimilate a R1, non più funzionali alla conduzione aziendale e non più al servizio delle esigenze dei soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia.

**Usi turistico/ricettivi \_TU***TU1 - Ricettivo alberghiero*

Comprende alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel, così come indicato dalla LR 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e s.m.i. Sono comprese le attività che hanno carattere di complementarità con la funzione ricettiva, come ad esempio la convegnistica.

*TU2 - Ricettivo non alberghiero*

Comprende case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie, locande (homesharing), case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, aziende ricettive all'aria aperta, nelle forme indicate dalla LR 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e s.m.i.

*TU3 - Agriturismo*

Si intendono le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché di ricezione e ospitalità, ai sensi dell'art. 151 della LR 31/2008 "Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i.

**Usi produttivi \_P**

*P1 - Attività produttive artigianali e industriali*

Comprende tutti i tipi di attività artigianali e industriali per la produzione di beni che risultano, sotto ogni profilo, compatibili con l'ambiente urbano. Oltre agli spazi per l'attività di produzione in senso stretto, sono compresi gli spazi complementari all'attività principale:

- a. organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.);
- b. attività di comunicazione e ricerca (ricerca e sviluppo, marketing, formazione professionale, servizi di software, ecc.);
- c. esposizione e vendita dei beni prodotti;
- d. soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, assistenza sanitaria, ecc.).

#### *P2 – Attività artigianali di servizio*

Comprendono le attività artigianali a servizio dei consumatori e utenti che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente destinati all'attività stessa, escludendo le attività insalubri di 1° classe rientranti nell'allegato al Testo unico delle leggi sanitarie RD 1265/34 (DM 05/09/1994).

#### *P3 – Logistica e stoccaggio*

Si intendono quelle attività della catena della distribuzione (supply chain) specificatamente destinate alla movimentazione, all'immagazzinaggio, deposito, conservazione, stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti destinati alla lavorazione o alla distribuzione, comprese le lavorazioni finali della logistica integrata, come il confezionamento e l'imballaggio.

#### *P4 - Depositi*

Per depositi si intendono gli spazi a cielo aperto destinati allo stoccaggio di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci senza vendita (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edili, ecc.).

#### **Usi terziari \_T**

##### *T1 – Servizi alle imprese e alle persone*

Comprende tutte le attività dirette alla produzione di servizi, alla cura della persona, a ricerca&sviluppo. Sono comprese le attività direzionali, professionali, ambulatori medici, quelle di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, di ICT, data center, supply chain management.

##### *T2 - Attrezzature per il tempo libero private*

Riguardano le attività dedicate allo sport e allo svago di tipo privato, come piscine, palestre, spa, ecc.

#### **Usi commerciali \_C**

##### *C1 - Commercio di vicinato*

Si intendono esercizi commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 comma d) del Dlgs n. 114 del 31/3/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", aventi superficie di vendita inferiore a 150 mq.

##### *C2 – Medie strutture di vendita*

Si intendono esercizi commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 comma e) del Dlgs n. 114 del 31/3/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", aventi superficie di vendita compresa tra 150 mq e 1.500 mq o inferiore se previsto da norme o piani sovraordinati al PGT.

##### *C3- Pubblici esercizi*

Per pubblici esercizi s'intendono ristoranti, trattorie, bar che non richiedono di fabbricati appositi e sono collocate in edifici destinati ad altri usi. Comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio, di supporto e di magazzino e gli spazi tecnici.

##### *C4 – Pubblici esercizi di tipo superiore*

Comprendono pubblici esercizi che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o destinati ad uso esclusivo a spettacolo, attività ludico ricreative, discoteche e sale da ballo, giochi e scommesse, attività per il benessere fisico, con esercizio di somministrazione bevande.

##### *C5 – Commercio all'ingrosso*

Comprendono le attività definite come tali dall'art. 4 comma 1 lettera A del Dlgs 114 del 31/3/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

*C6- Attività espositive e mercatali*

In questo uso si intendono compresi: esposizioni, mostre, fiere, comprensivi degli spazi per il pubblico, uffici, agenzie e altri usi complementari all'attività fieristica.

*C7 – Distribuzione e vendita carburanti*

Si intendono gli impianti per la vendita e la distribuzione dei prodotti per uso di autotrazione compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica, di cui alla LN 1034/70 e s.m.i e alla RR n. 2 del 13/5/2002 *Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti* (DCR n. VI/1309 del 29/9/1999).

**Usi agricoli \_ A**

*A1 - Abitazioni agricole*

Sono abitazioni agricole gli alloggi situati all'interno di un'azienda agricola, funzionali alle esigenze abitative e di coltivazione del conduttore e alla razionale conduzione aziendale. Oltre al singolo alloggio, sono così considerati tali anche l'insieme degli spazi accessori al servizio della residenza, quali cantine, scale, androni, autorimesse. La presente categoria si applica ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

*A2 - Fabbricati di servizio*

Si intendono con questa voce gli usi connessi alle attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale. Si tratta prevalentemente di:

- a. depositi di prodotti aziendali;
- b. depositi di materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie);
- c. ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo;
- d. locali per la conservazione e trasformazione di prodotti aziendali;
- e. locali per il ricovero e la riparazione di macchine e attrezzature agricole;
- f. locali per la vendita dei prodotti connessi all'attività agricola.

*A3 - Strutture per la coltivazione protetta*

Comprende le serre (a struttura mobile o fissa) destinate alla coltivazione agricole su suolo e fuori suolo e le dotazioni impiantistiche relative.

*A4 - Allevamenti aziendali*

Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, e collegati alla necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento.

*A5 - Attività di trasformazione dei prodotti agricoli*

Questo uso prevede i locali per lo stoccaggio, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ed attinenti all'agricoltura.

*A6 - Attività di rimessaggio*

Comprende le rimesse, le officine, i locali di servizio (compresa l'abitazione del custode) per macchine destinate alla conduzione agricola e che operino su commessa o noleggio.

*A7 - Insedimento rurale dismesso*

Ai sensi dell'articolo 2 del vigente Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è da intendersi il complesso di edifici, con annesse relative corti e pertinenze, non più destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento dell'attività agricola

**Servizi pubblici \_ S**

*S1- Sedi istituzionali e amministrative*

Le sedi istituzionali - amministrative comprendono le sedi istituzionali amministrative, politiche, sindacali o di categoria, le sedi per gli organi decentrati dello stato, uffici finanziari, giudiziari di rappresentanza istituzionale. Le attrezzature comprendono gli spazi o le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici, considerando anche servizi complementari quali bar, ristoranti, sedi associative, sale riunioni, ecc.

#### *S2 - Attrezzature d'interesse comune civili e religiose*

Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni civiche, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive (oratorio).

#### *S3 - Attrezzature culturali, sociali ed assistenziali*

Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre, sedi di centri culturali, ricreativi e per il tempo libero, musei, biblioteche, aule per incontri. Le attrezzature sociali e assistenziali - pubbliche o private accreditate - comprendono: ospedali, cliniche, ambulatori, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, minori (comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, asili nido, micronidi, centri prima infanzia, nidi famiglia, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi diurni); disabili (comunità alloggio), centri socio educativi (CSE), servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (SFA); anziani (centri diurni), alloggio protetto anziani, ivi compresi spazi di servizio, di supporto, spazi tecnici.

#### *S4 - Attrezzature per l'istruzione*

Comprendono le strutture per il primo ciclo di istruzione: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, ivi compresi gli spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

#### *S5 - Attrezzature per lo sport*

Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate all'impiantistica sportiva pubblica e privata, compresi gli oratori.

La categoria riguarda le attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte e attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche, alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all'aperto. Sono inoltre compresi gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo ecc.) e gli spazi tecnici.

#### *S6 - Attrezzature per il verde*

Comprendono aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, d'alto fusto ecc.) adatte alla ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtraggio dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi naturali alternativi alle masse edificate. Oltre agli spazi a verde di cui sopra, sono considerati come tali i percorsi pedonali e ciclabili, spazi per il gioco, elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebo, chioschi, servizi igienici, parterre ecc.), le strutture per il tempo libero e quelle per associazioni atte alla gestione dell'area e delle strutture stesse.

#### *S7 - Attrezzature tecnologiche e impianti*

Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, gli impianti della radiotelefonica in sede fissa e mobile, le stazioni per l'autotrasporto, le sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi comunali, i relativi servizi, i locali accessori e gli spazi tecnici.

#### *S8- Attrezzature cimiteriali*

Le attrezzature cimiteriali comprendono gli impianti e le strutture per la tumulazione ed il culto dei defunti. Sono altresì comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alla gestione delle attrezzature ed i servizi per il pubblico.

#### *S9- Parcheggi a raso e attrezzati*

I parcheggi attrezzati pubblici, di uso pubblico e privati comprendono parcheggi a raso, garage ed autorimesse entro e fuori terra mono o multipiano, parcheggi in superficie ad un solo livello, compresi gli spazi di manovra, nonché spazi accessori quali rampe, corsie spazi di servizio e supporto e spazi tecnici.

#### *S10 - Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile*

Le attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile comprendono i marciapiedi, i portici, le piazze, i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria, le piazzole di stazionamento del bikesharing. Comprendono altresì gli itinerari ciclopedonali in ambito extraurbano.

#### *S11 Orti sociali polivalenti*

Comprendono le attività di coltivazione non commerciale e per l'autoconsumo, finalizzate ad avvicinare i cittadini alla realtà agricola, stimolando al contempo la coesione sociale, la riqualificazione delle aree agricole inutilizzate, l'ostacolare il consumo di territorio e mitigare le situazioni di marginalità e degrado, il miglioramento del paesaggio urbano, la valorizzazione delle pratiche di coltivazione e delle specie ortive tradizionali locali. Comprendono gli impianti, le recinzioni leggere, i piccoli depositi per attrezzi (con altezza inferiore a 2,50 m), percorsi pedonali finalizzati alla gestione delle attività ortive.

#### *S12 Usi sociali di interesse collettivo del PTC Parco della Valle del Ticino*

Comprendono gli usi così definiti dagli articoli 8.C.7 e 9.G.7 delle DGR n. 7/5983 del 2/8/2001 e che qui si intendono sommariamente richiamati: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie anche di iniziativa privata, attività per il tempo libero e lo sport, turistico ricreativo, ricettivo e ristorazione.

2. Le previsioni urbanistiche di nuovi usi commerciali *C2 – Medie strutture di vendita*, così come dettagliati nel precedente comma 1, sono subordinate all'approvazione del *Piano urbano del commercio*, ai sensi del *Regolamento regionale 3/2000* (modificato con R.R. 9/2002) di attuazione della LR 14/1999, recante le *Direttive per la programmazione urbanistica riferite al settore commerciale*.

### **Articolo 17 - Usi assimilabili per analogia**

1. Gli usi non specificatamente previsti nella precedente elencazione sono ricondotti per analogia agli usi precedenti, con i medesimi effetti sul territorio, sulla circolazione e sulle dotazioni minime.
2. La determinazione degli usi assimilabili per analogia spetta al Sindaco, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale.

### **Articolo 18 - Variazione d'uso**

1. Per variazione d'uso del territorio si intende la sostituzione tra usi esistenti, anche in assenza di interventi edilizi.
2. La variazione d'uso è ammessa con i limiti definiti all'interno della categoria di tessuto, area o ambito di appartenenza stabilita dalle presenti disposizioni di attuazione.
3. Il rispetto delle dotazioni minime (standard urbanistici) é richiesto solo nei casi in cui il nuovo uso necessiti di dotazioni superiori a quelle previste dall'uso preesistente.
4. Le modifiche delle destinazioni d'uso nei documenti presentati per l'ottenimento del titolo abilitativo necessario, ovvero per l'approvazione di piani attuativi, deve puntualmente dimostrare il rispetto delle prescrizioni relative alle destinazioni d'uso. Questo obbligo vige anche per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT.
5. Allo scopo di accertare la precedente destinazione d'uso degli edifici esistenti, si farà riferimento ai precedenti titoli abilitativi o, in assenza di questi, alla documentazione catastale o ad altra documentazione avente valore legale e data certa.

6. Al fine di evitare artificiose separazioni tra provvedimenti abilitativi di modifica delle destinazioni d'uso e di interventi edilizi, ivi compresi quelli oggetto di dichiarazione inizio attività, si presumono reciprocamente connessi se il mutamento di destinazione d'uso sia richiesto entro un triennio dall'ultimazione dei lavori.

7. I mutamenti di destinazione d'uso di locali seminterrati di immobili ad uso residenziale, terziario o commerciale finalizzati al recupero ai sensi della LR 7/2017 devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, le norme contenute nella Componente geologica, idrogeologica e sismica allegata alle presenti Disposizioni di attuazione nonché prevedere idonei sistemi di impermeabilizzazione e di protezione dal gas radon, con modalità dettagliate dal *Regolamento edilizio comunale* vigente.

### **Articolo 19 - Modalità di intervento edilizio e urbanistico**

1. Sono considerati **interventi diretti** i seguenti:

#### *MO \_ Manutenzione ordinaria*

Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i già menzionati materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera a) della LR 12/2005 e s.m.i.

#### *MS \_ Manutenzione straordinaria*

Interventi edilizi che riguardano opere e modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono inoltre considerati interventi di manutenzione straordinaria anche la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unica unità immobiliare. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera b) della LR 12/2005 e s.m.i.

#### *RS \_ Restauro*

Interventi edilizi volti:

- a. alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l'eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti così da recuperare l'uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;
- b. alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
- c. alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera d) della LR 12/2005 e s.m.i.

#### *RC \_ Risanamento conservativo*

Interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi sono finalizzati principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici. Questi interventi comprendono il consolidamento, il

ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera d) della LR 12/2005 e s.m. i.

#### *RE1 \_ Ristrutturazione edilizia 1*

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale, senza possibilità di aumentare SL, volume e sagoma esistenti. Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera d) della LR 12/2005 e s.m.i.

#### *RE2 \_ Ristrutturazione edilizia 2*

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale, con possibilità di aumentare la SL ma entro i limiti di volume e sagoma esistenti. Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera d) della LR 12/2005 e s.m. i.

#### *RE3 \_ Ristrutturazione edilizia 3*

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale, con possibilità di aumentare la SL il volume e modificare la sagoma esistente.

Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tutto ciò ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera d) della LR 12/2005 e s.m. i.

#### *DE \_ Demolizione*

Interventi con opere finalizzate a demolire integralmente o parzialmente edifici, allo scopo di valorizzare l'impianto edilizio originario attraverso l'eliminazione delle superfetazioni, incongruenti e prive di autonomi valori tipologici e formali.

#### *DR \_ Demolizione con ricostruzione*

Interventi con opere che non rientrano nelle categorie precedenti e finalizzate a demolire e successivamente a ricostruire degli edifici, con variazione di SL, sagoma e area di sedime.

#### *AM \_ Ampliamento*

Intervento con opere che non rientrano nelle categorie precedenti e finalizzate ad ampliare un edificio all'esterno della sagoma esistente o in altezza, compresa anche la realizzazione di manufatti o di opere accessorie all'interno delle superfici pertinenziali, nonché la realizzazione delle superfici pertinenziali stesse.

#### *NE \_ Nuova edificazione*

Intervento con opere finalizzate a realizzare un nuovo edificio su aree libere, non rientrante nelle precedenti categorie DR e AM (art. 27 comma 1 lettera e) della LR 12/2005 e s.m. i.

2. Sono considerati **interventi indiretti** i seguenti:

#### *RU \_ Ristrutturazione urbanistica*

Interventi volti a sostituire a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (art. 27 comma 1 lettera f) della LR 12/2005 e s.m. e i.).

3. In caso di contrasto tra le modalità di intervento definite dalle presenti Disposizioni di attuazione e le norme e i regolamenti sovraordinati, prevalgono queste ultime.

### **Articolo 20 - Permesso di costruire convenzionato**

1. Il Permesso di costruire convenzionato PCC ha come riferimento l'art. 28 bis del DPR 380/2001 e l'art. 10.2 della LR 12/2005 e s.m.i. ed è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della LN 241/1990 e s.m.i.

2. Il Piano prevede il ricorso al PCC nel caso di interventi all'interno del tessuto urbano consolidato che rispondono alle seguenti modalità.

3. Il PCC è composto oltre che da tavole progettuali che disciplinano prescrittivamente gli elementi planivolumetrici dell'intervento (al pari degli altri titoli abilitativi) da una convenzione che regola:

- a. la cessione all'Amministrazione comunale delle aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o di servizi pubblici o di interesse generale ove previste;
- b. le modalità di reperimento e/o adeguamento dei servizi eventualmente richiesti dall'intervento;
- c. la cessione dei parcheggi pubblici eventualmente richiesti;
- d. le caratteristiche architettoniche e materiche dell'intervento laddove essi siano compresi all'interno del Perimetro dei nuclei di antica formazione e nelle zone extra IC.

4. Nel caso di interventi su ambiti di ARF e ACR che prevedono la formazione di edifici distinti, alla convenzione urbanistica è allegato un *Piano d'insieme/Masterplan* relativo all'intero ambito, che descriva il complesso degli interventi previsti, con indicazione della ripartizione dei lotti edificabili, della distribuzione della SL, delle cessioni pubbliche, degli accessi ai diversi lotti.

5. Nel caso di PCC conformi al Piano la convenzione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale; nel caso di PCC difformi al Piano la convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

6. Nel Tessuto per attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 59 delle presenti norme, nel caso di cambio d'uso la convenzione deve prevedere indagini ambientali preliminari su suolo e sottosuolo per verificare la presenza e il livello di eventuali sostanze contaminanti.

7. La convenzione è accessiva al PCC.

### **Articolo 21 - Trasferimento di superficie utile lorda**

1. Salvo i casi previsti dal presente Piano, per i lotti di dimensione pari o superiore a 1.000 mq di superficie fondiaria, l'attuazione avviene attraverso il Permesso di costruire convenzionato.

2. L'Amministrazione comunale provvederà alla istituzione del *Registro comunale delle pertinenze urbanistiche*, che raccoglierà gli atti di asservimento delle aree oggetto di trasferimenti di SL nelle forme previste dal Piano.

3. Il *Registro comunale delle pertinenze urbanistiche* è pubblico e periodicamente aggiornato dall'Ufficio tecnico comunale.

### **Articolo 22 - Destinazioni d'uso**

1. La destinazione d'uso di un'area o di un edificio è la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio, tra quelle elencate nell'art. 16 delle presenti Disposizioni di attuazione.

2. Per ogni porzione di territorio (ambiti, tessuti, aree, edifici) le presenti Disposizioni di attuazione fissano gli usi ammessi e gli usi regolati.

3. È principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile la destinazione d'uso che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale.
4. Le destinazioni d'uso principali, complementari, accessorie o compatibili (usi ammessi) possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è ammesso il passaggio dall'una all'altra.
5. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle indicate all'art. 16 delle presenti Disposizioni di attuazione non comporta la necessità di ricorrere alla variante urbanistica del Piano ed è autorizzata, previa delibera motivata del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 9 (Piano dei servizi) della LR 12/2005 e s.m.i.

## Titolo Terzo

### ONERI E INCENTIVI

#### Articolo 23 - Oneri comunali per le attività edilizie e urbanistiche

1. Ogni attività comportante una trasformazione urbanistica ed edilizia che produce un incremento del carico urbanistico, partecipa ai costi delle opere e dei servizi a carico dell'Amministrazione comunale e della comunità di Torre d'Isola, nella misura ritenuta necessaria - dalle presenti Disposizioni di attuazioni - a soddisfare quantitativamente e qualitativamente la domanda generata dall'intervento urbanistico ed edilizio.

2. Gli oneri comunali sono applicati dall'Amministrazione comunale alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sull'intero territorio comunale, fatte salve le prerogative riconosciute ad altri soggetti in virtù di norme e strumenti urbanistici sovraordinati, così come di seguito dettagliati:

##### *Oneri di urbanizzazione*

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dall'Amministrazione comunale con aggiornamento triennale, in relazione alle politiche territoriali, alle strategie urbanistiche del Piano e alla programmazione triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione, incrementati da quelli delle spese generali di manutenzione.

4. Le modalità di calcolo e di applicazione degli oneri di urbanizzazione sono stabilite dall'art. 44 (Oneri di urbanizzazione) della LR 12/2005 e s.m.i

##### *Incidenza sui costi di costruzione*

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizia sono soggetti alla corresponsione del contributo sul costo di costruzione, ai sensi dell'art. 43 (Contributo di costruzione) della LR 12/2005 e s.m.i

##### *Maggiorazione Fondo Aree verdi regionale*

Gli interventi di nuova costruzione e che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale sul contributo di costruzione, stabilita in misura compresa tra l'1,5 e il 5% (da fissare con apposita delibera di Consiglio Comunale), da destinare al Fondo Aree Verdi regionale, finalizzato a interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

##### *Compensazione ecologica preventiva*

Negli interventi edilizi di nuova edificazione degli ambiti di trasformazione individuati dal Piano, nel perimetro del TUC e negli edifici rurali sottoposti a recupero ai sensi del Regolamento del Parco del Ticino ed esterni al perimetro delle zone IC si applica il meccanismo della *compensazione ecologica preventiva*, a parziale risarcimento del consumo di suolo libero, agricolo o naturale derivante dalla realizzazione di nuovi insediamenti. La *compensazione ecologica preventiva* costituisce un onere economico aggiuntivo per il soggetto attuatore dell'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia, da corrispondere all'Amministrazione comunale.

Gli introiti generati attraverso l'applicazione della *compensazione ecologica preventiva* sono accantonati dall'Amministrazione comunale in apposito capitolo di bilancio, destinati esclusivamente alla realizzazione della rete ecologica comunale, come indicato nell'elaborato DP 13 - Schema direttore della rete ecologica comunale. Il calcolo degli importi dovuti è dato dalla seguente formula:

$$\text{Valore economico della compensazione ecologica preventiva} = \text{Superficie territoriale} \times (\text{valore agricolo medio del terreno} + 50\% \text{ del valore del soprassuolo}).$$

Il valore agricolo medio del terreno da applicare - stabilito annualmente dalla Giunta regionale - è riferito all'anno di ottenimento del titolo abilitativo o della delibera di approvazione del Piano attuativo.

Il valore del soprassuolo, fissato dalla DGR 675/2005, è quello temporalmente più prossimo e fissato a cadenza triennale dalla Direzione generale Agricoltura di Regione Lombardia, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

Nel caso di interventi di nuova edificazione su terreni non agricoli nello stato di fatto, nella formula di calcolo del valore economico della compensazione ecologica preventiva si applica il valore più basso tra quelli indicati in tabella dei valori agricoli medi della regione agraria provinciale di riferimento.

Agli oneri di *compensazione ecologica preventiva* va dedotta la maggiorazione applicata ai costi di costruzione prevista dall'art. 43, comma 2 bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Gli ambiti di intervento su cui impiegare le risorse derivanti dalla *compensazione ecologica preventiva* possono essere privati, privati ad uso pubblico e pubblici.

Gli oneri di *compensazione ecologica preventiva* a carico degli ambiti di trasformazione sono corrisposti in sede di rilascio del titolo abilitativo convenzionato o di approvazione del piano attuativo, anche in forma rateizzata.

In alternativa al versamento monetario all'Amministrazione comunale degli oneri di *compensazione ecologica preventiva*, il soggetto attuatore dell'intervento di trasformazione urbanistica può realizzare direttamente le opere – anche su aree di terzi – per un valore economico di importo uguale o superiore a quanto previsto dal calcolo degli oneri stessi, con un progetto da concordare con l'Amministrazione comunale.

Concorrono all'accantonamento delle risorse per la *compensazione ecologica preventiva* anche gli ambiti di trasformazione per la realizzazione di dotazioni territoriali (ATS).

Le modalità di realizzazione e gestione degli interventi di *compensazione ecologica preventiva* per la costruzione della rete ecologica comunale sono rimandate ai vigenti *Regolamento edilizio comunale nonché al Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole e all'Abaco del territorio del Parco a fini paesistici* del Parco del Ticino.

#### **Articolo 24 - Incentivi per le attività edilizie e urbanistiche**

1. Nel quadro delle regole del Piano e delle normative vigenti, nel caso in cui dalla libera iniziativa degli operatori privati derivino benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli dovuti sono riconosciute specifiche premialità.
2. Le premialità costituiscono altresì forme di incentivo applicate alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che dimostrano di raggiungere livelli di prestazione superiori rispetto agli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dall'Amministrazione comunale attraverso il Piano.
3. Gli incentivi volumetrici sono intesi in attuazione dell'art. 11 comma 5 della LR 12/2005 e s.m.i.
4. Gli incentivi riguardano:
  - a. l'efficientamento energetico degli edifici;
  - b. il risanamento edifici con presenza di coperture in cemento-amianto
  - c. il miglioramento dell'abitabilità per persone con disabilità permanenti;
  - d. la varietà funzionale nei tessuti prevalentemente residenziali;
  - e. la varietà tipologica dell'offerta residenziale;
  - f. la razionalizzazione dei consumi delle risorse idriche.
5. Il titolare dell'abilitazione edilizia che ha maturato la premialità in termini di incremento diretto o indiretto della SL ha facoltà di impiegarla:
  - a. in proprio, nell'ambito del lotto di intervento;
  - b. su un altro lotto libero edificabile, in aggiunta al volume ammesso dal PGT;
  - c. in ampliamento di edifici esistenti;
  - d. trasferendolo a terzi, affinché questi possano usufruirne nei modi sopra indicati.
6. Nel caso in cui l'incremento di SL si realizzi attraverso interventi di ampliamento su edifici esistenti, essi dovranno garantire l'equilibrio dell'insieme senza alterarne la visione unitaria rispettando l'area di influenza del volume originale, il linguaggio architettonico, gli elementi costruttivi e materici. Particolarmente curato dovrà

essere il rapporto con gli spazi aperti di pertinenza e - se visibile dagli spazi pubblici - con il paesaggio circostante.

7. Le volumetrie realizzate in applicazione delle premialità possono derogare ai limiti del IC e SP.

8. L'utilizzo della quota di SL aggiuntiva, qualora non disciplinato in una eventuale convenzione, deve essere regolato in forma di atto pubblico e trascritto nei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2643 comma 2 bis, del Codice Civile, nonché perfezionato prima dell'efficacia dell'idoneo titolo abilitativo.

9. Le procedure amministrative per l'ottenimento delle quote aggiuntive di SL sono rimandate al *Regolamento edilizio comunale* vigente.

*Efficientamento energetico degli edifici*

10. Ai sensi della LR 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” come modificato dalla LR 38/2015 :

- a. negli interventi di MS, RS, RC, RE3 e DR che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10% dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria previsto dalla normativa regionale, la SL, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici;
- b. negli interventi di NC non compresi nel precedente punto a. che ricadono all'interno del TUC che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 20% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o una riduzione superiore al 20% dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria richiesti dalla normativa regionale, la SL, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici;
- c. negli interventi di NC non compresi nei precedenti punti a. e b. che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 25% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o una riduzione superiore al 25% rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria richiesti dalla normativa regionale, la SL, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal 1/1/2021 le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30%.

11. Le modalità tecniche di calcolo delle prestazioni finalizzate all'applicazione degli incentivi e le procedure amministrative per l'ottenimento delle quote aggiuntive di SL sono rimandate al Regolamento edilizio comunale.

12. La SL differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire.

*Incentivi risanamento edifici con presenza di coperture in cemento-amianto*

13. In applicazione dell'art. 73 – bis della LR 12/2005 e s.m.i., allo scopo di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi che prevedano la sostituzione di una copertura composta da lastre in cemento amianto possono derogare ai limiti di altezza massima posti dalla disciplina di tessuto prevista dal Piano.

14. Nel caso in cui l'intervento di cui al precedente comma 1 consenta la realizzazione di un sopralzo, con piano sottotetto o vani aventi caratteristiche di abitabilità, l'intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato, stabilendo che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili.

15. L'eventuale trasformazione della superficie di cui al precedente comma 3 a fini abitativi è subordinata alle norme sul recupero abitativo dei sottotetti.

16. Nel caso di interventi di sostituzione completa di coperture in edifici produttivi, eseguiti senza contributi pubblici, è concesso un incremento pari al 10% della SL equivalente alla superficie della copertura in cemento amianto rimossa, con il limite massimo di 500 mq. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli impianti.

*Abitabilità senza barriere*

17. Negli immobili esistenti alla data di adozione del presente Piano, negli interventi finalizzati a rispondere a sopravvenute esigenze abitative speciali derivanti da bisogni generati da disabilità permanenti dei suoi occupanti – adeguatamente documentati – è concesso l'incremento della SL fino a un massimo di 22 mq per unità immobiliare con possibilità di costruire sul confine di proprietà, previa sottoscrizione di accordo tra le parti e nel rispetto delle disposizioni del Codice civile.

*Varietà funzionale*

18. Allo scopo di incrementare il mix funzionale nei tessuti urbani consolidati delle frazioni, negli immobili esistenti alla data di adozione del Piano compresi nei *Tessuti e insediamenti prevalentemente residenziali di matrice storica e rurale* e nei *Tessuti prevalentemente residenziali* delle presenti *Disposizioni di attuazione*, la modifica con o senza opere per usi diversi da quelli preesistenti residenziali (*cambio d'uso*) - compresi tra gli usi regolati – non prevede il pagamento degli oneri di urbanizzazione fino alla soglia di 200 mq di SL, rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto (residenziale).

*Compattezza dell'edificio e varietà tipologica*

19. Negli ambiti di riqualificazione funzionale ARF, negli ambiti di completamento residenziale ACR e negli ambiti di trasformazione residenziale ATR, alla SL realizzata ricorrendo a tipologie edilizie con fattore di forma S/V inferiore a 0,4 e di tipo plurifamiliare pluripiano – escludendo le tipologie edilizie di edifici isolati su lotto mono-bifamiliari o edifici a schiera - si applica un incremento premiale pari al 15%.

*Risparmio idrico negli usi domestici*

20. Negli immobili esistenti nel TUC alla data di adozione del Piano nonché negli ambiti riqualificazione funzionale ARF, negli ambiti di completamento residenziale ACR e negli ambiti di trasformazione residenziale ATR, sulle opere finalizzate alla riduzione dell'impiego di acqua potabile per l'irrigazione di spazi verdi privati e condominiali (es. vasche di raccolta acque piovane) di pertinenza dell'edificio, si applica una riduzione dell'incidenza dei costi di costruzione in relazione alla percentuale di acqua potabile risparmiabile. Le modalità di calcolo sono rimandate al Regolamento edilizio comunale.

## Titolo Quarto

### QUADRO DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI DEL PIANO

---

#### Articolo 25 – Vincoli del Piano

1. Il Piano assume e individua puntualmente nell'elaborato PR4 Carta dei vincoli il quadro vincolistico di tutela, di salvaguardia e di tipo amministrativo, come di seguito definito:

- a - Beni culturali (Capo I, Parte II – Titolo I del DLgs 42/2004 e s.m.i) :
  1. Villa Morelli ex Botta Adorno con rustici e parco (DM 22/12/1994, già DM 30/05/1929 revocato) nella frazione del capoluogo e interna al perimetro delle zone IC;
  2. Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Neve (DM 26/09/1986) nella frazione del capoluogo e interna al perimetro delle zone IC;
  3. Chiesetta di Santa Sofia (DM. 27/07/1995) posta in località Cascina Santa Sofia ed esterna al perimetro delle zone IC;
- b - Immobili assoggettati a prescrizioni di tutela automatica ai sensi dell'art. 12 del DLgs 42/2004 e s.m.i.:
  4. Sede municipale, nella frazione del capoluogo e interno al perimetro delle zone IC;
  5. Edificio comunale destinato ad ambulatorio, nella frazione del capoluogo e interno al perimetro delle zone IC;
  6. Chiesetta del Boschetto, esterna al perimetro delle zone IC;
  7. Chiesetta di Massaua, nella frazione di Massaua e interna al perimetro delle zone IC;
  8. Cappella di Massaua, nella frazione di Massaua e interna al perimetro delle zone IC;
  9. Chiesetta di Sanvarese, nella frazione di San Varese e interna al perimetro delle zone IC;
- c - Bellezze d'insieme ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c e d del DLgs n. 42 del 22/1/2004 e s.m. i.:
- d - Aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera c del DLgs 42/2004 e s.m.i.:
  1. Fiume Ticino – Ticinello Mendosio, n. 18180132 codice rispetto acque pubbliche;
  2. Roggia Marzo - Roggia Tolentina, n. 18180146 codice rispetto acque pubbliche;
  3. Colatore Roggia Vecchia, n. 18180144 codice rispetto acque pubbliche;
  4. Canale o Lanca dei Gozzi, n. 18180143 codice rispetto acque pubbliche;
- e - Aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera f del DLgs 42/2004 e s.m.i.:
  1. Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino , n. 1 codice parco reg./naz. – L.R. 86/1983 e s.m.i.;
  2. Parco Naturale della Valle del Ticino, n. 1 codice parco reg./naz. – L.R. 86/1983 e s.m.i.;
  3. Riserva Naturale Integrale - cod. 61 - Bosco Siro Negri, DMAF. 11/12/1973
- f - Rete Natura 2000: siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale:
  1. Zona speciale di conservazione ZSC IT 2080014 – Bosco Siro Negri e Moriano, Direttiva Habitat 92/43/CEE;
  2. Zone a protezione speciale ZPS . – IT 2080301 – Boschi del Ticino, istituita ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- g - Ambiti, sistemi e elementi di rilevanza paesaggistica, ai sensi del PTC della Provincia di Pavia:
  1. Geosito puntuale del Boschetto, art. II-20 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  2. Geosito puntuale Cuspide di Terrazzo di Santa Sofia, art. II-20 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  3. Dosso del Boschetto, art. II-21 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;

4. Scarpate morfologiche definite, , art. II-21 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  5. Zone di interesse archeologico – areali di rischio, art. II-30 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  6. Viabilità storica, art. II-31 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  7. Siepi e filari, art. II-34 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
  8. Alberi monumentali, art. II-35 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
- h - Delimitazione del Centro abitato, ai sensi dell'art. 3 - *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.)
- i - Fascia di rispetto della rete stradale - di cui all'art. 26 delle presenti Disposizioni di attuazione – ai sensi del *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/92);
- l - Rete degli elettrodotti, ai sensi del DPR 36 del 22/2/2001, DPCM 8/7/2003 e DM 29/05/2008 e relativa fascia di rispetto
- m - Impianti per la telecomunicazione (DGR VII/7351, art. 4 comma 2 LR 11/2001)
1. Fascia di rispetto dal perimetro dell'area per asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani: 100 m
- n - Vincolo cimiteriale, ai sensi del RD n. 1265 27/7/1934, LN 166/1922, Reg. RL n. 6 del 9/11/2004
1. Fascia di rispetto 200 m
- o - Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 7/12693.
1. Pozzi di captazione
  2. Zona di tutela assoluta 10 m
  3. Fascia di rispetto 200 m
- p- Aree di salvaguardia degli impianti di fognatura e depurazione, ai sensi della Delibera del 4/2/1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento
1. Fascia di rispetto 100 m
- q - Reticolo idrografico, ai sensi della DGR n. 13950 dell' 1/8/2003
1. Reticolo idrografico principale e reticolo di bonifica, con fascia di rispetto 10 m (fascia di tutela della vegetazione: 20 m)
  2. Reticolo idrico minore, , con fascia di rispetto di 10 m (fascia di tutela della vegetazione: 20 m)
- r - Installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo, ai sensi della DGR 10-1274 del 24/1/2014 *Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della LR 8/2013, Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*
1. Area di limitazione delle nuove installazioni, con raggio dai luoghi sensibili di 500 m
2. In sede di pianificazione attuativa, di acquisizione di titolo abilitativo degli interventi edilizi o di altri interventi di trasformazione del territorio e del paesaggio, costituisce allegato obbligatorio la tavola di dimostrazione grafica delle distanze dalle fasce di rispetto di cui al precedente comma 1, ricorrendo a idonee scale di rappresentazione e ai rilievi geometrici.

### Articolo 26 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono desumibili dalle classi di appartenenza delle strade e alla classificazione funzionale della viabilità locale contenuta nell'elaborato PS3 Sistema della mobilità, secondo i tipi stradali di cui al titolo I dell'art. 2 del *Nuovo Codice della Strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.), nonché dall'art. 26 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada* (DPR 495/92).

2. Per la definizione di fascia di rispetto stradale e per le modalità di individuazione si rimanda all'art. 13 delle presenti Disposizioni di attuazione; la profondità dei limiti di arretramento delle costruzioni deve essere misurata dalla proiezione orizzontale delle stesse.

3. Le fasce di rispetto stradale della viabilità locale non si configurano come una zona urbanistica a sé stante, ma rappresentano un limite per l'edificazione che la zona urbanistica eventualmente consente; l'area di proprietà compresa nella fascia di rispetto stradale è quindi per intero computabile ai fini edificatori.

4. Sugli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto stradale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale.

5. Le fasce di rispetto stradale comprese all'interno di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, devono essere sistemate (ambientalmente e paesisticamente) a cura e spese dei soggetti attuatori.

6. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto può essere consentita la costruzione di attrezzature per i trasporti (pensiline, chioschi, impianti tecnologici, ecc.), nel rispetto delle distanze minime previste dal *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.) e dal *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada* (DPR 495/92), con il vincolo di precarietà e obbligo di rimozione a cure e spese del proprietario dell'attrezzatura e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale. Tali vincoli e obblighi devono essere espressamente riportati nel titolo abilitativo dell'intervento rilasciato dall'Amministrazione comunale. Le autorizzazioni alle attrezzature per i trasporti, quando realizzate all'interno delle fasce di rispetto autostradale, devono essere autorizzate oltre che dal Comune anche dal concessionario e dal concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

7. La realizzazione di recinzioni, canali, fossi o attività di escavazione laterale alle strade, è consentita in conformità al *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.), al *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada* (DPR 495/92) e sottoposta al nulla-osta dell'ente funzionalmente competente sulla stessa strada.

8. Nel caso in cui, con progetto esecutivo approvato dall'ente funzionalmente competente, sia modificato un tracciato viario indicato sulle tavole del Piano, si intende automaticamente modificata anche la relativa fascia di rispetto stradale, senza che ciò comporti variante al Piano.

### **Articolo 27 - Fasce di rispetto degli elettrodotti**

1. Per l'edificabilità all'interno delle fasce degli elettrodotti si rimanda alle specifiche disposizioni in materia.

2. All'interno delle fasce di rispetto sono vietate le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie o che comportino un tempo di permanenza di persone superiore a 4 ore.

3. Su queste aree è vietata la realizzazione di qualunque costruzione, se non dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'elettrodotto e il parere di ARPA Lombardia.

### **Articolo 28 - Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile e fasce di rispetto degli impianti di depurazione**

1. Nell'elaborato PR 4 Carta dei vincoli, è individuata la presenza di pozzi di captazione dell'acqua potabile, di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006 e della DGR 7/12693 del 10/4/2003.

2. Le nuove costruzioni, purché non di tipo produttivo, devono rispettare la protezione di un'area circolare di 10 m di raggio (zona di tutela assoluta), con centro nel punto in cui si trovi il pozzo d'acqua ad uso potabile, fatti salvi i vincoli di salvaguardia di cui al DLgs 490 del 29/10/1999, e al DPR 236 del 24/5/1988.

3. Nelle zone di rispetto di cui al DPR 236 del 24/5/1988 sono vietate, per un'estensione di raggio di 200 mt, le seguenti attività o destinazioni:

- a. dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b. accumulo di concimi organici;
- c. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- d. aree cimiteriali;
- e. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f. apertura di cave e pozzi;
- g. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j. impianti di trattamento di rifiuti;
- k. pascolo e stazzo di bestiame;
- l. insediamento di fognature e pozzi perdenti.

4. L'estensione del raggio di 200 m può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, qualora ciò sia suffragato da uno studio idrogeologico specifico. In particolare, per l'attuazione degli interventi o delle attività elencate dall'art. 94 comma 5 del Dlgs 152/2006 e della DGR 7/12693 del 10/4/2003 (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) all'interno delle zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione - ai sensi del citato comma 5 - si fanno nel frattempo proprie le indicazioni fornite dalla DGR 6/15137 del 27/6/1996 e dalla richiamata DGR 7/12693.

5. Nell'elaborato *PR 4 Carta dei vincoli*, è individuata la presenza di impianti di depurazione e di stazioni di sollevamento cui al DM 152/2006 e al DM 4/2/1977 *Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione*.

6. Nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma 5, per un raggio 100 m è vietata l'esecuzione di qualsiasi costruzione edilizia, ammettendo unicamente percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, sistemazioni a verde, alberature, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole.

### Articolo 29 - Impianti di telefonia mobile

1. Il Piano assume le localizzazioni di centri di telefonia in sede fissa autorizzate alla data di approvazione del Piano stesso.

2. Per gli impianti in sede fissa e mobile, si assume la zona di rispetto di 100 m ai sensi della DGR 7/7351 del 11/12/2001.

2. Nelle more di adozione di uno specifico regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all'art. 98-bis della LR 12/2005 e s.m.i., allo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non è consentita l'apertura di nuovi impianti di telefonia in sede fissa né la rilocalizzazione di impianti preesistenti.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 costituisce allegato del presente Piano.

### Articolo 30 - Reticolo idrografico

1. Il Comune di Torre d'Isola è dotato di uno specifico elaborato - *Determinazione del reticolo idrico minore, aggiornamento 2018* - che costituisce parte integrante del presente Piano e che definisce la struttura del reticolo idrografico comunale.

2. Il reticolo idrografico comunale è così suddiviso:

- a. reticolo idrico principale:
  - 1. Fiume Ticino con relative opere idrauliche
  - 2. reticolo idrico di bonifica (di competenza Consorzio Est Ticino Villoresi):
    - 1. Roggia Tolentina;
    - 2. Roggia Marzo;
- b. reticolo idrico minore:
  - 1. Lanca dei Gozzi;
  - 2. Roggia Vecchia;

- c. Il complesso di canali, cavi e rogge gestiti da consorzi irrigui minori o dalle singole aziende agricole, tra cui i principali sono:
1. Roggia Bergonza (Consorzio Roggia Bergonza);
  2. Roggia Bergonzola (Consorzio Roggia Bergonza);
  3. Roggia Miotta;
  4. Cavetto Vignate – Dieci Once;
  5. Cavetto Mocchi;
  6. Cavo Referendario;
  7. Roggia Cantona (Consorzio Roggia Bergonza);
  8. Cavo Naviglietto;
  9. Cavo del Marzo;
  10. Colo Scaldasole;

2. Sul reticolo idrografico si applicano le disposizioni contenute nella *Determinazione del reticolo idrico minore, aggiornamento 2018*.

### Articolo 31 – Fasce di rispetto del reticolo idrografico

1. Le fasce di rispetto sono determinate sulla base di quanto stabilito dal RD 523/1904 e hanno la funzione di:
  - a. garantire la conservazione dell'ambiente di ripa;
  - b. mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle opere idrauliche;
  - c. consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.
2. Lungo le aste del reticolo idrico principale e del reticolo di bonifica, le fasce di rispetto sono corrispondenti alle norme del PAI (DGR n.7/7365 del 20/12/2001 Attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po in campo urbanistico art.17 comma 5 della LN 183/1989. Analoga fascia di rispetto si applica alla Lanca dei Gozzi che si sviluppa nell'area golenale del Fiume Ticino.
3. Lungo le aste del reticolo idrico principale e del reticolo di bonifica, la fascia di rispetto è pari a 10 m misurata dal ciglio sommitale di sponda (inteso come scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine).
4. Le funzioni di polizia idraulica e l'applicazione dei rispettivi regolamenti sui singoli elementi del reticolo idrografico presenti sul territorio comunale sono svolte:
  - a. dalla sede regionale territorialmente competente e dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) per il reticolo idrico principale;
  - b. dal Consorzio di Bonifica Et Ticino – Villorese per il reticolo idrico di bonifica;
  - c. dall'Amministrazione comunale per il reticolo idrico minore.
5. Per il sistema dei canali, cavi e rogge gestiti da consorzi irrigui minori o dalle singole aziende agricole si applica quanto previsto dal RD 368/1904.
6. Le attività vietate sulle acque pubbliche, alvei, sponde e difese sono le seguenti:
  - a. formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
  - b. svolgere attività di piantagione e di movimento del terreno entro la distanza di 4 m dal piede dell'argine;
  - c. svolgere attività di scavi ad una distanza di 10 m;
  - d. modificare o alterare le opere di difesa spondale e ogni altra sorta di manufatto idraulico attinente al corso d'acqua, compreso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione;
  - e. messa a dimora di piante che si inoltrino negli alvei a costringere la sezione normale e necessaria al deflusso delle acque;
  - f. sradicare o bruciare arbusti o cespugli presenti come vegetazione spondale quindi con funzione di sostegno per le ripe stesse;

- g. aprire cavi o fontanili in prossimità di fiumi, torrenti e canali pubblici, a debita distanza riconosciuta dai regolamenti e dall'amministrazione provinciale, per evitare sottrazioni indebite e pericolo di diversioni;
- h. opere nell'alveo e contro le sponde dei fiumi che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione;
- i. lavori o atti non autorizzati che possano impedire il trasporto dei legnami;
- j. realizzare qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la finalità a cui sono destinati gli argini e i manufatti attinenti alla difesa idraulica dei corsi d'acqua;
- k. svolgere attività di pascolo o permanenza di bestiame (art. 96 del RD n. 253 del 25/7/ 1904)
- l. piantumare le ripe con qualunque tipo di pianta o arbusto sul piano e sulle scarpe degli argini;
- m. stabilimento di molini natanti;
- n. realizzare fabbricati, edifici in genere nella fascia di rispetto di 10 m.

5. Per il reticolo idrico minore, le fasce di rispetto sono vincolate dallo sbocco nel Fiume Ticino fino alla SP526 (ex SS526), su entrambe le sponde; nel tratto compreso tra la SP526 (ex SS526) e Via dei Mille (SP130 della Riviera) la fascia di rispetto è pari a 5,00 m misurata in orizzontale dalla sommità della sponda incisa; a valle di Via dei Mille (SP130 della Riviera) fino allo sbocco nel Fiume Ticino la fascia di rispetto è di 10 m misurata dalla sommità della sponda incisa.

7. All'interno degli alvei del reticolo idrico minore, comprensivi delle relative fasce di rispetto è vietata:

- o. la realizzazione di interventi di qualsiasi tipologia all'interno degli alvei dei corsi d'acqua;
- p. qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo (piani interrati di edifici o autorimesse); per gli edifici attualmente esistenti sono vietati aumenti di volumetria;
- q. la ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 457/78 art. 31 lettera d, successivamente modificato dalla L.R. 12/2005);
- r. qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto: le recinzioni potranno essere posizionate a distanza non inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, non inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;
- s. la realizzazione di nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e l'installazione di staccionate o paletti semplicemente infissi in fori predisposti – barriere retrattili (opere rimovibili) a distanza inferiore a 2 m dalla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, valutati caso per caso;
- t. la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli distanza inferiore a 2 m dalla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- u. l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
- v. la movimentazione di terra all'interno delle fasce di rispetto, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
- w. l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
- x. la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
- y. qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);

- z. bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
  - aa. il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi la variazione o l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, ovvero qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  - bb. la realizzazione di opere di tominatura, ex-art. 41 del D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 152/2006; fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99, successivamente abrogato dal D.Lgs 152/2006);
  - cc. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (D.Lgs.152/2006);
  - dd. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Per le opere di bonifica e per i canali irrigui di proprietà non demaniale si applicano gli articoli 133, 134, 135 e 138 del RD 368/1904; in particolare sono vietate le seguenti attività:
- a. la messa a dimora di alberi e di siepi alla distanza inferiore a 2 m dagli argini o dal ciglio spondale;
  - b. la realizzazione di fabbricati e/o manufatti all'interno delle fasce di rispetto da un minimo di 4 m ad un massimo di 10 m in relazione all'importanza del canale irriguo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili;
  - c. l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali alla distanza minore di 2 m;
  - d. la costruzione di fornaci, fonderie a distanza minore di 50 m dal piede dell'argine o delle sponde;
  - e. l'apertura di cave, temporanee e/o permanenti che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni modificando le condizioni idrauliche dei canali e delle opere di bonifica;
  - f. qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma e le dimensioni degli argini e dei loro accessori e manufatti;
  - g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica;
  - h. qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore a 10 m dai canali elencati.
  - i. sradicare o bruciare arbusti o cespugli presenti come vegetazione spondale quindi con funzione di sostegno per le ripe stesse.
8. I frontisti dei canali irrigui sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua, allo scopo di evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo per evitare la formazione di pericolose ostruzioni al regolare deflusso dell'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.
9. Nel caso in cui si voglia svolgere le attività di cui al precedente punto 5, sarà necessario richiedere l'autorizzazione all'autorità competente; i frontisti hanno inoltre l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe generare le problematiche e i pericoli di cui sopra.
10. L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) sia le opere idrauliche presenti nel corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ecc.).
- Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.
11. Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- a. opere di pulizia e rimodellamento dell'alveo a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi o deposizionali;
- b. taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- c. ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti;
- d. pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- e. rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- f. ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

### Articolo 32 - Alberi monumentali sottoposti a tutela

1. Ai sensi dell'art. II- 35 delle Norme di attuazione del PTCP vigente, il Piano recepisce gli alberi monumentali contenuti nell'elenco provinciale e individua i seguenti alberi come elementi puntuali di valore storico, ambientale, ecologico e paesaggistico, ai sensi dell'art. 7 della LN 10//2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi":

- a. gelso secolare nei pressi di Boschetto (elenco provinciale)
- b. olmo secolare nei pressi di Cascina Grande.
- c. gelso secolare nei pressi di Cascina Grande,
- d. platano sulla strada per cascina Brughiere

2. Gli alberi di cui al precedente comma 1 sono individuati nelle tavole del Piano DP 14 - Carta condivisa del paesaggio e PR4. Carta dei vincoli

2. Per gli alberi individuati meritevoli di tutela è vietato l'abbattimento, il danneggiamento e l'alterazione delle caratteristiche fisiche (dimensione, portamento, ecc.).

3. Le modalità di intervento sono rimandate al *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole* vigente.

### Articolo 33 - Attività di recupero dei fanghi destinabili all'utilizzo in agricoltura: limitazioni

1. Il Piano recepisce le norme contenute nella LR 26/2003 e s.m. i. *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche* e dalle successive *Linee guida regionali per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell'agricoltura* (Allegato alla DGR X/2031 del 1/7/2014), nonché della DCP n. 42 11/06/2012 *Linee guida per la regolamentazione dell'attività di spandimento fanghi in agricoltura al fine di minimizzarne gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, sul territorio della Provincia di Pavia*.

2. Ai sensi delle Linee guida regionali sopracitate, sul territorio comunale è vietato l'utilizzo dei fanghi destinabili all'utilizzo in agricoltura - secondo gli elenchi CER - sui terreni indicati al punto 6.3 delle Linee guida regionali.

In particolare, è vietato sui terreni:

- a. posti entro la fascia di 200 m dal centro abitato delle frazioni e dagli insediamenti sparsi in zone extra IC anche ex agricoli e oggetto di interventi di recupero funzionale;
- b. destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico;
- c. in aree interessate da boschi naturali;
- d. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
- e. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- f. situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- g. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;

- h. situati nelle aree con vincolo Siti Natura 2000;
- i. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione; tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
- j. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

#### Articolo 34 - Attività agricole di allevamento animali: limitazioni

~~1. Le stalle e fabbricati per allevamenti, ad esclusione di quelli avicunicoli a carattere familiare fino ad un massimo di 9 capi, devono essere posti alle seguenti distanze dalle zone residenziali, produttive, scolastiche e di interesse comune, con~~

~~esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse a destinazioni agricole:~~

- ~~a. — per allevamenti intensivi di polli, suini: oltre 400 m;~~
- ~~b. — per allevamenti intensivi di bovini, allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, conigli, equini, ovini, caprini, struzzi, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati: oltre 300 m;~~
- ~~c. — per allevamenti familiari di 10 bovini o equini, 10 ovini o caprini, di 2 suini: oltre 150 m~~
- ~~d. — per allevamenti familiari di avicunicoli con meno di 50 capi: oltre 50 m.~~

~~2. Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere osservate anche verso gli insediamenti ubicati nei territori comunali contermini.~~

~~3. Le distanze potranno essere derogate (superiori e inferiori) dall'Amministrazione comunale, previo specifico Studio di impatto ambientale e su conforme parere favorevole dell'ATS di Pavia o di altro ente competente, in relazione al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti e all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.~~

~~4. Agli allevamenti si applicano altresì le norme del vigente Regolamento locale d'igiene.~~

~~5. È ammessa la realizzazione di impianti tecnologici completamente interrati, quali cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, fosse ed impianti per la depurazione degli scarichi e serbatoi per combustibili liquidi e gassosi.~~

~~6. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto stradale non sono ammessi interventi edilizi sia sopra suolo che sotto il suolo.~~

1. Ai sensi dell'art. 10 della LR 12/2005, sono definite le discipline d'uso delle aree con destinazione d'uso agricola, relativamente alle distanze minime da rispettare dalle aree non agricole; tali distanze minime sono determinate in via precauzionale quali fasce di rispetto necessarie per la dispersione degli inquinanti aerodispersi (PM10, odori, ammoniacca), al fine di garantire i parametri di salubrità per i residenti.

2. Tutte le strutture di allevamento di nuova attivazione devono essere situate alle distanze stabilite dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria, dalle *Linee guida regionali* D.d.g. n. 20109/2005 e dalle presenti disposizioni.

3. Ai sensi del DM 5/9/2014 - *Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 1265/1934 Testo unico delle leggi sanitarie*, gli allevamenti animali sono compresi tra le industrie insalubri di prima classe, a cui si applica lo stesso art. 216 del TULS che prescrive che le industrie insalubri "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni".

4. Gli allevamenti animali sono distinti in intensivi e non intensivi; per l'individuazione delle soglie oltre le quali gli allevamenti sono da considerarsi intensivi si applicano i seguenti parametri:

- a. superiore a 40.000 posti pollame, superiore a 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) e superiore a 750 posti scrofe (Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 - categoria 6;

- b. nel caso di allevamenti bovini, 40 quintali di peso vivo di capo per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento (Allegato B punto c) della LR 5/2010.
5. Negli *Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico*, di cui all'art. 70 delle presenti disposizioni normative, sono vietati nuovi allevamenti di tipo intensivo.
6. È ammesso l'ampliamento, esclusivamente in adiacenza, degli allevamenti di tipo intensivo esistenti per una quota massima *una tantum* non superiore al 10% rispetto alla superficie esistente occupata dall'insediamento aziendale, comprendendo le abitazioni agricole, i fabbricati di servizio (depositi, stalle, ecc.) e gli spazi aperti pertinenziali.
7. I nuovi allevamenti di tipo non intensivo, qualora ammissibili ai sensi della disciplina urbanistica, devono inserirsi nel contesto attraverso una valutazione adeguata dell'ecosistema e del paesaggio prevedendo tutte le misure necessarie per diminuire gli impatti.
8. Tutti gli elementi di caratterizzazione del paesaggio e della struttura ecosistemica che garantiscono i livelli attuali di funzionalità ecologica e di valenza paesaggistica (elementi morfologici che caratterizzano il paesaggio e l'agroecosistema esistenti, come ad es. maglia fondiaria, argini, fossi, canali irrigui, strade interpoderali, siepi, filari, zone umide, fasce boscate, boschi, boschetti, nonché altri elementi con medesimo significato ecosistemico, paesaggistico o storico tradizionale, ecc.) devono essere mantenuti e, se possibile, potenziati evitandone la perdita, compromissione o la riduzione significativa della superficie.
9. I nuovi allevamenti, di tutte le tipologie, e le espansioni degli allevamenti intensivi non devono:
- occupare completamente o ridurre significativamente varchi, o interessare corridoi ecologici, per non interferire sulla loro funzione ecologica;
  - interferire ovvero interrompere sentieri, percorsi ciclopodali e non possono interessare itinerari di interesse storico/culturale/agroambientale.
10. Gli allevamenti animali, ad esclusione di quelli avicoli a carattere familiare fino ad un massimo di 9 capi, devono essere posti alle seguenti distanze dagli insediamenti residenziali, produttivi, scolastici e di interesse comune, percorsi ciclopodali e itinerari di interesse storico / culturale / agroambientale, con esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse a destinazioni agricole:
- per allevamenti di bovini, allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, conigli, equini, ovini, caprini, struzzi, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati: oltre 600 m;
  - per allevamenti familiari di 10 bovini o equini, 10 ovini o caprini, di 2 suini: oltre 150 m;
  - per allevamenti familiari di avicunicoli con meno di 50 capi: oltre 50 m.
11. Gli allevamenti animali, ad esclusione di quelli avicoli a carattere familiare fino ad un massimo di 9 capi, devono essere posti alle seguenti distanze dai corpi idrici:
- per allevamenti suini, bovini, animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, conigli, equini, ovini, caprini, struzzi, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati: oltre 100 m;
  - per allevamenti familiari di 10 bovini o equini, 10 ovini o caprini, di 2 suini e avicoli con meno di 50 capi oltre 50 m.
12. Le distanze devono essere calcolate a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o delle strutture adibite alla raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, applicate reciprocamente sia nei confronti degli impianti zootecnici che degli usi del suolo esistenti o previsti e si applicano anche verso gli insediamenti ubicati nei territori comunali contermini.
13. Le distanze possono essere derogate (superiori e inferiori) dal Comune, previo specifico Studio di impatto ambientale e su conforme parere favorevole ma non vincolante dell'ATS di Pavia o di altro ente competente, in relazione al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti e all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

14. È ammessa la realizzazione di impianti tecnologici completamente interrati, quali cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, fosse ed impianti per la depurazione degli scarichi e serbatoi per combustibili liquidi e gassosi.

15. Tutti gli allevamenti animali al di sopra delle soglie di cui al precedente comma 4 devono essere sottoposti ad apposito *Studio e valutazione di impatto odorigeno*, al fine di prevedere, limitare e mitigare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 e delle *Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno*, di cui alla D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15/2/ 2012.

16. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle norme vigenti: AIA, AUA, VIA, VER VIA, Vinca, Paesaggistica, ecc.

17. I nuovi allevamenti devono garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico attraverso la realizzazione di adeguati interventi di mitigazione e di compensazione ecologica

18. Gli interventi di mitigazione e compensazione sono costituiti da superfici forestali non recintate, o comunque vegetate (quinte verdi, filari siepi, aree umide, ecc.), attuati in via preferenziale ove compatibile con lo sviluppo del progetto e realizzati in anticipo rispetto all'avvio della costruzione delle opere (cd. principio del *préverdissement*).

19. Il rapporto di compensazione minimo, in coerenza con quanto stabilito dalle norme del PTC del parco del Ticino per le aree C1, deve essere di almeno due volte la superficie dell'insediamento oggetto dell'intervento, intesa come superficie territoriale.

20. Le opere di compensazione devono essere realizzate nelle immediate vicinanze dell'ambito oggetto di intervento e svolgere anche funzione di mitigazione paesaggistica delle opere realizzate.

21. Fatta salva l'obbligatorietà di realizzare una fascia di mitigazione paesaggistica adeguata nell'intorno degli interventi, qualora risulti impossibile disporre delle superfici necessarie per le rimanenti opere di compensazione in prossimità dell'intervento, le opere compensative potranno essere realizzate anche in aree distanti dal sito di intervento, ma comprese nelle aree agricole comprese nel perimetro comunale e considerate per il rispetto del rapporto peso- animale/ha. In questo caso, gli interventi possono privilegiare la realizzazione di sistemi lineari (inframmezzati ove possibile anche da macchie arboreo arbustive) attorno alle campiture esistenti e dei campi utilizzati per lo spandimento dei liquami.

22. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione deve essere previsto l'impiego di specie arboree / arbustive autoctone, scelte tra quelle presenti nell'elenco delle specie del Parco del Ticino, di interesse per avifauna e la piccola fauna in generale. Le piantagioni devono prevedere la formazione di uno strato erbaceo di specie autoctone di interesse per gli insetti pronubi.

23. Il materiale vegetale utilizzato dovrà essere di provenienza locale (Pianura Padana); la provenienza deve essere comprovata, ove previsto in conformità del D.lgs. 386/2003 ovvero, per le altre specie, sulla base di documentazione prodotta dai fornitori.

24. La cura e gestione degli interventi di compensazione devono essere garantiti dal proponente, con specifico atto unilaterale d'obbligo, integrativo del titolo edilizio.

### **Articolo 35 – Reti tecnologiche e impianti di produzione di energia: prescrizioni e limitazioni**

1. Per la realizzazione degli impianti di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica, gli interventi edilizi devono uniformarsi ai riferimenti operativi e progettuali per il corretto inserimento paesaggistico indicati dalle Linee guida di cui alla DGR 8-1097/2009.

2. La realizzazione di impianti di produzione energia elettrica da fotovoltaico:

- a. è consentita sulle coperture degli edifici compresi nel Tessuto urbano consolidato individuati dal presente Piano, fatte salve le condizioni di esclusioni specificati nella disciplina di ciascun tessuto;
- b. è vietata sui terreni degli Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, di cui all'art. 70 delle disposizioni di attuazione;

- c. è consentita negli Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo di cui all'art. 71 delle presenti Disposizioni di attuazione limitatamente alle coperture delle strutture di servizio e solo per l'autoconsumo;
  - d. è consentita nel caso di produzioni funzionali alle attività dell'azienda negli Insedimenti rurali di cui all'art. 67 delle presenti Disposizioni di attuazione e limitatamente alle coperture di edifici e capannoni;
  - e. è consentita nel caso di Insedimenti residenziali di matrice storico rurale o urbana al di fuori del perimetro delle zone IC, di cui all'art. 61 delle presenti Disposizioni di attuazione, limitatamente alle coperture di edifici e superfici accessorie e solo per l'autoconsumo.
3. La realizzazione di impianti tecnici per la produzione di energia da biomasse è consentita nei limiti posti dall'art. II -5 del PTCP vigente.
4. Agli impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, si applicano le disposizioni del Regolamento del Parco del Ticino, approvato con C.D.G. n.50 del 29/4/2025.

### **Articolo 36 - Attività di gioco d'azzardo tramite apparecchiature: limitazioni**

1. In applicazione alla DGR 10-1274 del 24/1/2014 *Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della LR 8/2013, Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)*, la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del RD 773/1931 è vietata entro l'area di limitazione individuata dall'elaborato *PR4 Carta dei vincoli* e precisamente definita in un raggio di 500 m dai luoghi sensibili (art. 4, comma 2, dell'Allegato A della DGR 10-1274/2014)
2. Ai sensi della LR 11/2015 e s.m.i. per nuova installazione si intende:
- a. il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul BURL della DGR 8/2013;
  - b. il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - c. la stipula di un nuovo contratto anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - d. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
3. Nel corso di validità del contratto di utilizzo degli apparecchi, è sempre ammessa la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
4. L'area di limitazione delle installazioni di nuove apparecchiature (500 m dai luoghi sensibili) costituisce altresì il limite di distanza dai luoghi sensibili per gli interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo subordinati al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 33 comma 3 ter della LR 12/2005 e s.m.i.

## Titolo Quinto

### SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

---

#### Articolo 37 - Dotazioni territoriali/standard urbanistici

1. Ogni intervento di trasformazione urbanistica che preveda nuovi insediamenti deve assicurare una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale (standard urbanistici) non inferiore a:

- a. per le destinazioni d'uso R residenziale e TU turistico ricettivo: 18 mq/ab (art. 9 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i.) ;
- b. per le destinazioni d'uso P produttivo : 30 mq per ogni 100 mq di SL;
- c. per le destinazioni d'uso T terziario e C commerciale: 75 mq per ogni 100 mq della SL.

2. Qualora, in relazione all'estensione, conformazione, localizzazione o alla programmazione comunale, l'acquisizione delle aree per le dotazioni di standard urbanistici non risulti praticabile o non sia ritenuta necessaria dall'Amministrazione comunale, è possibile ricorrere all'istituto della monetizzazione, totale o parziale, secondo quanto previsto dall'art. 46 della LR 12/2005 e s.m.i

4. L'istituto della monetizzazione è previsto anche come alternativa alla diretta realizzazione delle misure di invarianza idraulica di cui al successivo art. 80 delle presenti Disposizioni di attuazione, nei casi e nelle modalità contenute nello stesso articolo.

3. Le fasce di rispetto stradale possono essere utilizzate per la localizzazione delle sole aree a standard destinate a parcheggio o per la viabilità (strade).

#### Articolo 38 - Dotazioni di parcheggi pubblici

1. Le dotazioni minime di parcheggi pubblici devono essere calcolate comprendendo i corselli e gli spazi di manovra e di verde.

2. Le dotazioni minime sono stabilite in relazione agli usi previsti e distinti per interventi di nuova costruzione e per interventi di recupero e cambio di destinazione d'uso estesi all'intero edificio.

3. Nei cambi di destinazione d'uso, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pubblici è richiesto solo nei casi in cui la norma stabilisca - per il nuovo uso - dotazioni superiori a quelle previste per l'uso preesistente.

4. Le disposizioni relative al rispetto delle dotazioni di parcheggi pubblici non si applicano per interventi nei Tessuti e insediamenti prevalentemente residenziali di matrice storica e rurali di cui all'art. 57 delle presenti Disposizioni di attuazione, in considerazione delle particolari caratteristiche del tessuto edilizio stesso, ad esclusione di interventi sottoposti a piani attuativo.

5. Nel caso di nuove costruzioni avente una SL inferiore a 500 mq è ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici, che l'Amministrazione comunale destinerà alla realizzazione di parcheggi pubblici e opere connesse alla mobilità urbana.

6. I parcheggi pubblici non possono essere ricavati nell'interrato, fatto salvo specifiche convenzioni urbanistiche stipulate con l'Amministrazione comunale.

7. Le aree e gli edifici destinati a parcheggio pubblico sono assoggettati a vincolo di asservimento a uso pubblico a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione comunale se richiesto.

8. Le aree destinate a parcheggi pubblici costituiscono ambiti prioritari per la collocazione di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, anche con riferimento alle misure incentivanti di cui alla DGR VIII-9590/2009.

Usi del territorio	Dotazioni minime di parcheggi pubblici	
	- per interventi di nuova costruzione	- per Interventi di recupero e cambio di destinazione d'uso (estesi all'intero edificio)
<b>R - Usi residenziali</b>		
R1 - Abitazioni	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
R2 - Abitazioni agricole ad uso civile	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
<b>TU – Usi turistico/ricettivi</b>		
TU1 – Ricettivo alberghiero	50 mq per ogni 100 mq di SL	25 mq per ogni 100 mq di SL
TU2 – Ricettivo non alberghiero +	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
TU3 - Agriturismo	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
<b>T – Usi terziari</b>		
T1 – Servizi alle imprese e alle persone	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
T2 – Attrezzature per il tempo libero private	50 mq per ogni 100 mq di SL	25 mq per ogni 100 mq di SL
<b>C – Usi commerciali</b>		
C1 – Commercio di vicinato	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
C2 – Medie strutture di vendita	100 mq per ogni 100 mq di SL	50 mq per ogni 100 mq di SL
C2 – Pubblici esercizi	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
C3 – Pubblici esercizi di tipo superiore	50 mq per ogni 100 mq di SL	25 mq per ogni 100 mq di SL
C5 – Commercio all'ingrosso	100 mq per ogni 100 mq di SL	50 mq per ogni 100 mq di SL
C6 – Attività espositive e mercatali	50 mq per ogni 100 mq di SL	20 mq per ogni 100 mq di SL
C7 – Vendita carburanti	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
<b>P – Usi produttivi</b>		
P1 – Attività produttive artigianali e industriali	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
P2 – Attività artigianali di servizio	20 mq per ogni 100 mq di SL	10 mq per ogni 100 mq di SL
P3 – Logistica e stoccaggio	100 mq per ogni 100 mq di SL	50 mq per ogni 100 mq di SL
P4 - Depositi	40 mq per ogni 500 mq di SL	20 mq per ogni 500 mq di SL -
<b>S – Servizi pubblici</b>		
S1 – Sedi istituzionali e amministrative	40 mq per ogni 100 mq di SL	20 mq per ogni 100 mq di SL
S2 – Attrezzature d'interesse comune civili e religiose	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL
S3 – Attrezzature culturali, sociali e assistenziali	40 mq per ogni 100 mq di SL	20 mq per ogni 100 mq di SL
S5 – Attrezzature per lo sport	40 mq per ogni 100 mq di SL	20 mq per ogni 100 mq di SL
S4 – Attrezzature per l'istruzione + S6 – Attrezzature per il verde	Secondo le specifiche esigenze-	
S6 – Attrezzature tecnologiche e impianti + S8 attrezzature cimiteriali	Secondo le specifiche esigenze-	
S12 – Usi sociali di interesse collettivo del PTC del Parco regionale	Secondo le specifiche esigenze	
<b>Usi agricoli A</b>		
A7 Insediamenti rurali dismessi extra IC	30 mq per ogni 100 mq di SL	15 mq per ogni 100 mq di SL

### Articolo 39 - Dotazioni di parcheggi privati

1. Le dotazioni minime di parcheggi privati devono essere garantite e calcolate secondo le prescrizioni di legge, ai sensi della LN 122/89 e s.m.i., nella misura di 1 mq ogni 10 mc costruiti.

2. Negli interventi di NC, DR, AM e di soprizzo devono essere riservati spazi di parcheggio privati, tenendo conto anche di quelli necessari alla manovra e all'accesso.
3. Negli interventi di RE non devono comunque essere ridotte le superfici a parcheggio privato esistenti, anche se superiori al minimo prescritto.
4. I parcheggi privati possono essere ricavati nell'interrato e/o nei piani fuori terra dell'edificio, ovvero nelle relative aree di pertinenza, anche su aree che non fanno parte del lotto.
5. Gli immobili destinati a parcheggio privato esterni all'area pertinenziale dell'edificio, asserviti allo stesso edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto.

#### **Articolo 40 – Sistema dei servizi e degli spazi pubblici**

1. Il sistema dei servizi e degli spazi pubblici comprende gli edifici e le aree attrezzate, esistenti e di nuova previsione.
2. Il sistema dei servizi e degli spazi pubblici comprende aree localizzate sia all'interno che all'esterno del perimetro delle zone IC.
3. Le aree a servizi sono dimensionate e programmate dal Piano dei servizi e precisamente individuate nella Tavola PS2 - Servizi esistenti, previsioni di Piano e servizi ecosistemici.
4. All'Amministrazione comunale e agli altri enti pubblici competenti spetta, in via non esclusiva, la realizzazione delle attrezzature pubbliche; i soggetti privati possono realizzare attrezzature di uso pubblico ricorrendo ad apposita convenzione, da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale.
4. Limitatamente alle aree e attrezzature realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, è facoltà della medesima - in sede di approvazione del progetto di opera pubblica - di variare la specifica destinazione individuata nelle tavole del Piano.
5. Il sistema dei servizi e degli spazi pubblici si compone dei seguenti categorie, a cui corrispondono specifiche indicazioni.

**AC - Sedi istituzionali e amministrative**

**AI - Attrezzature scolastiche**

**AR - Attrezzature di interesse comune civili e religiose**

#### *Caratteri*

Sono comprese le attrezzature pubbliche generali

**AC - Sedi istituzionali e amministrative**

Localizzate nel capoluogo, sono:

- a. municipio: uffici amministrativi, sale consiliari, comando PPLL, ufficio postale e farmacia comunale
- b. Magazzino e deposito automezzi comunali;
- c. Centro servizi con ambulatorio medico e casa comunale;
- d. (municipio, strutture scolastiche, ambulatorio medico), quelle di interesse comune e religiose (chiesa e parrocchia, oratorio), quelle culturali (biblioteca civica, centro ricreativo polifunzionale).

**AI - Attrezzature scolastiche**

Localizzate nel capoluogo e aggregate in un unico plesso, sono:

- a. Asilo nido;
- b. Scuola materna,
- c. Scuola primaria;
- d. Palestra comunale

**AR - Attrezzature di interesse comune civili e religiose**

Distribuite nelle diverse frazioni, sono:

- a. Chiesa di Santa Maria della Neve con casa parrocchiale e oratorio (Capoluogo)
- b. Chiesetta di Santa Rita (Massaua) con area giochi
- c. Cappella di Sant'Antonio da Padova (Massaua);
- d. Cappella di Santa Sofia

- e. Cappella di Sanvarese
- f. Cappella di Boschetto

**Obiettivi**

Razionalizzare e migliorare le interazioni e integrazioni funzionali tra le attività pubbliche o di interesse pubblico esistenti e previste.

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Adeguare la dotazione di servizi e attrezzature.

Favorire l'accessibilità pedonale e ciclabile in condizioni di elevata sicurezza, soprattutto per alcune categorie di utenze (es. scolastica).

**Regole funzionali**

Usi ammessi: S1, S2, S3, S4

Usi regolati: R1 (per alloggio del custode)

Parametri urbanistici ed edilizi

SL: 0,60 mq/mq. della SF

H max = 10,50 m (a meno di particolari altezze tecniche, rese necessarie per le caratteristiche degli edifici)

DC min. = 5,00 m

DS min. = 5,00 m

**VS - Attrezzature per lo sport****Caratteri**

Sono compresi gli spazi aperti e gli edifici accessori destinati allo svolgimento delle pratiche sportive e ricreative localizzati nel Capoluogo, con dotazione di campo da calcio a 11, campo da basket e spogliatoi.

**Obiettivi**

Riqualificare e potenziare gli impianti esistenti anche attraverso la creazione di un polo sportivo con l'ambito di trasformazione per servizi ATS1.

**Regole funzionali**

Usi ammessi: S5

Usi regolati: R1 (per alloggio del custode) fino a un massimo di 100 mq di SL, C3, S10, S9

**Parametri urbanistici ed edilizi**

SL = 0,30 mq/mq SF per gli impianti scoperti, non costituendo superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali coperture mobili di carattere stagionale

H max = 7,50 (a meno di particolari altezze tecniche, rese necessarie per le caratteristiche degli edifici)

DC min. = 10 m

DS min. = 5 m

**Prescrizioni specifiche**

È ammessa la costruzione di strutture provvisorie a carattere stagionale per la copertura di impianti sportivi in deroga alle distanze dai confini e dalla strada.

**VA – Aree verdi attrezzate****Caratteri**

Sono costituite da aree pubbliche o ad uso pubblico interne ai tessuti residenziali delle frazioni destinate allo svago, al gioco o alla socializzazione all'aria aperta.

**Obiettivi**

Incrementare le dotazioni di attrezzature (panchine, illuminazione, giochi bambini, ecc.) e di vegetazione (alberature, siepi).

Garantire le condizioni di presidio sociale e di incontro per la comunità, in grado di ospitare con flessibilità differenti pratiche d'uso: ricreative, collettive e individuali.

Disporre attrezzature e vegetazione in modo da garantire la visibilità dallo spazio pubblico all'intorno al fine di rafforzare il controllo sociale; potenziare il sistema di sorveglianza di tipo strumentale tecnologico.

Integrare gli spazi verdi aperti e urbani con gli altri servizi della città pubblica - come le attrezzature scolastiche, socioassistenziali e culturali, per migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza, attraverso un disegno del suolo unitario e coerente.

Consolidare e potenziare la funzione di stepping stones (frammenti di habitat seminaturale) utile alla connettività della Rete ecologica locale e alla permeabilità delle componenti naturali nel territorio urbanizzato.

Favorire l'accessibilità pedonale e ciclabile.

*Regole funzionali*

Usi ammessi: S6

Usi regolati: S9, S10, S11 l'edificazione è consentita esclusivamente per attrezzature di servizio (es. chioschi, servizi igienici)

#### **ST. Servizi tecnologiche e impianti**

*Caratteri*

Comprendono gli impianti di depurazione, le stazioni di accesso ai sottoservizi delle reti della distribuzione dell'elettricità, del gas, dell'acqua, del sistema fognario, degli impianti di gestione dei servizi ecologici, ecc.

*Obiettivi*

Integrare e mitigare nel paesaggio urbano ed extraurbano.

Usi ammessi: S7

*Parametri urbanistici ambientali*

Le costruzioni destinate ad attrezzature tecnologiche e impianti sono considerate volumi tecnici e perciò non computabili ai fini del calcolo della SL.

DC: senza limiti di distanza

H:

- a. 3,00 m, salvo l'altezza massima salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici accertati dall'Amministrazione comunale
- b. 1,00 m dal piano di campagna compreso il ripristino della terra (minimo 30 cm) nelle zone soggette a vincolo paesistico-ambientale o nei casi in cui l'Amministrazione comunale intenda salvaguardare particolari pregi da accertare previa presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

DS: le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30/12/1970

#### **H. Attrezzature cimiteriali**

*Caratteri*

Comprendono gli spazi e le pertinenze del cimitero comunale.

*Obiettivi*

Integrare i manufatti edilizi con il contesto e con le previsioni di ampliamento, sia sotto il profilo morfologico che paesistico.

Consolidare l'accessibilità pedonale e ciclabile, anche attraverso la realizzazione di zone attrezzate per la sosta.

*Regole funzionali*

Usi ammessi: S8

*Usi regolati:* S9, S10, C1, in costruzioni temporanee per la vendita di fiori, di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, nella zona di rispetto cimiteriale individuata nella tavola PR4 (Carta dei vincoli), previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

*Parametri urbanistici ambientali*

Le costruzioni destinate ad attrezzature cimiteriali e gli impianti accessori sono considerate volumi tecnici e perciò non computabili ai fini del calcolo della SL.

### Articolo 41 – Sistema della mobilità – Campi di competenza

1. La realizzazione delle previsioni del Documento di piano sul sistema della mobilità è rimandata ai progetti settoriali e specialistici, sia attraverso interventi preventivamente inseriti nella programmazione triennale delle opere pubbliche, sia mediante il concorso delle opere previste nei piani attuativi programmati dal Piano.
2. La definizione delle caratteristiche tecniche degli elementi che compongono il sistema della mobilità (strade, parcheggi, ecc.) è rimandata al DM 6792/2001 recante le *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*, alla DGR 8/3219 del 27/09/2006 e al *Regolamento edilizio comunale* vigente.
3. Il Piano dettaglia le caratteristiche tecniche e prestazionali delle infrastrutture individuate e le relative competenze.
4. La rete della viabilità locale, nonché la rete primaria dei percorsi ciclopedonali potrà inoltre essere prevista all'interno dei piani e dei programmi attuativi comunali, di raccordo e completamento dello schema di rete previsto dal Documento di piano e specificato nel Piano delle regole.

### Articolo 42 – Classificazione della viabilità

1. La classificazione della viabilità è definita dal Piano dei servizi sulla base dei tipi stradali individuati al titolo I dell'art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) del *Nuovo codice della Strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.) e alla sua interpretazione locale contenuta nell'elaborato PS3 Sistema della mobilità.
2. A partire dalla perimetrazione del centro abitato del comune di Torre d'Isola, la rete della viabilità è così classificata:
  - a. strade di tipo A : Autostrada A7 MI\_GE e Raccordo autostradale PV-Bereguardo
  - b. strade extraurbane secondarie di tipo C: SS 526 Esticino e SP 130 Riviere, anche nei tratti interni di attraversamento dei centri abitati delle frazioni;
  - c. strada locale extraurbana di tipo F SP 174
  - d. strade locali urbane di tipo F: viabilità comunale.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.), la distinzione in relazione agli enti proprietari della rete della viabilità che insiste sul territorio comunale di Torre d'Isola è la seguente:
  - a. strade statali, anche in concessione: Autostrada A7 MI\_GE, Raccordo autostradale PV-Bereguardo, SS 526 Esticino;
  - b. strade provinciali: SP 130 Riviere, SP 174;
  - c. strade comunali, tutte le restanti, ad eccezione di quelle locali private di accesso agli insediamenti.

### Articolo 43 – Isole ambientali

1. Il Piano attraverso il Piano dei servizi individua alcune frazioni del territorio comunale come *isole ambientali*, cioè come zone residenziali a velocità limitata (*zone 30 km/h*), su cui intervenire in fase operativa con specifiche soluzioni fisiche per la moderazione del traffico e la messa in sicurezza delle utenze deboli della strada, quali pedoni e ciclisti.
2. Le isole ambientali individuate sono le seguenti:
  - a. Sanvarese,
  - b. Sette Filagni,
  - c. Casottole,
  - d. Ca' de Vecchi
  - e. Torre d'Isola (capoluogo);
  - f. Campagna;
  - g. Massaua.
3. Le modalità di intervento sugli spazi fisici della strada sono rimandate ai vigenti *Regolamento edilizio comunale* e *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole*.

#### Articolo 44 - Rete dei percorsi ciclo-pedonali

1. La rete primaria dei percorsi ciclo-pedonali - schematicamente indicata negli elaborati DP12 Strategie del Piano, PS2 Servizi esistenti, previsioni di Piano e servizi ecosistemici, PS3 Sistema della mobilità e della rete dei percorsi ciclopedonali, PR2 Disciplina urbanistica - costituisce il sistema della mobilità dolce a servizio degli insediamenti, delle dotazioni territoriali, delle linee del trasporto pubblico, della fruizione degli ambiti a vocazione ambientale e paesistica, configurandosi come componente della Rete ecologica polivalente comunale.
2. Funzionalmente, la rete ciclopedonale locale si articola in due reticoli:
  - a. *Anello Verde*: la rete dei percorsi ciclabili di collegamento tra gli insediamenti, le cascine e le frazioni;
  - b. *Anello Blu*: la rete dei percorsi ciclabili di tipo turistico fruitivo nei territori naturalistici del Parco della Valle dei Ticino.
3. Tipologicamente, la rete ciclopedonale locale si articola in tre categorie:
  - a. percorsi ciclopedonali in sede protetta;
  - b. percorsi ciclopedonali in sede promiscua;
  - c. percorsi ciclopedonali su strada campestre (strade bianche).
4. Le indicazioni grafiche degli elaborati del Piano che riportano la rete ciclopedonale:
  - a. hanno valore di salvaguardia per quanto riguarda lo sviluppo e la localizzazione di massima dei percorsi e delle sue interconnessioni funzionali;
  - b. hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato, nonché le caratteristiche specifiche del percorso (sezione, materiali, raccordi, ecc.).
5. Le sezioni tecniche e le caratteristiche qualitative dei percorsi ciclopedonali sono specificate nel *Regolamento edilizio comunale* vigente e nei progetti di dettaglio, distinguendo opportunamente gli interventi nel contesto urbano rispetto a quelli nel territorio extraurbano e cicloturistici.
6. La realizzazione del disegno dell'*Anello Verde* comprende gli interventi sui ponti di scavalco del Raccordo Pavia-Bereguardo, per migliorare le condizioni di sicurezza delle utenze deboli, quali ciclisti e pedoni, rimandando al *Regolamento edilizio comunale* le modalità di intervento e alle fasi operative le soluzioni di dettaglio.
7. I percorsi ciclopedonali su strada campestre sono assimilati agli itinerari ciclopedonali ai sensi dell'art. 2 comma 3 F-bis - *Definizione e classificazione delle strade* del *Nuovo codice della strada* (DLgs 285/1992 e s.m.i.), ovvero tracciati che permettono il transito cicloturistico e pedonale essenzialmente a fini pubblici e ricreativi per la fruizione del paesaggio.
8. L'apertura di questi percorsi è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e i proprietari delle aree, allo scopo di regolamentarne gli usi e le reciproche tutele.
9. Appartiene al reticolo dei percorsi ciclopedonali anche il tracciato della *Via Francisca di Lucomagni*, antico tracciato romano-longobardo che è parte dei percorsi connessi alla *Via Francigena*.

#### Articolo 45 - Rete ecologica comunale

1. Il Piano definisce il disegno della Rete ecologica comunale REC negli elaborati DP13 Schema della rete ecologica comunale e PS4 - Carta della rete ecologica comunale, in conformità all'articolo II - 23 punto 6 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.
2. Il disegno della Rete ecologica comunale REC di Torre d'isola integra e sviluppa alla scala di dettaglio locale i progetti delle reti ecologiche sovracomunali e territoriali: la Rete ecologica regionale RER, la Rete ecologica provinciale REP, la Rete Verde provinciale, la Rete ecologica del Parco della Valle del Ticino.
3. Ai sensi dell'art. II- 23 comma 13 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia, attraverso il progetto della REC il Piano prevede:
  - a. la verifica dell'adeguatezza del quadro conoscitivo disponibile sulla base delle indicazioni fornite dal progetto di rete ecologica regionale e provinciale;

- b. il recepimento delle indicazioni di livello provinciale e loro precisazione alla scala comunale, coerenziandole con le indicazioni delle amministrazioni comunali limitrofe;
  - c. l'individuazione degli ambiti da sottoporre a regime di tutela e valorizzazione attraverso funzioni compatibili, coerentemente con la disciplina del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino;
  - d. la definizione di concrete azioni per attuare il progetto della REC, introducendo meccanismi di compensazione e convenzione;
  - e. l'individuazione degli ambiti e gli interventi ove realizzare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni urbanistiche di suoli agricoli nello stato di fatto;
  - f. l'individuazione degli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio generati dagli insediamenti, esistenti e previsti, anche di carattere infrastrutturale;
  - g. l'individuazione degli ambiti di intervento degli elementi di ricomposizione della rete ecologica, quali fasce tampone, macchie boscate, sistemi lineari di siepi arboreo-arbustive, sottopassi faunistici su suolo e lungo corpi idrici superficiali;
  - h. nelle aree di trasformazione che confinano con unità ecologiche riconosciute, la previsione di fasce di rispetto di almeno 20 metri di ampiezza con interventi naturalistici e interventi di naturalizzazione anche all'interno delle aree di trasformazione;
  - i. l'individuazione di varchi non edificati necessari a garantire la continuità delle connessioni ecologiche, indicando precise limitazioni alle attività edilizie, comprendendo tra queste gli interventi di cui all'art. 59, 60 e 62 della LR 12/2005 e s.m.i.
4. Il disegno della REC si attua attraverso interventi diretti da parte dell'amministrazione comunale e indiretti, anche ricorrendo a specifici accordi e convenzioni con le aziende agricole.
5. Il disegno della REC si attua attraverso il ricorso a specifici finanziamenti, quali:
- a. contributi comunitari indiretti Fondi FEASR del PSR Lombardia 2014-2020;
  - b. contributi generati dalla partecipazione a specifici progetti nazionali ed europei (es. LIFE)
  - c. contributi regionali ex art. 43 della LR 12/2005 e s.m.i. (fondo aree verdi) o similari;
  - d. erogazioni speciali di fondazioni bancarie;
  - e. fondi specifici gestiti dall'Ente Parco Ticino;
  - f. oneri comunali generati dalle Aree di trasformazione urbanistica;
  - g. fondo comunale in applicazione della compensazione ecologica preventiva.
6. Gli interventi realizzativi del disegno della REC dovranno essere supportati da idonei studi specialistici, finalizzati a definire i parametri morfologici, gli obiettivi specifici e funzionali, la scelta delle specie vegetali idonee da impiantare e il piano di manutenzione.
7. Le modalità tecniche di realizzazione e gestione degli elementi della REC sono rimandate ai vigenti *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole* e *Regolamento edilizio comunale*.
8. Gli interventi realizzativi o manutentivi degli elementi esistenti potranno essere oggetto di specifici Accordi e Convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le aziende agricole.
9. Il materiale vegetale impiegato in rimboschimenti, rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere autoctono, conforme e certificato ai sensi dell'art. 51 del Regolamento *Norme forestali regionali* n. 5/2007 di cui all'art. 11 della LR 27/2004 *Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*.

#### **Articolo 46 – Varchi della permeabilità ecologica da salvaguardare**

1. Il Piano individua negli elaborati DP12 Strategie del piano, PS2 Servizi esistenti, previsioni di Piano e servizi ecosistemici e PR2 Disciplina urbanistica, i varchi di permeabilità ecologica e ambientale comunale da mantenere o deframmentare, finalizzati alla realizzazione del disegno della REC, ai sensi dell'art. II – 47 del PTCP vigente.

2. I varchi della permeabilità ecologica e ambientale hanno lo scopo di arginare ed evitare la saldatura degli edificati delle frazioni, coerentemente con i criteri metodologici per la pianificazione comunale nelle zone di iniziativa orientata, ai sensi dell'art. 12 comma 12.IC.3 del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
3. I varchi della permeabilità ecologica e ambientale comprendono i varchi di permeabilità residuale da salvaguardare ai sensi dell'art. II – 47 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.
4. I varchi sono costituiti da spazi aperti prevalentemente agricoli nello stato di fatto e di diritto e liberi da edificazioni.
5. Il Piano prevede il mantenimento e il consolidamento dei varchi allo scopo di limitare e controllare gli episodi isolati di diffusione insediativa - anche di tipo agricolo - che concorrono alla frammentazione all'erosione dello spazio naturale non urbanizzato.
6. In alcuni casi, il mantenimento dei varchi è la condizione essenziale per la predisposizione di interventi che concorrono alla formazione della rete ecologica locale e sovralocale (connessioni e corridoi ecologici).
7. I varchi consentono la continuità tra i principali elementi strutturali della Rete ecologica comunale; il Piano in particolare prevede:
  - a. che nei varchi tra il sistema insediativo e quello rurale negli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di piano, gli interventi devono garantire il mantenimento di spazi idonei e adeguatamente dotati di linee di naturalità sufficienti a svolgere il ruolo di punti di passaggio per la biodiversità (siepi, filari alberati, ecc.);
  - b. che nei varchi in prossimità di barriere infrastrutturali, devono essere previsti punti e linee di permeabilità (es. sottopassi faunistici, cespuglieti e arbusteti di mascheramento, macchie di appoggio, ecc.);
8. Negli ambiti individuati come varchi è vietata qualunque costruzione, anche sotterranea.

#### **Articolo 47 - Elementi di deframmentazione**

1. Il Piano individua gli elementi che concorrono alla riduzione della continuità ambientale generata dalla presenza di barriere fisiche infrastrutturali.
2. I sottopassi faunistici esistenti lungo il Raccordo Pavia-Beregardo (dettagliati nello *Studio di Incidenza* allegato al Piano) costituiscono elementi di deframmentazione da conservare, consolidare e potenziare.
3. È vietata qualsiasi attività o opera che possa pregiudicarne la funzione, tra cui la rimozione degli imbocchi, dei deflettori, delle fasce arbustive di mascheramento e delle macchie di appoggio.

#### **Articolo 48 - Fasce tampone**

1. Il Piano individua gli ambiti del territorio comunale ove orientare il consolidamento e la formazione di fasce tampone, o fasce buffer, nastri arboreo-arbustivi ad andamento lineare continuo o discontinuo che si sviluppano lungo canali, fossi, scoline, rogge o altri corsi d'acqua con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale territoriale.
2. Le fasce tampone concorrono alla formazione dei corridoi ecologici della Rete ecologica polivalente comunale.
3. Le fasce tampone assumono i seguenti obiettivi principali:
  - a. contenimento dell'erosione delle sponde dei corsi d'acqua;
  - b. luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna selvatica;
  - c. ombreggiamento dei corsi d'acqua con riduzione della temperatura e aumento dell'ossigeno disciolto;
  - d. ombreggiamento dei percorsi ciclopedonali laddove presenti;
  - e. azione frangivento;
  - f. quinte vegetali con funzione di mitigazione e filtro tra gli insediamenti e il paesaggio agricolo e naturale circostante.
4. Le fasce tampone boscate possono essere ricondotte a tre tipologie:

- a. formazioni monofilare (in prevalenza siepi arbustive e filari);
- b. formazioni plurifilari (siepi composte sia da arbusti che da alberi e disposte su più file);
- c. bande boscate.

5. La larghezza delle fasce tampone disposte lateralmente ai canali può essere variabile da pochi metri (3-5 m) sino a 10-15 m, in rapporto agli obiettivi da ottenersi e alla disponibilità di superficie utile. In relazione alle esigenze ed alle aspettative si potranno scegliere alcune specie piuttosto che altre ed utilizzare diversi moduli di impianto. In particolare, alle specie arbustive sono generalmente demandate le funzioni tampone e naturalistica mentre alla componente arborea la funzione produttiva. La piantumazione di tali aree può essere realizzata con specie caratteristiche degli ambienti umidi, come Ontano nero (*Alnus glutinosa*) e Salice bianco (*Salix alba*). Nella fascia più esterna, dove il substrato risulta meno marcatamente igrofilo, potranno essere introdotte specie mesofile, dominate dalla Farnia, seguita da alcune specie minoritarie, tra le quali il Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), l'Olmo minore (*Ulmus minor*), l'Acer campestre (*Acer campestre*) e il Ciliegio selvatico (*Prunus avium*).

6. Le modalità tecniche di realizzazione delle fasce tampone di cui al presente articolo sono rimandate ad uno specifico allegato del *Regolamento edilizio* e del *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole vigenti*.

### Articolo 49 - Tutela del patrimonio arboreo

1. Oltre alle alberature monumentali sottoposte a specifica tutela di cui all'art. 32 delle presenti disposizioni, sono oggetto di tutela anche le alberature che sorgono in aree pubbliche e private, all'interno del Sistema insediativo e del Sistema ambientale e rurale del Piano.

2. Allo scopo di conseguire la conservazione dei valori naturalistici, ambientali, paesistici presenti sul territorio, è vietato il taglio a raso delle alberature autoctone esistenti, salvo quelli legati alla pioppicoltura.

3. In particolare, negli ambiti agricoli di cui al Titolo settimo delle presenti Disposizioni di attuazione, è vietato sia l'abbattimento delle formazioni lineari campestri che degli esemplari isolati. Gli interventi devono essere finalizzati esclusivamente alla conservazione e al ripristino.

4. L'abbattimento delle alberature esistenti di tipo ornamentale o di interesse paesistico (filari, esemplari isolati in aree agricole) con tronco superiore a 20 cm rilevato a 1 m lineare dal colletto è consentito soltanto nei casi di pubblico interesse o per gravi problemi fitosanitari. L'abbattimento deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, acquisito il parere della Commissione comunale per il paesaggio.

5. In fase di realizzazione dei nuovi impianti arborei o arbustivi devono essere rispettate le seguenti distanze dai confini, nel rispetto dell'art. 892 del Codice civile:

DC:

- a. alberi di alto fusto 3 m;
- b. arbusti, siepi, alberi da frutto 0,50 m.

6. Le modalità tecniche di intervento di cui al presente articolo sono rimandate ad uno specifico allegato del *Regolamento edilizio comunale* e del *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole vigenti*.

### Articolo 50 - Visuali paesaggistiche

1. Il Piano individua negli elaborati PS2 Servizi esistenti, previsioni di piano e servizi ecosistemici, PR2 Disciplina urbanistica e DP14 Carta condivisa del paesaggio le visuali/coni visivi da preservare, allo scopo di assicurare le vedute più significative dallo spazio aperti e pubblico verso gli elementi e le emergenze storiche e paesaggistiche.

2. Le visuali individuate sono:

- a. via Riviera verso la vallata del fiume Ticino, nel tratto tra le frazioni Capoluogo e Sanvarese e verso la scarpata morfologica della valle fluviale, anche in considerazione del vincolo di Bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136 c.1 lett c) e d) del Dlgs 42/2004;

- b. verso il filare alberato e il campanile della Chiesa di Santa Maria della Neve, con vista lungo via Riviera dalla frazione di Massaua e da via Scaldasole;
  - c. da Cascina Santa Sofia e dalla cuspide del terrazzo fluviale;
  - d. dal cosiddetto “belvedere” sul fiume Ticino all’altezza degli insediamenti di Casottole e Sette Filagni;
  - e. dalla SS 526 verso il Dosso del Boschetto;
  - f. le viste dagli spazi pubblici verso Cascina Grande, Barchette, Conca all’interno del paesaggio della campagna circostante;
  - g. le viste verso gli alberi monumentali, dagli spazi pubblici e dalle rogge di valenza ambientale e paesaggistica, con i relativi manufatti idraulici;
  - h. le viste verso la torre dell’acquedotto del Capoluogo, che costituisce un landmark riconosciuto dalla comunità.
3. Qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi previsto e ammessi dal Piano dovrà obbligatoriamente garantire il mantenimento di tali vedute/coni visivi.
4. La posa in opera di cartellonistica, informativa e commerciale nonché la segnaletica pubblicitaria di tipo luminoso lungo le visuali e coni ottici è vietata.
5. Tutti gli interventi che interferiscono con le vedute/coni visivi individuate sono sottoposti ad autorizzazione paesistica.

### Articolo 51 - Tracciati storici

1. Con riferimento all’articolo 26 del PPR e degli articoli II-31, II-39 e II-40 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia, il Piano, nelle tavole DP 14 Carta del paesaggio e PR5 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi individua i tracciati storici territoriali, quali:
- a. la viabilità di interesse panoramico, il tracciato della SP 130 Riviera;
  - b. il tracciato guida paesaggistico e di interesse panoramico di collegamento tra Pavia e Bereguardo ;
  - c. il percorso per la fruizione tematica del Raccordo Pavia-Bereguardo;
  - d. Via Francisca del Lucomagno
2. Lungo i tracciati di cui al precedente comma, il Piano prevede la conservazione, se presenti, dei manufatti originari come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filari alberati o ogni altro ogni altro elemento che sia testimonianza della storicità del tracciato.
3. Le opere e gli interventi (nuovi edifici o manufatti anche agricoli, infrastrutture viarie, collegamenti ciclabili, ecc.) che producono modifiche sul paesaggio esistente sono sottoposti a parere della Commissione comunale per il paesaggio.
4. Sono comunque salvaguardate le grandi visuali e i coni ottici, anche attraverso l’esclusione della collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell’ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell’ambiente circostante.

### Articolo 52 - Aree di rischio archeologico

1. Negli ambiti che ricadono negli areali di interesse archeologico individuati nell’elaborato PR4 Carta dei vincoli, ogni attività trasformativa - urbanistica o edilizia - che comporti scavi di profondità superiore a 50 cm, anche ai fini dell’esecuzione di indagini geologiche dirette, è sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia, ai sensi dell’articolo II – 30 delle normative di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.

### Articolo 53 – Banca della Terra

1. In attuazione dei principi e dei criteri dell’articolo 31 della LR 30/2014 è istituito *l’Inventario comunale dei terreni pubblici e privati - Banca della Terra*, dove i proprietari o gli aventi diritto dei

terreni agricoli si dichiarano disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta, ai fini della loro rimessa a coltura.

2. A cadenza annuale, l'Amministrazione comunale provvede:

- a. a fornire adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati incolti o abbandonati;
- b. a inviare le richieste formali ai proprietari e agli aventi diritto di disponibilità a poter iscrivere il loro terreno negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;
- c. a iscrivere alla *Banca della Terra Lombarda* i terreni per i quali i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato la disponibilità per la loro temporanea assegnazione ai fini della rimessa a coltura;
- d. a trasmettere a Regione Lombardia i dati per l'aggiornamento della *Banca della Terra Lombarda*, nelle modalità stabilite dalle norme e dai regolamenti vigenti.

## Titolo Sesto

### SISTEMA INSEDIATIVO

---

#### Articolo 54 – Sistema insediativo del Tessuto urbano consolidato - TUC

1. Concorrono a definire il *Sistema insediativo del Tessuto Urbano Consolidato - TUC*:

- a. *il tessuto e insediamenti prevalentemente residenziali di matrice storica e rurale;*
- b. *il tessuto prevalentemente residenziale;*
- c. *gli insediamenti rurali in ambito urbano;*
- d. *il tessuto per attività produttive di beni e servizi;*
- e. *il verde privato e ambientale.*

2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione all'interno del sistema insediativo del TUC devono garantire la realizzazione di idonee opere di fognatura, secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 della LR 62/85. Tutti i reflui dovranno confluire nei sistemi di collettamento e depurazione, secondo quanto previsto dal DLgs 152/99.

3. Gli interventi edilizi all'interno del sistema insediativo del TUC devono rispettare e garantire i principi di invarianza idraulica e idrologica, nei casi e secondo le modalità previste dal *Regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017 recante i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica*, ai sensi dell'art. 58 bis della LR 12/2005 e s.m.i.

4. Gli interventi edilizi di nuova costruzione all'interno del sistema insediativo del TUC, di fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, etc.) dovranno essere progettati e realizzati secondo criteri costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al radon.

#### Articolo 55 – Sistema insediativo esterno al perimetro delle zone di iniziativa comunale IC

1. Concorrono a definire il *Sistema insediativo esterno al perimetro delle zone IC* del PTC del Parco regionale:

- a. *gli insediamenti residenziali di matrice storico rurale o urbana;*
- b. *gli insediamenti rurali dismessi individuati dal Piano.*

#### Articolo 56 – Perimetro dei Nuclei di antica formazione

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della LR 12/2005 e s.m.i., il perimetro dei *Nuclei di antica formazione - NAF* comprende:

- a. *i nuclei storici;*
- b. *i tessuti edilizi realizzati anche in sostituzione delle preesistenze storiche;*
- c. *gli spazi aperti interclusi e quelli ad uso pubblico,*

2. I NAF ricadono sia all'interno che all'esterno del perimetro delle zone IC, riguardando gli insediamenti agricoli o di matrice agricola.

3. I NAF costituiscono ambito di applicazione degli indirizzi del PTCP vigente, articolo II – 24.

4. I NAF corrispondono alle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della LN 457/78.

*Classificazione edifici interni al perimetro IC*

Si rimanda al successivo art. 57 Tessuto prevalentemente residenziale di matrice storica e rurale

*Classificazione edifici esterni al perimetro IC*

Edifici di tipo A: edifici di interesse storico-architettonico esterni al perimetro delle zone IC:

- a. *con vincolo diretto* (art. 10 DLgs 42/2004):
  1. Chiesetta di Santa Sofia

**Edifici di tipo B:** edifici di interesse storico-testimoniale e tipologico che conservano i caratteri originari ed esterni al perimetro delle zone IC:

- a. Cascina Carpana;
- b. Cascina Barchette;
- c. Cascina Boschetto;
- d. Cascina Gaggiola;
- e. Cascina Scaldasole;
- f. Cascina Conca;
- g. Mulino della valle;
- h. Insediamenti originari di Santa Sofia;

**Edifici di tipo C:** edifici di recente costruzione, superfetazioni degli insediamenti del precedente elenco ed esterni al perimetro delle zone IC:

*Modalità di attuazione e prescrizioni*

1. Nei NAF, per gli edifici interni alle zone di iniziativa comunale orientata IC, si applicano le disposizioni specifiche del tessuto di appartenenza individuato dal Piano.
2. Nei NAF, per gli edifici esterni alle zone di iniziativa comunale orientata IC si applicano le norme di attuazione del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del PCT del Parco Naturale della Valle del Ticino, nonché le prescrizioni contenute negli strumenti e nei regolamenti di attuazione, tra cui:
  - a. il *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi*, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della DCR n. VII/919 del 26/3/2003 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della DGR n. VII/5983 del 2/8/2001;
  - b. l' *Abaco delle tipologie rurali*;
  - c. il *Documento di indirizzi e criteri per la ristrutturazione di edifici crollati o demoliti* ex articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 e s.m.i., approvato con DCG dell'Ente Parco n. 126 del 5/11/2014.

## **Articolo 57 - Tessuto prevalentemente residenziale di matrice storica e rurale**

*Caratteri*

1. Il tessuto comprende gli insediamenti residenziali di matrice storica, entro le zone di iniziativa comunale orientata IC e il perimetro dei Nuclei di antica formazione\_NAF, che evidenziano la presenza di episodi di valore storico e testimoniale con caratteri tipologici e morfologici originari.
2. Generalmente, il tessuto è strutturato a partire dagli insediamenti di complessi cascinali agricoli recuperati ad usi residenziali. L'impianto definisce cortine edilizie lungo viabilità locali o territoriali, con manufatti che non superano i tre piani fuori terra, a carattere prevalentemente residenziale. In alcuni casi, i piani terra degli edifici ospitano esercizi commerciali di vicinato.

*Obiettivi*

1. Salvaguardia dei beni storico- culturali, con la valorizzazione dei luoghi simbolo della storia e della memoria di Torre d'Isola, conformemente all'art. 17.5 delle norme di attuazione del PTC del Parco regionale della Valle del Ticino vigente.
2. Tutela attiva degli insediamenti storici delle frazioni e di quelli sparsi nel territorio (come le cascine) finalizzata al recupero funzionale e all'adattamento agli standard normativi e agli obiettivi di confort, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, materiche, costruttive, tipologiche e degli edifici e degli impianti insediativi originari (funzioni e organizzazioni degli spazi aperti, corti, ecc.), mantenendo i caratteri distintivi rispetto al contesto, impedendo l'effetto di mimetizzazione e "annegamento" nel tessuto edilizio contiguo.
3. Favorire il contenimento e il potenziamento di usi complementari alla residenza, come elemento che concorre alla socialità, alla sicurezza, alla qualità e la vitalità ai sensi dell'art. IV – 20 comma 1 punto b) delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia vigente.

4. Rafforzare e potenziare la presenza dei piccoli esercizi commerciali di prossimità all'interno delle frazioni, curando il rapporto con il contesto residenziale e le condizioni di coabitazione.

#### *Classificazione*

*Edifici di tipo A: edifici di interesse storico-architettonico interni al perimetro zone IC:*

con vincolo diretto (art. 10 Dlgs 42/2004):

- a. Villa Morelli ex Botta Adorno con rustici e parco (frazione Capoluogo)
- b. Chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve (frazione Capoluogo)
- c. e indiretto
- d. Municipio
- e. Chiesetta e cappella di Massaua;
- f. Chiesetta Sanvarese

*Edifici di tipo B edifici di interesse storico-testimoniale e tipologico che conservano i caratteri originari ed interni al perimetro delle zone IC:*

- a. Cascina Cassinetta e strutture abbandonata dell'antica ghiacciaia ;
- b. Cascina Sanvarese;
- c. Cascina Campagna;
- d. Complesso degli insediamenti di origine rurale di Sanvarese;
- e. Complesso degli insediamenti di origine rurale di Casottole;
- f. Complesso insediamenti di origine rurale di Settefilagni;
- g. Complesso degli insediamenti di origine rurale di Carpana;
- h. Complesso degli insediamenti di origine rurale di Ca' de Vecchi;
- i. Complessi degli insediamenti lungo via delle Riviere (SP 130) "Poligono dei minatori" o "Fabbrica delle carrozze".

*Edifici di tipo C: edifici di recente costruzione, superfetazioni degli insediamenti del precedente elenco.*

#### *Modalità di attuazione*

Edifici di tipo A: interventi edilizi diretti MO, MS, RS, DE (solo superfetazioni)

Edifici di tipo B: interventi edilizi diretti MO, MS, RS, RC, RE1, DE (solo superfetazioni)

Edifici di tipo C: interventi edilizi diretti MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, DE, DR, AM

Gli interventi edilizi nel Tessuto prevalentemente residenziale di matrice storica sono in via prioritaria di tipo diretto.

Gli interventi edilizi conformi alle presenti norme e di tipo RE2, RE3, DR, AM sono subordinati al rilascio del Permesso di costruire convenzionato, di cui all'art. 20 delle presenti Disposizioni di attuazione del Piano.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ambiti da assoggettare a Piano di recupero, che per caratteristiche storiche, morfologiche e tipologiche richiedono un intervento unitario.

Negli interventi edilizi nel tessuto storico, alle richieste di titolo abilitativo deve essere obbligatoriamente allegata una idonea documentazione di analisi storica, tipologica e materica, che individui le caratteristiche dell'edificio (tecniche costruttive, elementi di pregio, soluzioni strutturali, ecc.) e del contesto di riferimento, come specificato nel Regolamento edilizio comunale vigente.

#### *Regole funzionali*

Usi ammessi: R1, R2, TU1, TU2

Usi regolati: TU3, C1, C2 (limitatamente alla frazione di Cassinetta), C4, S3 subordinati a PCC

#### *Parametri urbanistici*

IF: esistente

H: esistente

SCOP: esistente

SP: esistente

Nel caso di interventi edilizi che prevedono modifiche a volumi e sagome esistenti, sono consentite variazioni a SCOP e SP esistenti.

DC:

con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2 e RE3, pari all'esistente  
 con DR, AM e NE, quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;  
 con NE o AM di costruzioni accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio principale se l'edificio preesistente di altra proprietà è posto sul confine, è consentita l'edificazione in aderenza (con accordo tra proprietari) e l'edificazione a una distanza non inferiore a 1,50 m dal confine.

DS:

con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, RE3 pari all'esistente pari all'esistente  
 con DR, NE pari a 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 5,00 m.  
 con DR, NE pari a 7,50 m con carreggiate di larghezza > 5,00 m.

DE:

altezza del fabbricato più alto e comunque inferiore a 10 m;  
 nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;  
 è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF:

con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, RE3 pari all'esistente  
 con interventi di DR, AM e NE pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3 m

Nel caso di RE3, NE:

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni generali*

*Coperture*

1. La sostituzione dei manti di copertura degli edifici esistenti deve prevedere l'impiego di materiali idonei al fine di non alterare l'aspetto originario.
2. L'introduzione di lucernari, abbaini dovrà limitarsi al raggiungimento delle condizioni di agibilità previste dalle norme vigenti.
3. È vietata la formazione di terrazzi nello sviluppo di falda.
4. La misura dell'oggetto di gronda e il materiale di sottogronda dovrà essere rapportato al tipo di fabbricato e, nel caso di interventi sull'esistente, alla dimensione e ai materiali rilevati.
5. È vietato l'impiego di elementi di lattoneria (mantovane, converse, ecc.) sovradimensionate e realizzate con materiali riflettenti.
6. I canali di gronda e i pluviali esterni dovranno essere in metallo verniciato o rame.
7. L'installazione di pannelli fotovoltaici o di pannelli solari per la produzione di acqua calda deve privilegiare orientamenti e posizioni di installazione non visibili dallo spazio pubblico, compatibilmente con i limiti di irraggiamento indispensabili per il corretto funzionamento dei sistemi installati.
8. È ammessa unicamente l'installazione di pannelli fotovoltaici con integrazione architettonica nelle strutture edilizie, nel rispetto delle caratteristiche geometriche della falda.
9. È vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria con apparecchi di accumulo posizionato in copertura.

*Cortina edilizia*

1. Gli interventi edilizi totali o parziali sulle facciate, anche di tipo semplicemente manutentivo, devono attenersi ai seguenti criteri:
  - a. nel caso di cortine edilizie formate dall'accostamento di edifici, anche se appartenenti al medesimo proprietario, il trattamento cromatico del supporto (intonaco) deve

consentire la lettura autonoma, evitando il ricorso alla stessa tinta ma nella gamma cromatica delle terre chiare;

- b. nel caso di interventi anche parziali sullo stesso edificio (a cortina o isolato), si deve mantenere l'unitarietà cromatica.

2. Nel caso di interventi su cortine esistenti è ammessa la modifica dell'altezza a condizione che essa non superi quella degli edifici confinanti.

3. È vietato il ricorso a pilotis e porticati lungo il filo stradale.

4. Nel caso di sostituzione edilizia, la disposizione dei corpi di fabbrica dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio interno alla corte.

#### *Aperture e serramenti*

1. È ammessa l'apertura di nuove finestre al fine di rendere abitabili o agibili i locali, nel rispetto delle proporzioni e delle caratteristiche originarie dell'edificio o, laddove queste siano andate perse, nel rispetto dei caratteri tradizionali dell'edificio.

2. La modifica delle aperture esterne esclude la formazione di balconi sulla facciata verso strada e sulle facciate laterali.

3. Gli interventi devono garantire il mantenimento dell'identità figurativa dell'edificio esistente, dei rapporti proporzionali delle aperture (altezza/larghezza) e della loro composizione nelle facciate (rapporto pieni vuoti, allineamenti).

4. Negli Edifici di tipo B e C è ammessa la formazione di aperture al piano terreno per l'insediamento di attività commerciali e terziarie, nel rispetto delle funzioni ammesse.

5. È vietata l'apertura generalizzata di vetrine e con dimensioni eccessive tali da comportare l'alterazione del rapporto tra la strada e l'edificio.

6. Per le porte e le finestre dovrà essere posta attenzione:

- a. al rapporto tra la specchiatura delle vetrate e la dimensione dei telai;
- b. alle soglie e ai davanzali, che dovranno essere di disegno semplice;
- c. ai materiali dei serramenti, evitando il ricorso a alluminio anodizzato, pvc, legnami a vista
- d. ai colori dei serramenti;
- e. ai vetri, evitando vetri altamente riflettenti;
- f. ai sistemi di oscuramento, che dovranno essere ad anta piena o persiana o a pacchetto, con adeguati sistemi a scorrimento o a pacchetto al piano terra;
- g. alle eventuali barriere contro gli insetti (zanzariere), che dovranno essere coerenti con il disegno del serramento.

7. I portoncini di ingresso sia pieni sia a vetro sono ammessi solo in legno naturale o verniciato, con pedate di ingresso realizzate in pietra naturale rustica non lucidata, escludendo ogni tipo di marmo.

#### *Paramenti murari e intonaci esterni*

1. Negli interventi conservativi i paramenti murari e gli intonaci esterni si dovranno ripristinare facendo uso di malte a base di calce o silicati tecnologie tradizionali; è vietato l'uso di intonaci plastici o con inerti granulari come il quarzo o similari, escludendo trattamenti graffiati, a buccia d'arancia o simili.

2. È ammesso l'uso di mattoni faccia a vista purché faccia parte della struttura muraria e dell'originaria composizione della facciata.

3. Le tinte saranno da stabilire sulla base della gamma cromatica delle terre chiare e comunque definita dall'Ufficio tecnico comunale.

4. Le scelte di tonalità cromatica (intonaci, rivestimenti, serramenti, canali di gronda, ecc.) dovranno ripetere l'esistente, se filologicamente accertato.

5. Le zoccolature delle facciate non dovranno avere altezza superiore a 1,00 m e comunque adattarsi al contesto storico esistente. Esse dovranno anche essere realizzate in pietra naturale a spacco oppure intonacate.

#### *Elementi costruttivi e decorativi*

1. È vietata la rimozione di elementi costruttivi e decorativi di rilievo presenti nei manufatti oggetto di intervento, quali volte, affreschi, camini, ecc.

#### *Impianti*

1. Gli elementi impiantistici (come i contatori gas o acqua, tubazioni, ecc.) non dovranno, nel limite del possibile, essere collocati sulle murature prospicienti la pubblica via; i contatori dovranno comunque essere inseriti in apposita nicchia con anta di chiusura a raso muro, eseguite in ferro e verniciati nei colori tradizionali.

#### *Spazi interni comuni e cortili*

1. Gli spazi pertinenziali scoperti, costituenti normalmente corti o cortili, se ineditati, devono essere mantenuti tali.

2. Le pavimentazioni di questi spazi, nonché quelle degli androni, dei passaggi carrai e pedonali, devono essere realizzate utilizzando materiali tradizionali (es. acciottolati, pavé) o prato.

3. È vietata la formazione di pavimentazioni con battuto di cemento, asfaltature, o qualunque altro tipo di pavimentazione in contrasto con i caratteri originari presenti dei NAF.

4. All'interno dei cortili di matrice rurale è vietata la costruzione di recinzioni.

5. È ammessa la sostituzione di recinzioni esistenti purché le nuove non superino l'altezza massima di ml 1,40, siano realizzate con cancellate in ferro aperte (rapporto di apertura pari al 75%).

6. Sono ammesse, in sostituzione alle recinzioni esistenti, recinzioni con paletti e rete metallica, sempre dell'altezza massima di ml 1,40, a condizione che siano mascherate da siepe sempreverde.

7. Le recinzioni di confine esistenti costituenti cortina continua con gli edifici contigui devono essere mantenute e, in caso di ricostruzione, devono essere impiegati materiali e lavorazioni tradizionali, escludendo il prefabbricato in calcestruzzo e il calcestruzzo liscio a vista.

8. Sono vietate le recinzioni che impediscano la vista del panorama in presenza di scarpate morfologiche e vedute che si aprono verso la vallata del fiume Ticino, gli spazi aperti agricoli, le significative emergenze architettoniche o arboree.

#### *Autorimesse*

1. Compatibilmente alle modalità di intervento degli edifici e le prescrizioni specifiche, è ammessa la realizzazione di spazi per autorimesse a servizio delle abitazioni e delle attività.

2. In particolare, è ammessa la realizzazione di autorimesse nei locali ai piani terra senza specifica destinazione d'uso, sempre che le opere necessarie per l'utilizzo non siano in contrasto con le caratteristiche architettoniche dell'edificio e con la viabilità.

3. Gli ingressi alle autorimesse dovranno prevedere portoni che si inseriscano armonicamente nella composizione della facciata, con tavole di legno naturale o metallo verniciato a tonalità scure.

4. Alle autorimesse di nuova formazione è vietato l'accesso diretto dalle pubbliche vie.

5. Negli spazi scoperti interni di pertinenza è ammessa la realizzazione di strutture di copertura non praticabili e destinate al ricovero di veicoli.

#### *Cartellonistica e insegne*

1. Fatte salve le disposizioni del Nuovo Codice della strada in materia, la posa in opera di cartellonistica informativa e commerciale, di insegne e di iscrizioni dovrà essere tale da non essere di nocumento al paesaggio urbano. In particolare, dovrà essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei coni ottici e degli edifici storici del Capoluogo.

2. È vietata la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni, il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente urbano di riferimento.

3. La segnaletica pubblicitaria di tipo luminoso è vietata nel caso, per dimensione e forma, interferisca con la lettura e la percezione dei profili edilizi dell'ambito del tessuto storico.

4. Le insegne poste nei fronti pubblici degli edifici, devono avere disegno semplice ed essere collocate all'interno dei vani di porte, portoni, finestre e vetrine.

#### *Prescrizioni specifiche*

1. Le disposizioni di cui al Capo I Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti della LR 12/2005 e s.m.i. non si applicano agli Edifici di tipo A e B.

## **Articolo 58 - Tessuto prevalentemente residenziale**

### *Caratteri*

Comprende gli insediamenti realizzati in epoca più recente formazione rispetto al tessuto storico.

Il tessuto residenziale distribuito in tutte le frazioni ad eccezione dei Cassinetta è configurato in forma di addizione ai nuclei storici delle frazioni e delle cascine.

La principale caratteristica delle insulae residenziali è quella di confinare le pratiche abitative all'interno del proprio lotto edificato e di ricercare un isolamento verso l'esterno, allo scopo di aumentare privacy e sicurezza.

Questa condizione urbana di schiacciamento sullo spazio privato – dalla casa monofamiliare alla bifamiliare, alle tipologie a schiera – generano una riduzione della qualità funzionale dello spazio esterno, quello pubblico, che spesso è privo di dotazioni pubbliche e luoghi di incontro: dai marciapiedi lungo le strade locali agli spazi aperti attrezzati con panchine, ecc.

Gli edifici presentano generalmente un buono stato di conservazione e spesso sono dotate spazi esterni di pertinenza dotati di significative coperture vegetali.

### *Obiettivi*

Per il tessuto edilizio prevalentemente residenziale della città consolidata il piano si pone l'obiettivo di confermare gli usi in atto, agevolando gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze abitative, favorire il potenziamento della qualità ecologica (rinverdimento, permeabilizzazione, ecc.) degli spazi aperti di pertinenza dei tessuti residenziali esistenti, introdurre incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici.

Nei lotti di completamento, l'obiettivo è quello di prevedere nuove costruzioni volte da un lato ad integrarsi con gli ambienti insediativi esistenti, conformandosi rispetto alle altezze e ai materiali urbani circostanti.

### *Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, RE4, DE, DR, AM, NE

### *Regole funzionali*

Usi ammessi: R1, R2,

Usi regolati: TU1, TU2, TU3, C1, C2, C4, S3

Gli usi regolari sono subordinati a

- a. Studio di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;
- b. Permesso di costruire convenzionato;
- c. Nei parcheggi pubblici a servizio delle funzioni, gli stalli per la sosta e gli accessi devono essere separati da quelli per i residenti.

### *Parametri urbanistici*

IF: il maggiore tra IF esistente e 0,40 mq/mq

H: max 10,50 m o esistente; se in cortina edilizia è consentito l'allineamento alla linea di gronda dei fronti degli edifici adiacenti.

P. max 3 piani fuori terra

SP: 30% SF

IC: 50% SF

DC:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC, RE1, RE2 e RE3, pari all'esistente
- b. con DR, AM e NE, quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;
- c. con NE o AM di costruzioni accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio principale se l'edificio preesistente di altra proprietà è posto sul confine, è consentita

l'edificazione in aderenza (con accordo tra proprietari) e l'edificazione a una distanza non inferiore a 1,50 m dal confine.

DS:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, pari all'esistente;
- b. con RE3, AM, DR, NE pari a 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 5,00 m;
- c. con RE3, AM, DR, NE pari a 7,50 m con carreggiate di larghezza > 5,00 m.

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non superiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, pari all'esistente;
- b. con RE3, AM, DR, NE pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

Nel caso di RE3, AM, NE:

- a. DA: 2 alberi/100 mq
- b. Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
2. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
3. Sono vietate le recinzioni che impediscano la vista del panorama in presenza di scarpate morfologiche e vedute che si aprono verso la vallata del fiume Ticino, gli spazi aperti agricoli, le significative emergenze architettoniche o arboree.

## **Articolo 59 - Tessuto per attività produttive di beni e servizi**

*Caratteri*

Nel territorio comunale, gli spazi produttivi e artigianali si concentrano nella frazione di Cassinetta, che si configura oggi come un grande aggregato di ampi capannoni e piazzali – non tutti nel loro pieno utilizzo – disposti lungo le strade di lottizzazione su cui si affacciano diverse attività economiche. Episodi di insediamenti di tipo artigianale si riscontrano nella frazione di Casottole.

*Obiettivi*

Ampliare il ventaglio delle destinazioni funzionali realizzabili rispetto all'esistente.

*Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, RE4, DE, DR, AM, NE

*Regole funzionali*

Usi previsti: P1, P1, P2, P3, P4, T1, T2, C1, C3, C4, C5, C6, C7

Usi regolati: R1 per ogni unità locale purché non superiore a 150 mq di SL e 15% della SL principale. Questa superficie è da considerarsi come parte integrante della SL complessiva e gravata da vincolo pertinenziale, esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese del presentatore dell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo.

La previsione di nuove attività con usi prevalenti P3-Logistica e stoccaggio deve essere conforme con quanto disposto dall'art. IV-18 e – nel caso di insediamenti con SL maggiore di 10.000 mq – e dall'art. I-14 del PTCP vigente.

*Parametri urbanistici*

IF = IF esistente + 10% della SL esistente alla data di adozione del PGT

IF = 0,50 mq/mq nel caso di lotti liberi

H: 10 m o esistente, a esclusione dei volumi tecnici.

SP: 15% SF

IC: 60% SF

DC:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2 e RE3, pari all'esistente
- b. con DR, AM e NE, quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;
- c. con NE o AM di costruzioni accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio principale se l'edificio preesistente di altra proprietà è posto sul confine, è consentita l'edificazione in aderenza (con accordo tra proprietari) e l'edificazione a una distanza non inferiore a 1,50 m dal confine.

DS:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, RE3 pari all'esistente pari all'esistente
- b. con DR, NE pari a 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 5,00 m.
- c. con DR, NE pari a 7,50 m con carreggiate di larghezza > 5,00 m.

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non superiore a 12 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, pari all'esistente;
- b. con RE3, AM, DR, NE pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3 m.

Nel caso di RE3, AM, NE

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. È vietata la localizzazione di:

- a. attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, così come definiti dalla vigente normativa nazionale D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni (DM 5/2/1998 e DM 12/6/2002), sia nel caso vengano attuate con procedure ex art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del D.Lgs. 22/97, che nel caso di procedure ex artt. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) e 33 (Operazioni di recupero) del D.Lgs. 22/97, nonché la Circolare del Ministero dell'ambiente del 15/3/2018 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"
- b. attività di stoccaggio di rifiuti e/o residui recuperabili, deposito temporaneo, messa in riserva, trattamento e smaltimento, anche qualora si tratti di attività con processi di smaltimento biologici se non strettamente connesse ai processi produttivi aziendali;
- c. attività insalubri di 1° classe, come elencate nel D.M. 5/9/1994 di attuazione dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27/7/1934;
- d. attività produttive e depositi classificati insalubri di 1° e 2° classe dall'art. 216 del TU delle leggi sanitarie di cui al DM 5/9/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- e. impianti e depositi per la produzione e la lavorazione di sostanze chimiche oltre che al trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Sono ammesse e regolate:

- a. le attività che, ancorché soggette alle disposizioni di cui al DPR 203/88, risultino già insediate alla data di entrata in vigore delle presenti norme e purché stipulino apposita convenzione urbanistica; in caso di cessazione dell'attività, quella in sostituzione, se diversa per tipologia d'attività da quella esistente ed autorizzata all'esercizio, non potrà in alcun modo esercitare una produzione che comporti emissioni in atmosfera soggette alle disposizioni di cui al DPR 203/88;
  - b. le attività che comportino un livello di emissione in atmosfera minore o uguale a quello esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme. In particolare, ciò deve essere dimostrato in base alle quantità di emissioni certificate. In assenza di convenzione urbanistica e nel caso di nuove emissioni o modifica di quelle esistenti (indipendentemente dalla realizzazione di opere edilizie), il parere urbanistico rilasciato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPR 203/88, per essere favorevole deve constatare che il livello globale delle emissioni dell'insediamento non sia superato rispetto a quanto già autorizzato.
3. La convenzione urbanistica deve altresì definire:
- a. il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione;
  - b. il programma costruttivo degli edifici aziendali in rapporto ai volumi esistenti e con verifica degli standard urbanistici, estesa all'intero insediamento produttivo e con le modalità del suo soddisfacimento;
  - c. la verifica di compatibilità ambientale di cui ai successivi commi con le modalità di controllo;
  - d. la verifica, per gli impianti ed edifici esistenti, di avvenuta attuazione di tutte le prescrizioni imposte dagli Enti autorizzati ad emettere, nonché per quanto concerne impianti apparecchiature, strumentazioni, della loro efficienza funzionale;
  - e. la verifica del pieno rispetto degli adempimenti sottoscritti in eventuali preesistenti convenzioni o impegni unilaterali.
4. La richiesta di titoli abilitativi edilizi finalizzati all'attivazione di processi produttivi modificativi dello stato di fatto, deve essere corredata idoneo Studio di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale con l'obiettivo di valutare la situazione acustica dell'area e stimare gli impatti dei nuovi impianti sul tessuto circostante.
5. L'esercizio dell'attività produttiva, indipendentemente dalla applicazione delle normative vigenti in materia sanitaria, è vietata qualora il tipo di lavorazione non risulti compatibile con quanto enunciato nel presente articolo, e quando l'avvio della nuova attività o del nuovo processo produttivo comportino la produzione di emissioni liquide, gassose od in particolare quantitativamente e qualitativamente superiori a quelle esistenti, in questo caso l'attività non compatibile è soggetta alle sanzioni penali di cui all'art. 20 lett. A) della LN 47/85.
6. I nuovi insediamenti o la sostituzione degli edifici esistenti deve prevedere la formazione di tetti fotovoltaici per almeno il 50% della superficie piana, ai sensi dell'art. IV-16 del PTCP vigente.
7. L'Amministrazione comunale potrà anche imporre l'osservanza di particolari distacchi dagli insediamenti circostanti e dalle strade e prescrive piantumazioni con sistemazioni a verde delle aree scoperte.
8. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
9. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.

## Articolo 60 - Insediamenti rurali in ambito urbano

### *Caratteri*

Si tratta di insediamenti localizzati entro il perimetro del centro abitato destinati allo svolgimento di attività agricole, anche se in forma parziale e stagionale.

In particolare, sono così classificati gli insediamenti nel capoluogo, disposti attorno al complesso di Villa Morelli, lungo via Indipendenza e nella parte terminale di via Ticino.

### *Obiettivi*

Il Piano si pone l'obiettivo di garantire le attività esistenti, ammettendo la possibilità di modifica parziale degli usi per le parti non più funzionali alle attività produttive agricole.

#### *Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, RE4, DE, DR, AM, NE

#### *Regole funzionali*

Usi ammessi: A1, A2, A3, A5, A6, TU3

Usi regolati: R2 max 20% SL

#### *Parametri urbanistici*

IF: esistente

- a. esistente
- b. se adiacente ad ambiti extraurbani e agricoli, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i. se adiacente ad ambiti agricoli, ovvero:
  - 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
  - 0,01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco produttivo, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato permanente;
  - 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.

H: esistente o 7,50 m a esclusione dei volumi tecnici (es. silos)

NP: 2

SP: 30% SF

IC: 50% SF

DC:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC, RE1, RE2 e RE3, pari all'esistente
- b. con DR, AM e NE, quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;
- c. con NE o AM di costruzioni accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio principale se l'edificio preesistente di altra proprietà è posto sul confine, è consentita l'edificazione in aderenza (con accordo tra proprietari) e l'edificazione a una distanza non inferiore a 1,50 m dal confine.

DS:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3 pari all'esistente pari all'esistente
- b. con DR, NE pari a 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 5,00 m.
- c. con DR, NE pari a 7,50 m con carreggiate di larghezza > 5,00 m.

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, pari all'esistente;
- b. con RE3, AM, DR, NE pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3 m

Nel caso di RE3, AM, NE

- a. DA: 2 alberi/100 mq
- b. Dar: 2 arbusti/100 mq

#### *Prescrizioni*

1. La realizzazione e il dimensionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono sottoposte alle limitazioni di cui all'art. 29 delle presenti norme.
2. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.

3. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati, sono ammesse recinzioni con siepi.

### **Articolo 61 - Insedimenti residenziali di matrice storico rurale o urbana al di fuori del perimetro delle zone IC**

#### *Caratteri*

Questa categoria comprende gli insediamenti posti al di fuori del perimetro della zona di iniziativa comunale orientata IC e in tessuti agricoli diversamente disciplinati dal PTC del Parco regionale e dal PTC del Parco naturale, con usi in atto di tipo prevalentemente residenziale, articolati secondo specifiche caratteristiche:

- a. Insedimenti di tipo urbano, con edifici residenziali monofamiliare, anche dotati di ampi spazi di pertinenza. :
  - I. Residenza frazione Settefilagni SP130;
  - II. Residenza lungo SS Est Ticino c/o nucleo Cascina Gaggiola
- b. Insedimenti realizzati attraverso interventi di tipo diretto, finalizzati al recupero dei manufatti rurali e precedenti l'approvazione del PTC del Parco:
  - I. Cascina Frutteto;
  - II. Ex Mulino della Valle;
  - III. Ex Mulino delle Brughiere
  - IV. Nucleo residenziale di Cascina Grande
- c. Insedimenti realizzati in attuazione di Piani di recupero esteso all'intero complesso rurale e precedenti l'approvazione del PTC del Parco:
  - I. Cascina Santa Sofia
- d. Insedimenti realizzati attraverso interventi di recupero di insediamenti rurali dismessi in applicazione dei dispositivi del PTC del Parco:
  - I. Cascina Gaggiola
- e. Insedimenti in attuazione a Piani di recupero solo parzialmente conclusi e con titoli abilitativi decaduti:
  - I. Cascina Grande
- f. Insedimenti rurali dismessi dotati di Scheda di indirizzo in conformità al Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi vigente, ai sensi del PTC del Parco:
  - I. Cascina Scaldasole

#### *Obiettivi*

Consolidamento degli usi in atto negli edifici esistenti e attuazione delle previsioni contenute negli strumenti operativi in essere, conformemente alle norme del PTC vigente del Parco lombardo della Valle del Ticino e al PTC vigente del Parco naturale della Valle del Ticino .

#### *Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, RE4, DE, DR, AM, NE

1. Per gli edifici e le aree comprese nel perimetro della Scheda di indirizzo di Cascina Scaldasole, gli interventi edilizi sono subordinati all'approvazione del *Piano d'insieme*, ai sensi del *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi* vigente del PTC del Parco del Ticino.

2. Per gli edifici e le aree compresi nel perimetro dell'ex Piano di recupero "Cascina Grande" e i relativi titoli abilitativi decaduti alla data di adozione del presente PGT, si applica la disciplina di cui all'art. 59 e seguenti della LR 12/2005 e s.m.i.

3. L'eventuale recupero anche parziale dell'insediamento rurale di Cascina Grande è sottoposto alle modalità stabilite dal *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi* vigente del PTC del Parco del Ticino e alla procedura di Variante al PGT vigente.

4. Ai sensi dell'art. 13 del *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi* vigente, il recupero degli insediamenti rurali dismessi successivamente alla data di approvazione della prima versione del regolamento richiamato (Delibera CdA n. 106 del

26/10/2005), è subordinato al vincolo di superfici agricole pari a quanto stabilito rispetto all'edificazione dei volumi che si intendono recuperare, ai sensi dell'art. 59 della LR 12/2005 e s.m.i.

5. L'insussistenza delle verifiche previste dall'art. 59 della LR 12/2005 comporta l'impossibilità di procedere ad interventi di cambio di destinazione d'uso.

6. Nel caso in cui l'azienda agricola abbia alienato i fabbricati di cui sopra, essa non può procedere alla realizzazione di nuovi edifici rurali di pertinenza (abitativi e produttivi) destinati alla conduzione del fondo per i successivi 10 anni; tale comma non si applica per gli insediamenti rurali sottoposti a vincolo notificato (di carattere storico, artistico, ambientale o paesaggistico) dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.

7. Gli edifici rurali realizzati dopo l'entrata in vigore della LR 93/1980 (sostituita da quanto disposto dalla LR 12/2005 e s.m.i.), per i quali la stessa azienda agricola prevedeva il mantenimento della destinazione d'uso al servizio della attività agricola, non sono recuperabili.

8. Le Schede di indirizzo di cui all'art. 7 del *Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi* vigente del PTC del Parco del Ticino costituiscono allegato delle presenti Disposizioni di attuazione del Piano.

#### *Regole funzionali*

Usi ammessi: Usi agricoli A e usi in atto secondo quanto disposto dalla normativa del PTC del Parco specifica della zona in cui ricade l'insediamento.

Per gli ambiti sottoposti a Piano di insieme, gli usi ammessi sono rimandati al PTC del Parco della Valle del Ticino, di cui agli articoli 6.11 e 7.C.7 della CDR n. VII/919 del 26/11/2003 e agli articoli 8.C.7 e 9.G.7 della DGR n. 7/5983 del 2/08/2001.

### **Articolo 62 - Attrezzature per la mobilità**

1. Sono compresi gli insediamenti funzionali alle reti della mobilità ed in particolare gli ambiti che ospitano il casello autostradale di Bereguardo, collocati al di fuori del perimetro della zona di iniziativa comunale orientata IC e in tessuti agricoli diversamente disciplinati dal PTC del Parco regionale e dal PTC del Parco naturale.

2. Il Piano rimanda alla specifica disciplina degli strumenti sovraordinati e di settore.

### **Articolo 63 - Verde privato e ambientale**

#### *Caratteri*

Comprende due categorie di aree, di proprietà sia pubblica che privata:

- a. lotti catastalmente autonomi spesso adiacenti a lotti edificati di tipo residenziale dotati di copertura vegetale;
- b. aree di sedime comprese all'interno delle infrastrutture della viabilità (es. rotonde, svincoli, ecc.)

#### *Obiettivi*

Il Piano prevede il mantenimento e il consolidamento della vegetazione esistente.

#### *Modalità di attuazione*

È vietata qualunque costruzione, anche sotterranea.

Nei lotti adiacenti aree edificabili o edificate, l'eventuale fusione catastale non genera capacità edificatoria aggiuntiva derivante dalla destinazione urbanistica del lotto edificabile o edificato, ma è possibile localizzare costruzioni accessorie o superfici accessorie di pertinenza dell'immobile principale.

#### *Prescrizioni*

1. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
2. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
3. Le modalità tecniche di intervento sul patrimonio vegetale sono rimandate al vigente *Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole*.

**Articolo 64 - Limiti delle costruzioni accessorie**

1. Negli spazi aperti dei lotti già edificati dei tessuti dei NAF e del TUC, le costruzioni accessorie (serre, chioschi da giardino, pergolati, pergotende e assimilate), devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
  - a. non essere chiuse al perimetro con pareti fisse;
  - b. essere poste a distanza superiore di 1,50 m dal confine o addossate a muri ciechi di recinzione o a pareti di costruzioni esistenti a confine;
  - c. avere altezza interna massima di 2,40 m;
  - d. avere una superficie massima pari al 10% della superficie scoperta esistente e comunque inferiore a 100,00 mq;
  - e. le costruzioni in legno prefabbricate chiuse devono essere prive di fondamenta e di fissaggi al suolo, altezza interna inferiore a 2,40 m e superficie massima di 5,00 mq.
2. Le costruzioni accessorie di cui al precedente comma devono essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione paesistica.

**Articolo 65 - Aree non soggette a trasformazione urbanistica**

1. Sono comprese quelle parti di territorio comunale interne alle Zone IC che per ragioni oggettive e/o per scelta di Piano (es. caratteristiche dei suoli, vincoli, ragioni geomorfologiche, morfologiche, condizioni non funzionali alle attività agricole produttive, di scarso valore paesaggistico-ambientale o ecosistemico) sono sottratte a qualunque forma di utilizzazione che comporti uno scostamento significativo rispetto allo stato di fatto.
2. Sono così classificati i seguenti ambiti di Piano:
  - a. Verde privato e ambientale, di cui all' articolo 63 delle presenti norme;
  - b. Ambiti di recupero ambientale – ARA, art. 73.

## Titolo Settimo

### SISTEMA AMBIENTALE E RURALE

---

#### Articolo 66 - Sistema ambientale e rurale

1. Concorrono a definire il *Sistema ambientale e rurale*:

- a. gli insediamenti rurali;
- b. gli ambiti agricoli esterni al perimetro della zona di iniziativa comunale orientata IC e sottoposti alla disciplina del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino e a quella del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino;
- c. gli ambiti agricoli strategici individuati ai sensi dell'art. III-2 delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia;
- d. gli ambiti agricoli interni al perimetro della zona di iniziativa comunale orientata IC sottoposti a disciplina diretta del Piano;
- e. gli ambiti di recupero ambientale ARA.

#### Articolo 67 - Insediamenti rurali

##### *Caratteri*

Comprendono gli insediamenti rurali funzionali alla conduzione del fondo e impiegate per la residenza dell'imprenditore agricolo, dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e alle infrastrutture produttive necessarie allo svolgimento delle attività agricole, ai sensi dell'art. 59 e seguenti della LR 12/2005 e s.m.i.

La categoria comprende i seguenti insediamenti:

- a. Cascina Conca;
- b. Vivaio Sanvarese;
- c. Cascina Carpana;
- d. Cascina Barchette;
- e. Cascina Boschetto;
- f. Cascina Campone;
- g. Cascina Scaldasole (parziale).

##### *Obiettivi*

Coerentemente a quanto previsto dal PTCP vigente, gli obiettivi del Piano sono orientati al mantenimento della primaria funzione produttiva e dei presidi esistenti, favorendo le trasformazioni che prevedono la multifunzionalità agricola.

##### *Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: MO, MS, RS, RC, RE1, RE2, RE3, RE4, DE, DR, AM, NE

##### *Regole funzionali*

Usi agricoli A e usi in atto, secondo quanto disposto dalla normativa del PTC del Parco specifica della zona in cui ricade l'insediamento.

##### *Parametri urbanistici*

IF: secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i.

- a. 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
- b. 0,01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco produttivo, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato permanente.
- c. 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.

H: esistente o 7,50 m a esclusione dei volumi tecnici (es. silos)

NP: 2

SP: 30% SF

Comune di Torre d'Isola

IC: 50% SF

DC:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2 e RE3, pari all'esistente
- b. con DR, AM e NE, quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;
- c. con NE o AM di costruzioni accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio principale se l'edificio preesistente di altra proprietà è posto sul confine, è consentita l'edificazione in aderenza (con accordo tra proprietari) e l'edificazione a una distanza non inferiore a 1,50 m dal confine.

DS:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, RE3 pari all'esistente pari all'esistente
- b. con DR, NE pari a 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 5,00 m.
- c. con DR, NE pari a 7,50 m con carreggiate di larghezza > 5,00 m.

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF:

- a. con interventi di MO, MS, RS, RC , RE1, RE2, pari all'esistente;
- b. con RE3, AM, DR, NE pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3 m

Nel caso di RE3, AM, NE

- a. DA: 2 alberi/100 mq
- b. Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni specifiche*

1. Il recupero anche parziale degli insediamenti agricoli ad altri usi è sottoposto alla disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino e del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino , nonché agli specifici regolamenti e agli indirizzi e criteri per la ristrutturazione di edifici crollati o demoliti ex articolo 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001 e s.m.i.

### **Articolo 68 - Ambiti del PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino**

1. Al di fuori del perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC e per effetto del PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con DCR n. VII/919 del 26/11/2003, nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco naturale la disciplina del PTG recepisce e rimanda alle norme tecniche del PTC del Parco Naturale.

2. Negli elaborati cartografici del PGT sono riportate le zone individuate dal Parco Naturale.

3. Le zone del PTC del Parco Naturale comprese all'interno del perimetro comunale sono le seguenti:

- a. *zone naturalistiche orientate\_B1*, ovvero le zone che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico, disciplinate dall'art. 6 del PTC del Parco Naturale;
- b. *zone naturalistiche di interesse botanico-forestale\_B2*, ovvero le zone che individuano complessi botanico-forestali di rilevante interesse, disciplinate dall'art. 6 del PTC del Parco naturale;
- c. *zone di rispetto delle zone naturalistiche\_B3*, ovvero le zone che per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di protezione, disciplinate dall'art. 6 del PTC del Parco naturale;
- d. *ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali\_C1*, che svolge un ruolo di protezione dell'ambito del fiume Ticino, costituito dalle zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico, disciplinate dall'art. 7 del PTC del Parco naturale;

- e. *aree\_R*, ovvero le aree degradate da recuperare, disciplinate dall'art. 9 del PTC del Parco naturale. In particolare, a Torre d'Isola sono individuate l'area R66 - denominata "Isola militare", costituisce un sistema geologico ove sviluppare il recupero finalizzato a un ripristino naturalistico - e l'area R 67 - insediamento industriale oggi dismesso su cui è prevista l'eliminazione di ogni incompatibilità ambientale con il Parco, con recupero di tipo naturalistico ricreativo anche attraverso demolizione e ricostruzione dei volumi edilizi esistenti-.

### Articolo 69 - Ambiti del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino

1. Al di fuori del perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC e per effetto del PTC approvato con DCR 22/3/1980, sostituito con Variante generale approvata con DGR n 7/5983 del 2/8/2001 e Variante parziale approvata con DGR n. 8/4186 del 21/2/2007, nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale la disciplina del PTG recepisce e rimanda alle norme tecniche del PTC del Parco Regionale.
2. Negli elaborati cartografici del PGT sono riportate le zone individuate dal Parco regionale.
3. Le zone del PTC del Parco regionale comprese all'interno del perimetro comunale sono le seguenti:
  - a. *ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico\_C2*, ricomprese nella grande unità di paesaggio della valle del fiume Ticino, qui costituito dalle zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico, come disciplinato dall'art. 8 del PTC del Parco regionale;
  - b. *l'ambito agricolo e forestale\_G2* è definito dal territorio posto sul livello fondamentale della pianura è destinato alla conduzione agricola e forestale, così disciplinate dall'art. 9 del PTC del Parco regionale.
  - c. *aree\_R*, ovvero le aree degradate da recuperare, disciplinate dall'art. 9 del PTC del Parco Regionale. In particolare, a Torre d'Isola sono individuate l'area R68 - denominata *Dosso Boschetto*, costituisce un sistema geologico ove sviluppare il recupero finalizzato a un ripristino naturalistico in memoria del suo valore geomorfologico.

### Articolo 70 - Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico

#### *Caratteri*

~~Sono gli ambiti agricoli di particolare pregio ambientale parzialmente dove il valore produttivo agricolo elevato si accompagna ai valori naturalistici di pregio, individuati ai sensi dell'art.III - 2 Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.~~

~~Questi ambiti sono esterni al perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC.~~

~~I caratteri significativi riguardano la presenza di un mosaico agricolo in alternanza seminativo e risaia, con rogge, vegetazione ripariale, siepi, filari e alberature isolate.~~

#### *Obiettivi*

~~Coerentemente a quanto previsto dal PTCP vigente, gli obiettivi del Piano sono orientati al mantenimento della primaria funzione produttiva e alla tutela/potenziamento degli aspetti ecologici ed ecosistemici, concorrendo all'attuazione della RER e la REP.~~

#### *Prescrizioni*

~~Agli Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico si applicano:~~

- a. ~~la disciplina del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino~~
- b. ~~la disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino;~~
- c. ~~la disciplina del Titolo III Norme in materia di edificazione delle aree destinate all'agricoltura di cui alla LR 12/2005 e s.m.i;~~
- d. ~~le prescrizioni dirette di cui all'art. III - 2 Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale del PTCP vigente, di seguito riportate integralmente:~~
  - ~~"c1. Priorità alle colture biologiche o che comunque adottino le migliori tecniche disponibili ai fini della sostenibilità ambientale delle coltivazioni;~~

~~e2. L'attività agricola dovrà essere attuata nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento agli aspetti relativi al mantenimento e alla riqualificazione dell'assetto ecosistemico compatibile con la pratica colturale in ragione della particolare valenza attribuita (standard 4.4 della DGR 9/4613 del 28/12/2012).~~

~~e3. Introduzione, sulla base della condizionalità e delle incentivazioni rese disponibili con il PSR, di fasce filtro, para naturali di protezione, tra corridoi e aree naturalistiche e le zone di interesse dalle produzioni agricole, definendo percentuali adeguate di suolo da destinare alla realizzazione di tali fasce in funzione degli impatti potenziali e dei valori ambientali interessati.~~

~~e4. Adozione di tecniche e metodi per la valorizzazione gli elementi della Rete ecologica regionale e provinciale, secondo quanto indicato al capitolo 4.4 della relazione generale del PTCP e al capitolo 4.4.4 del rapporto ambientale del PTCP.~~

~~e5. Introduzione, sulla base della condizionalità e delle incentivazioni rese disponibili con il PSR di fasce verdi di~~

~~transizione, con siepi e alberi di alto fusto, ai margini urbani per favorire il collegamento ecologico tra le aree verdi interne all'abitato e il territorio rurale.~~

~~e6. Gli impianti per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali al soddisfacimento del fabbisogno aziendale.~~

~~e7. La viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Dovrà comunque essere dotata di idonee soluzioni di deframmentazione ecologica per assicurare la continuità negli spostamenti della fauna.~~

~~e8. Gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2 bis dell'art. 43 della LR 12/2005 dovranno essere realizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di sviluppo turistico del Po di Lombardia.~~

~~e9. I nuovi interventi insediativi e infrastrutturali che sottraggono superfici agricole, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2 bis dell'articolo 43 della LR 12/2005, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione naturalistica ecologica su una superficie almeno pari a quattro volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione del proponente e trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica ed in tal caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stato necessario per l'acquisto delle aree."~~

Oltre che le seguenti prescrizioni dirette:

~~"a1. Mantenimento delle aziende agricole insediate sul territorio e della continuità con le zone agricole esistenti nei comuni confinanti.~~

~~a2. Priorità alla produzione agricola per uso alimentare che utilizzi le migliori tecniche e metodi per limitare l'impatto~~

~~sull'ambiente, con particolare riferimento alla qualità delle acque ed al risparmio della risorsa idrica potabile.~~

~~a3. Non sono ammessi usi produttivi diversi da quelli agroalimentari nelle aree interessate da produzioni di qualità come: produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Doecg, Igt, produzioni tradizionali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11 - 5 Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili, comma 4 punto a2 del PTCP vigente.~~

- ~~a4. L'impegno di aree per la produzione di biomassa è soggetto alle limitazioni espresse all'articolo Il 5 Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili del PTCP vigente.~~
- ~~a5. Adozione di misure per favorire le aziende multifunzionali orientate all'offerta di servizi agro ambientali, ecosistemici, ricreativi e turistici e alla realizzazione di infrastrutture verdi.~~
- ~~a6. Valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta.~~
- ~~a7. Valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta.~~
- ~~a8. Sono ammesse le attività di fruizione pubblica del territorio agricolo, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri e percorsi turistici culturali ed enogastronomici.~~
- ~~a9. Limitazioni delle attività diverse da quelle necessarie per l'attività agricola ai casi in cui siano di interesse pubblico e non siano fattibili soluzioni alternative, in particolare se possono compromettere la qualità dei suoli, delle acque e la continuità funzionale dei fondi. Tali attività devono comunque essere sviluppate in modo da garantire coerenza con i caratteri rurali del territorio ed in situazioni particolarmente complesse o sensibili i PGT potranno prevedere l'assoggettamento a verifica di esclusione VAS o VIA.~~
- ~~a10. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare la frammentazione poderale dovuta alla realizzazione di infrastrutture, anche attraverso la promozione di piani ed iniziative volte a favorire la ricomposizione fondiaria.~~
- ~~a11. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare gli impatti delle coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e altre componenti dell'ambiente, declinando alla scala locale le indicazioni in materia della Regione, come delineate al capitolo 4.4 della relazione generale e al capitolo 4.2.2 del rapporto ambientale del PTCP vigente.~~
- ~~a.12 Per i nuovi interventi insediativi o infrastrutturali che sottraggono superfici agricole, i comuni fissano maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'art. 43 della LR 12/2005 in una percentuale variabile tra il 3 e il 5%, in funzione del valore produttivo, paesistico e ambientale delle superfici sottratte.~~
- ~~a13. Le attività di spandimento di fanghi per uso agricolo dovranno seguire le indicazioni contenute nelle apposite Linee guida provinciali di regolamentazione dell'attività di spandimento fanghi in agricoltura, al fine di minimizzare gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, sul territorio (DCP 42 del 11/06/2012)."~~

### *Caratteri*

Sono gli ambiti agricoli di particolare pregio ambientale individuati ai sensi dell'art. IV-2 comma 1 lett. c del PTCP della Provincia di Pavia, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 45 del 15/11/2023 (BURL n. 33 Serie Avvisi e Concorsi del 14/8/2024).

Questi ambiti sono esterni al perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC.

I caratteri significativi riguardano la presenza di un mosaico agricolo in alternanza seminativo e risaia, con rogge, vegetazione ripariale, siepi, filari e alberature isolate.

### *Obiettivi*

Coerentemente al PTCP vigente, gli obiettivi del Piano sono il mantenimento della primaria funzione produttiva agricola anche in funzione della tutela/potenziamento degli aspetti ecologici ed ecosistemici, concorrendo all'attuazione della rete ecologica multilivello (RER, REP e REC).

*Prescrizioni*

Agli *Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico* si applicano:

- a. la disciplina del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino;
- b. la disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino;
- c. la disciplina del Titolo III Norme in materia di edificazione delle aree destinate all'agricoltura di cui alla LR 12/2005 e s.m.i.;
- d. le prescrizioni dirette di cui all'art. IV – 2 del PTCP vigente, qui riportate integralmente:
  - c. Per gli *ambiti strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico* di cui al comma 1 lettera c) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione, in aggiunta a quelli per la Rete Ecologica dettagliati all'art. II-52, e a quelli già elencati al precedente punto a):
    - c1. priorità alle colture biologiche, o che comunque adottino le migliori tecniche disponibili ai fini della sostenibilità ambientale delle coltivazioni;
    - c2. l'attività agricola dovrà essere attuata nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento agli aspetti relativi al mantenimento e alla riqualificazione dell'assetto eco sistemico compatibile con la pratica culturale in ragione della particolare valenza attribuita (standard 4.4 della DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012);
    - c3. introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibile con il PSR, di fasce filtro, para-naturali di protezione, tra corridoi e aree naturalistiche e le zone interessate dalle produzioni agricole, definendo percentuali adeguate di suolo da destinare alla realizzazione di tali fasce in funzione degli impatti potenziali e dei valori ambientali interessati;
    - c4. adozione di tecniche e metodi per valorizzare gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale, secondo quanto individuato al Capitolo 4.3 della Relazione generale di PTCP;
    - c5. introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibili con il PSR, di fasce verdi di transizione, con siepi e alberi di alto fusto, ai margini urbani per favorire il collegamento ecologico tra le aree verdi interne all'abitato e il territorio rurale;
    - c6. gli impianti per lo smaltimento e gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali al soddisfacimento del fabbisogno aziendale;
    - c7. la viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Dovrà comunque essere dotata di idonee soluzioni di deframmentazione ecologica per assicurare la continuità negli spostamenti della fauna;
    - c8. gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e s.m.i., dovranno essere realizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di Sviluppo Turistico del Po di Lombardia;
    - c9. gli interventi di nuova costruzione (esclusi gli interventi infrastrutturali per cui si rimanda alla specifica disciplina) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e s.m.i., devono prevedere modalità di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione naturalistica ecologica su una superficie almeno pari a quattro volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione dal proponente e

trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica, ed in tale caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stata necessario per l'acquisto delle aree.

Negli *Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico*, agli allevamenti di tipo intensivo si applica quanto previsto dall'art. 34 delle presenti disposizioni normative.

## **Articolo 71 - Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo**

### *Caratteri*

Sono costituiti dalle parti di territorio individuate dal PTC della Provincia di Pavia caratterizzate dalla presenza suoli con valore agronomico elevato, idoneità alla produzione alimentare per tradizione o specializzazione, coltivazioni di prodotti tipici o ad origine controllata o protetta, individuati ai sensi dell'art. III – 2 Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Pavia.

Questi ambiti sono esterni al perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC.

### *Obiettivi*

Coerentemente a quanto previsto dal PTCP vigente, gli obiettivi del Piano sono orientati al consolidamento della funzione produttiva primaria e della presenza di insediamenti agricoli.

### *Prescrizioni*

Agli *Ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico* si applicano:

- a. la disciplina del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino;
- b. la disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino;
- c. la disciplina del Titolo III Norme in materia di edificazione delle aree destinate all'agricoltura di cui alla LR 12/2005 e s.m.i;
- d. le prescrizioni dirette di cui all'art. III – 2 Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale del PTCP vigente, di seguito riportate integralmente:

“a1. Mantenimento delle aziende agricole insediate sul territorio, e della continuità con le zone agricole esistenti nei comuni confinanti, anche ai fini della valorizzazione del comparto produttivo agricolo come opportunità occupazionale.

a2. Priorità alla produzione agricola per uso alimentare, che utilizzi le migliori tecniche e metodi per limitare l'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla qualità delle acque ed al risparmio della risorsa idrica potabile.

a3. Adozione di misure per favorire le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agroambientali, ecosistemici, ricreativi e turistici, e alla realizzazione di infrastrutture verdi.

a4. Valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio, e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta.

a5. Sono ammesse le attività di fruizione pubblica del territorio agricolo, attraverso la realizzazione

di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri e percorsi turistici culturali ed enogastronomici.

a6. Limitazione delle attività diverse da quelle necessarie per l'attività agricola ai casi in cui siano

di interesse pubblico e non siano fattibili soluzioni alternative, in particolare se possano compromettere la qualità dei suoli, delle acque, e la continuità funzionale dei fondi. Tali attività devono comunque essere sviluppate in modo da garantire coerenza con i caratteri rurali del territorio.

a7. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare la frammentazione

poderale dovuta alla realizzazione di infrastrutture, anche attraverso la promozione di piani ed iniziative volte a favorire la ricomposizione fondiaria.

a8. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare gli impatti delle

coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e altre componenti dell'ambiente, declinando alla scala locale le indicazioni in materia della regione, come delineate al capitolo 4.4 della

relazione generale, nonché al capitolo 4.2.2 del Rapporto Ambientale e al paragrafo 6.2.3

dello Studio di Incidenza allegati al PTCP.

a9. Per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto i comuni fissano una maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'art 43 della LR 12/2005 e s.m.i., in una percentuale variabile tra 1,5 e 5 per cento, in funzione del valore produttivo, paesaggistico ed ambientale delle superfici sottratte.

a10. Le attività di spandimento di fanghi per uso agricolo dovranno seguire le indicazioni contenute nelle apposite linee guida provinciali (Delibera di Consiglio Provinciale n.42 dell' 11 giugno 2012).

a11. Ai sensi dell'articolo 96 del RD 523/1904 le attività agricole non sono ammesse all'interno della fascia di 10 m di distanza dai corsi d'acqua, come definiti nell'elenco regionale delle acque pubbliche, allegato D della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002.

## **Articolo 72 – Ambiti agricoli all'interno del perimetro delle zone IC**

### *Caratteri*

Sono costituiti dalle parti di territorio comprese all'interno del perimetro delle zone IC del PTC del Parco della Valle del Ticino, posti a ridosso degli insediamenti delle frazioni, non sottoposti alla disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino e del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino e impiegati alla coltivazione agricola.

### *Obiettivi*

La conservazione di queste aree consente il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. il consolidamento della fascia agricola attorno agli abitati delle frazioni, inteso anche come margine multifunzionale agricolo;
- b. la rigenerazione degli spazi residuali urbani incolti, anche per usi fruitivi di tipo ecologico (orti polivalenti);
- c. il mantenimento dei varchi verso i tessuti urbani compatti per favorire il passaggio verso le aree verdi intercluse (stepping stones);
- d. il mantenimento delle visuali e delle quinte vegetali dal centro abitato e dalle infrastrutture della viabilità, verso il paesaggio rurale e i landmark del paesaggio.

### *Modalità di attuazione*

IF: edifici esistenti

È vietata qualunque costruzione, anche sotterranea, la formazione di recinzioni e di manufatti che possano compromettere il mantenimento e lo sviluppo della vegetazione esistente, ad eccezione di:

- a. costruzioni temporanee e accessorie, finalizzate esclusivamente al miglioramento delle condizioni di fruizione per servizi ecosistemici (es. orti sociali);
- b. impianti e costruzioni a servizio delle costruzioni di cui al precedente punto a;

- c. percorsi ciclopedonali attrezzati, laddove indicati negli elaborati DP12 – strategie del piano, PS2 (Servizi esistenti, previsioni di piano e servizi ecosistemici) e PR2 (Disciplina urbanistica).

#### *Regole funzionali*

##### Usi agricoli\_A

Usi regolati. S10, S11, S9 di tipo temporaneo esclusivamente nella frazione del Capoluogo e strettamente correlato allo svolgimento di eventi pubblici.

#### *Parametri urbanistici*

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

#### *Prescrizioni specifiche*

1. Il recupero anche parziale degli insediamenti agricoli ad altri usi è sottoposto alla disciplina del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino e del PTC del Parco naturale della Valle del Ticino, nonché agli specifici Regolamenti e agli indirizzi e criteri per la ristrutturazione di edifici crollati o demoliti ex articolo 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001 e s.m.i.

### **Articolo 73 - Ambiti di recupero ambientale - ARA**

1. Costituiscono Ambiti di recupero ambientale - ARA le aree degradate, abbandonate o compromesse dalle attività antropiche pregresse, quali:

- a. l'ambito ex deposito di scorie e inerti in frazione Cassinetta,
- ~~b. l'ambito dimesso dell'ex cementificio in frazione Carpana.~~

2. Gli Ambiti di recupero ambientale sono compresi nel perimetro delle zone di iniziativa comunale orientata IC del PTC del Parco regionale della valle del Ticino.

3. In base ad oggettive condizioni di fatto, questi ambiti risultano oggi tecnicamente inadatti agli usi urbanistici e per tale motivo si configurano come *Aree non soggette a trasformazione urbanistica* e come *Aree degradate o dismesse*, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e art. 97-bis (*Recupero delle aree non residenziali dismesse*) della LR 12/2005 e s.m.i.

4. Il recupero ambientale degli ARA è inteso come insieme di interventi finalizzati alla caratterizzazione dei suoli ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., che costituisce la condizione preliminare a qualsiasi fruibilità urbanistica.

5. Eventuali interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente sono da commisurare alle destinazioni funzionali da stabilire attraverso un procedimento di variante urbanistica al presente Piano.

6. Ai sensi dell'art. 97 – bis, comma 8 della LR 12/2005 e s.m.i., l'amministrazione comunale ha facoltà di avviare il procedimento di variante urbanistica finalizzata al recupero degli ARA, anche ricorrendo all'attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, nonché delle disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi, di cui al Piano paesaggistico regionale.

7. Fino all'approvazione di una nuova destinazione urbanistica, negli ARA sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione e quelli espressamente connessi a procedimenti di caratterizzazione e bonifica regolarmente autorizzati dalle autorità pubbliche competenti, fermo restando quelli obbligatori secondo la disciplina vigente posti in capo ai soggetti responsabili e finalizzati garantire la protezione, la sicurezza, la salubrità e l'incolumità pubblica.

8. Sono espressamente vietate le attività di deposito – anche di natura provvisoria - di materiali, di autoveicoli usati, di stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi, ecc.

9. Ai sensi della LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" e s.m.i. e nell'ambito del progetto regionale *Sistema di rilevamento e monitoraggio delle*

*cosiddette "aree della rigenerazione"* promosso nell'ambito dell'iniziativa Progetto SUOLI, l'amministrazione comunale provvede a trasmettere a Regione Lombardia le informazioni relative agli ambiti ARA.

## Titolo Ottavo

### AMBITI DI TRASFORMAZIONE

---

#### Articolo 74 Disciplina degli ambiti di trasformazione urbanistica

1. Il Piano individua negli elaborati Dp 12 Strategie del Piano, PS2 Servizi esistenti, previsioni di piano e servizi ecosistemici e PR2 Disciplina urbanistica gli ambiti di trasformazione urbanistica denominati:

- a. ambiti di riqualificazione funzionale ARF;
- b. ambiti di completamento residenziale ACR;
- c. ambiti di trasformazione residenziale ATR;
- d. ambiti di trasformazione per la realizzazione di servizi pubblici e di uso pubblico ATS.

2. Gli ambiti ACR, ATR e ATS di cui al precedente comma 1 sono configurati *come ambiti di trasformazione del Documento di Piano*, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e della LR 12/2005 e s.m.i. e perciò *non conformative* delle relative previsioni urbanistiche.

3. Le previsioni urbanistiche di cui al precedente comma sono prive di effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e con un limite temporale di attuazione pari alla validità quinquennale del DP.

4. Al termine della validità quinquennale del DP di cui al precedente comma 2, le destinazioni urbanistiche degli ambiti di trasformazione urbanistica sono rimandate all'articolo 72 - *Ambiti agricoli all'interno del perimetro delle zone IC* delle presenti Disposizioni di attuazione del Piano.

5. Le superfici territoriali degli ambiti di trasformazione urbanistica ACR, ATR e ATS, comportando consumo di suolo libero, si configurano come superfici urbanizzabili; esse sono perciò individuate nell'elaborato DP8 Carta del consumo di suolo e contabilizzate nel Bilancio ecologico del suolo di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della LR 31/2014.

6. Le superfici territoriali degli ambiti di trasformazione ARF sono classificate come aree da rigenerare già urbanizzate e insediate e perciò la loro trasformazione urbanistica non produce nuovo consumo di suolo.

7. L'attuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica che generano nuove unità abitative è subordinata alla completa copertura del fabbisogno della popolazione, prevista e fluttuante, delle reti dell'acquedotto, di collettamento e di depurazione delle acque reflue relativa alla frazione di appartenenza.

8. Gli usi residenziali previsti negli ambiti di trasformazione ACR1, ACR2 e ACR3, in ragione della loro prossimità al Raccordo autostradale (esposizione inquinamento acustico, atmosferico e di vibrazioni da traffico veicolare) dovranno essere sottoposti a specifici approfondimenti, da concordare con ARPA, prima della richiesta di Permesso di costruire.

10. Negli ambiti di trasformazione urbanistica gli interventi dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel *Rapporto Ambientale* della VAS del Piano, in particolare nelle *Schede di valutazione degli ambiti del DP* (paragrafo 4.21) e nelle tabelle di valutazione (capitolo 4.).

11. Negli ambiti di trasformazione urbanistica si applicano gli indirizzi e i criteri di progettazione del regolamento *Abaco del territorio del Parco ai fini paesistici del Parco del Ticino*.

12. Nell'espressione del parere di propria competenza relativo agli interventi previsti negli ambiti di trasformazione urbanistica del Piano, la *Commissione comunale per il paesaggio* deve dettagliare la coerenza del progetto rispetto:

- a. alle prescrizioni indicate per ciascun ambito;
- b. alle indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale della VAS del Piano richiamate nel precedente comma 9.

13. Negli ambiti di trasformazione urbanistica, gli interventi relativi agli spazi pubblici e alle fasce tampone devono:

- a. acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento prima dell'inizio dei lavori;
  - b. garantire la fruizione e l'accessibilità pubblica o comunque la funzione pubblica e nel caso sia necessario il mantenimento della permeabilità ecologica del sito, le aree non devono essere recintate, nemmeno impiegando materiale vegetale;
  - c. se configurati come opere di forestazione, essere realizzati in conformità al Regolamento. 5/2007 (Norme forestali regionali);
  - d. al termine dei lavori, garantire fallanze per morie inferiori al 5% (numero piante) per elementi lineari e fino al 10% negli altri casi, facendo riferimento al progetto depositato;
  - e. prevedere almeno 3 anni di manutenzione dalla fine dei lavori di impianto, garantendo le seguenti opere: taglio erba nell'area di imboscamento (inter e intrafila), diserbo manuale da infestanti rampicanti, irrigazione, cure colturali alle piante sviluppate, impianti vegetali.
  - f. garantire il mantenimento delle opere realizzate e il ripristino nelle medesime condizioni nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria;
  - g. gli ecosistemi realizzati devono essere mantenuti per un periodo minimo di 25 anni;
  - h. il materiale vegetale impiegato in rimboschimenti, rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere autoctono, conforme e certificato ai sensi dell'art. 51 del Regolamento *Norme forestali regionali* n. 5/2007 di cui all'art. 11 della LR 27/2004 *Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*.
  - i. del Regolamento *Norme forestali regionali* n. 5/2007 di cui all'art. 11 della LR 27/2004 *Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*.
14. Negli interventi su ambiti di trasformazione urbanistica ARF e ACR subordinati a Permesso di costruire convenzionato di cui al precedente art. 20 delle presenti Disposizioni di attuazione del Piano, è richiesta l'elaborazione di un *Piano d'insieme/Masterplan* relativo all'intero ambito, che descriva il complesso degli interventi previsti, con indicazione della ripartizione dei lotti edificabili, della distribuzione della SL, delle cessioni pubbliche, degli accessi ai diversi lotti.
15. Per ciascun ambito di trasformazione urbanistica, caratteristiche, obiettivi, modalità di attuazione, regole funzionali, parametri urbanistici e prescrizioni specifiche sono elencati nei successivi articoli e schede.

**Articolo 75 - Ambiti di riqualificazione funzionale ARF***Schede modalità di intervento***Ambito di riqualificazione funzionale 1 - ARF1***Caratteri*

L'ambito riguarda un insediamento produttivo posto all'interno della frazione di Casottole, occupato da un edificio a destinazione artigianale oggi dismesso, l'ex vetreria Carena che ha accesso dalla SP 130 (via dei Mille) e che si affaccia sul lungo via dei Mille.

*Obiettivi*

Rigenerazione urbana e funzionale dell'insediamento dismesso

*Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: con Permesso di costruire convenzionato

*Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: TU1, TU2, T1, S3, S9, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

*Parametri urbanistici*

ST: 2.200 mq

IT: SL esistente o 0,40 mq/mq

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

E' ammessa la costruzione di box e autorimesse in aderenza al confine di proprietà.

SP: 30% SF

IC: 50% SF

Vani/abitanti teorici: 18

Cessioni pubbliche: 500 mq, con obbligo di dotazioni minime di parcheggi pubblici da realizzare in funzione degli usi previsti

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non superiore a 10,50 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Piano di insieme/Masterplan relativo all'intero ambito;
- b. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

2. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.

3. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.

4. Interventi di mitigazione

Comune di Torre d'Isola

- a. formazione di una fascia di vegetazione di attenuazione degli impatti sul paesaggio posto a sud dell'ambito;
  - b. formazione di una porzione di buffer zone del corridoio ecologico principale della rete ecologica comunale, connettendola spazialmente e strutturalmente agli ecosistemi circostanti (ripe del sistema irriguo e alberature di pregio);
  - c. durante la fase di cantiere prestare attenzione a tutti gli elementi di fragilità segnalati (roggia con interessante sviluppo di vegetazione ripariale), per non danneggiarli con mezzi o sversamenti di sostanze nocive.
5. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.
6. Il rilascio del titolo abilitativo è condizionato all'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione della frazione di Casottole.

## Ambito di riqualificazione funzionale 2 – ARF2

### *Caratteri*

Ambito su cui sorgeva l'insediamento produttivo "Calcestruzzi SPA" con attività definitivamente dismesse nel 2019.

L'ambito è collocato nella frazione di Carpana a ridosso dell'immissione al raccordo autostradale A53 Bereguardo-Pavia che non presenta particolare interesse sotto il profilo della conservazione e della biodiversità.

È collocato all'interno del perimetro di iniziativa comunale IC del PTC del Parco del Ticino.

### *Obiettivi*

- a. Rigenerazione di un'area dismessa per funzioni urbane.
- b. Realizzazione di un nuovo comparto di attrezzature a servizio della mobilità, con attività artigianali/commerciali compatibili e complementari alla funzione principale.
- c. Incremento della dotazione di attrezzature pubbliche.
- d. Ricomposizione degli elementi del paesaggio agricolo del contesto.
- e. Adeguamento della viabilità di accesso al raccordo A53.

### *Modalità di attuazione*

Piano attuativo di carattere pubblico o di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della LR 12/2005 e smi. Il piano attuativo deve essere esteso all'intero ambito, con possibilità di prevedere sub-comparti di attuazione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione urbanistica unitaria.

### *Regole funzionali*

Usi ammessi: C7 e C2

Usi regolati: P1, P2, P4, T1, T2, C1, C3, C4, C5, C6, S6, S7, S9, S10, con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

### *Parametri urbanistici*

ST: 19.000 mq

IT: 0,10 mq/mq

Cessioni pubbliche: 50% ST

SL = 1.900 mq

H: max 20 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

### *Prescrizioni*

- Realizzazione di una idonea intersezione a rotatoria a servizio del nuovo insediamento con innesto diretto con l'attuale svincolo con la A53 Pavia Bereguardo; eventuali soluzioni alternative alla rotatoria sono subordinate a uno specifico studio sul traffico, con modellizzazione e verifica tecnica delle diverse soluzioni (immissione con

intersezione a raso o tramite rotatoria) e dimostrazione di conformità a norme e regolamenti operativi del Codice della strada.

- Applicazione degli indirizzi e dei criteri localizzativi in materia di urbanistica commerciale (DCR VIII/352 del 13/3/2007), all'art. 81 comma 3 dei presenti dispositivi di attuazione.

-

- Elaborazione contestuale di:

1. Studio sul traffico indotto dai nuovi insediamenti, con eventuali interventi di mitigazione se ritenuti necessari.  
2. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

3. Interventi di mitigazione (da VINCA):

- a. formazione di una fascia di vegetazione di contorno con le seguenti caratteristiche: profondità costante di almeno 5 metri e di almeno 10 metri lungo i lati nord ed est, in particolare dove i manufatti e gli impianti prevedono altezze non del tutto coerenti con il contesto circostante; struttura con diversi livelli (erbaceo, arbustivo, arboreo; presenza esclusiva di specie autoctone (scelte dalla lista di quelle ammesse ai sensi del PGT vigente); una ricca varietà specifica capace di garantire diverse risorse trofiche nel corso delle stagioni; manutenzione di almeno tre anni per garantire l'attecchimento nei primi anni di vita e il rispetto della struttura progettuale;

a solo titolo di esempio si riportano i contenuti tecnici previsti dal PSR 2007-2013 della Regione Lombardia per le Fasce Tampone Boscate (FTB): *“le FTB possono essere costituite da due o più filari, realizzate con diverse specie di alberi e arbusti, avere dimensioni variabili (larghezza minima alla base di 6 m, larghezza fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie, 2 m, lunghezza minima dell'intervento: 100 m), gli impianti dovranno essere costituiti da uno strato arbustivo e da uno strato di arboreo, alberi e arbusti possono essere regolarmente alternati tra loro con distanza massima di 3 m, ogni siepe sarà costituita da almeno quattro specie diverse al fine di mantenere sempre elevata la biodiversità e creare condizioni favorevoli per l'insediamento di una ricca comunità biotica, la composizione dello strato arboreo privilegerà le specie che possiedono capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa legnosa, assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive, facoltà pollonifera a seguito di ceduzione medio-alta”;*

- b. conservazione delle querce a filare presenti lungo i margini, in buono stato vegetativo, come elementi concorrenti al miglioramento paesaggistico e funzionale dell'area di intervento;  
c. valutare una gestione più funzionale alla conservazione della biodiversità delle coltivazioni di pioppo ad ovest dell'intervento come strumento di mitigazione degli impianti nei confronti degli ecosistemi agricoli (ad esempio consentire l'erpicoltura solo nei mesi di marzo e agosto, lasciare ogni 5 filari di pioppo una striscia di circa 5 metri di larghezza non arata e non erpicata, evitare interventi di taglio degli alberi durante la stagione di nidificazione);  
d. adottare sistemi di illuminazione non solo conformi alle norme contro l'inquinamento luminoso, ma anche atti a non disturbare sia l'avifauna, sia l'entomofauna, attraverso specifici accorgimenti;  
e. attivare le azioni di cantiere nel periodo compreso fra agosto e febbraio per non interferire con la stagione riproduttiva della fauna selvatica, che frequenta la vegetazione interna e perimetrale dell'area di trasformazione

4. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.
5. In sede di piano attuativo e progetto edilizio, dovranno essere attentamente considerati gli aspetti di inserimento dell'intervento nel paesaggio circostante, assumendo come riferimento l'Abaco del territorio del Parco a fini paesistici del Parco del Ticino, richiamato anche nel Regolamento edilizio comunale vigente (allegato 8 del REC).
6. L'intervento è subordinato al rilascio dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte degli enti gestori, concessionari e concedenti l'infrastruttura stradale A53 Bereguardo Pavia riguardo a fasce di rispetto, nuova intersezione stradale, valutazione di flussi e volumi di traffico, ecc.

**Articolo 76 - Ambiti di completamento residenziale ACR***Schede modalità di intervento***Ambito di completamento residenziale 1- ACR1***Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto.

Ambito di margine urbano della frazione Casottole, con intorno residenziale costituito prevalentemente da edifici mono-bifamiliari o palazzine, con due piani fuori terra o tre (palazzine) e dotati di significativi spazi verdi di pertinenza. Verso gli spazi aperti della campagna l'ambito è delimitato da elementi del reticolo idrico minore, caratterizzati dalla presenza di siepi e alberi su entrambe le sponde.

*Obiettivi*

1. Concludere il disegno dell'insediamento.
2. Cessione all'amministrazione comunale di 1.400 mq.
3. Realizzazione di un parcheggio pubblico di 400 mq per la sosta delle auto dei residenti.

*Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: Permesso di costruire convenzionato

*Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: TU1, TU2, T1, S3, S9, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

*Parametri urbanistici*

ST: 4.300 mq

IT: 0,30 mq/mq

Cessioni pubbliche: 1.400 mq

SL = 1.290 mq , di cui 322 mq assegnata alle aree di cessione pubblica e 968 mq alle aree private.

Vani/abitanti teorici: 26

IC: 50%

IPF: 30%

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

E' ammessa la costruzione di box e autorimesse in aderenza al confine di proprietà.

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato circostante più alto e comunque inferiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:
  - a. Piano di insieme/Masterplan relativo all'intero ambito;
  - b. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;

- c. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.
2. Interventi di mitigazione:
    - a. formazione di un corridoio di almeno 20 metri lungo i tracciati delle rogge Vecchia e Bergonza, ove realizzare interventi di tipo naturalistico e fasce tampone, con criteri naturalistici e buona struttura vegetazionale (art. 48 Disposizioni di attuazione);
    - b. migliorare, dal punto di vista ecologico, le siepi già esistenti che svolgono la funzione di contenere gli impatti del raccordo autostradale;
    - c. durante la fase di cantiere prestare attenzione agli elementi del reticolo idrografico, affinché non vengano danneggiati dal punto di vista qualitativo.
  3. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
  4. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
  5. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.
  6. Il rilascio del titolo abilitativo è condizionato all'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione della frazione di Casottole.

.

.

## Ambito di completamento residenziale 2- ACR2

### Caratteri

Lotto libero con superficie agricola (prato) nello stato di fatto.

Ambito di margine urbano della frazione Campagna, intercluso tra gli insediamenti e il Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia, con intorno residenziale costituito prevalentemente da edifici mono-bifamiliari e schiere di due/tre piani fuori terra, dotati di significativi spazi verdi di pertinenza

### Obiettivi

Concludere il disegno insediativo della porzione di frazione.

Realizzare un collegamento di raccordo con la viabilità locale esistente.

### Modalità di attuazione

Interventi edilizi diretti: con Permesso di costruire convenzionato

### Regole funzionali

Usi ammessi: R1

Usi regolati: TU1, TU2, T1, S3, S9, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

### Parametri urbanistici

ST: 3.000 mq

IT: 0,30 mq/mq

Cessioni pubbliche: superfici per urbanizzazioni primarie e obbligo di dotazioni minime di parcheggi pubblici da calcolare in relazione agli usi previsti

SL = 900 mq

Vani/abitanti teorici: 18

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- d. altezza del fabbricato più alto e comunque inferiore a 10,00 m;
- e. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- f. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

### Prescrizioni

Elaborazione contestuale di:

- a. Piano di insieme relativo all'intero ambito;
- b. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;
- c. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

2. Interventi di mitigazione:

- a. formazione di una fascia di vegetazione autoctona fitta e ricca di specie, per mitigare la presenza del raccordo autostradale e riqualificare la qualità del verde della frazione Campagna.

3 Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.

4. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
5. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.

## Ambito di completamento residenziale 3 - ACR3

### *Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola (prato) nello stato di fatto.

Ambito di margine urbano della frazione Campagna, intercluso tra gli insediamenti e il Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia, con intorno residenziale costituito prevalentemente da edifici mono-bifamiliari e schiere di due/tre piani fuori terra, dotati di significativi spazi verdi di pertinenza. Adiacente il complesso di matrice storica

### *Obiettivi*

Concludere il disegno dell'insediamento.

Realizzazione di un parcheggio pubblico di 400 mq per la sosta delle auto dei residenti.

### *Modalità di attuazione*

Interventi edilizi diretti: con Permesso di costruire convenzionato

### *Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: TU1, TU2, T1, S3, S9, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

### *Parametri urbanistici*

ST: 4.000 mq

IT: 0,30 mq/mq

Cessioni pubbliche: 400 mq, da destinare prevalentemente a parcheggi pubblici, calcolati in relazione agli usi previsti

SL = 1.200 mq

Vani/abitanti teorici: 24

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

### *Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Piano di insieme relativo all'intero ambito;
- b. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;
- c. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

2. Interventi di mitigazione:

- a. formazione di una fascia di vegetazione autoctona fitta e ricca di specie, per mitigare la presenza del raccordo autostradale e riqualificare la qualità del verde della frazione Campagna;

- b. incrementare la qualità della vegetazione presente sulle sponde della roggia che scorre ad est dell'ambito, sostituendo le specie alloctone con specie autoctone e idonee all'ecosistema.
- 3. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
- 4. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
- 5. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.

**Articolo 77- Ambiti di trasformazione residenziale ATR***Schede modalità di intervento***Ambiti di trasformazione residenziale 1 – ATR1***Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto.

L'ambito è collocato nella parte occidentale della frazione Carpana, tra il tessuto consolidato affacciato lungo la SS Est Ticino e il nuovo insediamento realizzato in attuazione di un piano di lottizzazione innestato sulla nuova rotatoria.

*Obiettivi*

Completare l'impianto urbanistico derivante dalla lottizzazione a carattere residenziale adiacente.

Concludere l'anello della viabilità locale di distribuzione ai lotti.

*Modalità di attuazione*

Piano attuativo

*Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: TU1, TU2, T1, S3, S9, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

*Parametri urbanistici*

ST: 4.902 mq

IT: 0,20 mq/mq

Cessioni pubbliche: 50% ST, con possibilità di monetizzazione ad eccezione delle superfici per le urbanizzazioni primarie e urbanizzazioni secondarie a parcheggi.

SL = 980 mq

Vani/abitanti teorici: 20

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque inferiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora essi abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;

- b. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.
2. Interventi di mitigazione:
- a. conservazione delle alberature ad alto fusto che si trovano lungo il margine meridionale del sito;
  - b. miglioramento della struttura e della qualità della vegetazione già presente sul confine sud dell'area, realizzando una buffer zone fra le nuove edificazioni e gli ambiti agricoli a sud, con la formazione di una fascia di piante ad alto fusto di larghezza idonea, con funzione di barriera vegetale rispetto all'area dell'ex cementificio e lo svincolo del raccordo autostradale;
  - c. valutare la gestione più funzionale alla conservazione della biodiversità delle coltivazioni di pioppo a sud della frazione Carpana (ad esempio consentire l'erpicoltura solo nei mesi di marzo e agosto, lasciare ogni 5 filari di pioppo una striscia di circa 5 metri di larghezza non arata e non erpicata, evitare interventi di taglio degli alberi durante la stagione di nidificazione);
  - d. verificare la funzionalità del sottopasso faunistico del raccordo autostradale, attivando eventuali misure di potenziamento, affinché possa funzionare come elemento di deframmentazione rispetto alla barriera infrastrutturale.
3. Disegno della viabilità interna coerente con quella dell'insediamento adiacente a est, evitando innesti diretti alla SS Est Ticino.
4. Disegno del verde e degli spazi pubblici organizzato in modo da creare continuità con l'intervento residenziale di recente realizzazione.
5. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
6. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
7. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.
8. Il rilascio del titolo abilitativo è condizionato all'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione della frazione di Carpana

**Ambiti di trasformazione residenziale 2 – ATR2***Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto, posto lungo il confine con il comune di Pavia.

L'ambito è collocato nella frazione di Massaua a nord dell'insediamento esistente, in fregio alla direttrice che collega la SP delle Riviere con il Raccordo autostradale Bereguardo- Pavia.

È altresì posto ai confini dei siti di Natura 2000, del Parco Naturale e in posizione strategica rispetto al disegno del Corridoio primario della Rete ecologica provinciale definita dal PTCP vigente - che collega il Fiume Ticino con la Garzaia della Carola in San Genesio ed Uniti, passando per le aree agricole a nord del capoluogo pavese - e della rete ecologica comunale.

*Obiettivi*

Realizzazione di un nuovo comparto prevalentemente residenziale con quote significative di aree pubbliche.

Formazione di una nuova centralità funzionale per la frazione di Massaua.

*Modalità di attuazione*

Piano attuativo

*Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: S3, S6, S9, S10

TU1, TU2, T1, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

*Parametri urbanistici*

ST: 30.820 mq

IT: 0,20 mq/mq

Cessioni pubbliche: 50% ST

SL = 6.164 mq

Vani/abitanti teorici: 123

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- a. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 m;
- b. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- c. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

*Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;
- b. Valutazione di incidenza comprensiva delle misure di mitigazione e inserimento ambientale e paesaggistico, anche allo scopo di garantire la conservazione della biodiversità, firmata da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee.

- c. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.
2. Interventi di mitigazione:
- a. conservazione delle alberature ad alto fusto che si trovano lungo il margine settentrionale del sito;
  - b. costruire adeguate buffer zone, fra l'edificato e i terreni agricoli, che possano mitigare la presenza dei nuovi insediamenti programmati, con particolare attenzione al rapporto con la ZPS "Boschi del Ticino". *A titolo di esempio si riportano i contenuti tecnici previsti dal PSR 2007-2013 della Regione Lombardia per le Fasce Tampone Boscate (FTB): le FTB possono essere costituite da due o più filari, realizzate con diverse specie di alberi e arbusti, avere dimensioni variabili (larghezza minima alla base di 6 m, larghezza fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie, 2 m, lunghezza minima dell'intervento: 100 m), gli impianti dovranno essere costituiti da uno strato arbustivo e da uno strato di arboreo, alberi e arbusti possono essere regolarmente alternati tra loro con distanza massima di 3 m, ogni siepe sarà costituita da almeno quattro specie diverse al fine di mantenere sempre elevata la biodiversità e creare condizioni favorevoli per l'insediamento di una ricca comunità biotica, la composizione dello strato arboreo privilegerà le specie che possiedono capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa legnosa, assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive, facoltà pollonifera a seguito di ceduazione medio-alta;*
  - c. strutturare un progetto per contribuire alla realizzazione del corridoio ecologico secondario della REC sul margine orientale dell'area, che confina con una zona coltivata a pioppi;
  - d. realizzare una fascia di almeno 20 metri di ampiezza lungo il corridoio ecologico secondario (tracciato del Cavo referendario) ove realizzare interventi di tipo naturalistico;
  - e. verificare la funzionalità del sottopasso faunistico del raccordo autostradale, attivando eventuali misure di potenziamento, affinché possa funzionare come elemento di deframmentazione rispetto alla barriera infrastrutturale.
3. Al netto aree per le urbanizzazioni primarie, all'area pubblica di cessione deve essere garantito l'accesso diretto a via Scaldasole.
4. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
5. A garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.
6. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.
7. Il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla verifica dell'adeguamento dimensionato al nuovo carico del collettore di collegamento alla rete fognaria del comune di Pavia.

## Ambiti di trasformazione residenziale 3 – ATR3

### *Caratteri*

Lotto libero con superficie libera da edificazioni, di forma irregolare, attualmente solo parzialmente coltivato (circa il 50% della superficie territoriale).

L'ambito, posto nella frazione di Casottole lungo via Monsignor Angelini, è di forma irregolare e costituisce un tassello di naturale completamento dell'impianto insediativo della frazione, collocato all'interno del perimetro di iniziativa comunale IC del PTC del Parco del Ticino.

L'ambito è delimitato a nord e a ovest da elementi del reticolo idrico minore - in particolare a nord dalla Roggia Bergonza - mentre a sud e a est confina con il sistema degli insediamenti che si sviluppano nella parte settentrionale di via Monsignor Angiolini, che connette la Sp 183 con l'innesto verso la bretella autostradale Bereguardina.

### *Obiettivi*

Realizzazione di un nuovo comparto prevalentemente residenziale e cessione di aree per usi pubblici.

### *Modalità di attuazione*

Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato

### *Regole funzionali*

Usi ammessi: R1

Usi regolati: S3, S6, S9, S10

TU1, TU2, T1, C1, C3 con verifica delle dotazioni minime di parcheggi da garantire

### *Parametri urbanistici*

ST: 15.729 mq

IT: 0,20 mq/mq

Cessioni pubbliche: 50% ST

SL = 3.145 mq

Vani/abitanti teorici: 62

H: max 10,50 m

P. max 3 piani fuori terra

IC: 50%

IPF: 30%

DC: quando non in aderenza al confine, pari a 1/H e comunque non inferiore a 5,00 m;

DS: 5,00 m con carreggiate di larghezza < a 7,00 m;

DE:

- d. altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 m;
- e. nel caso di costruzioni con piani arretrati rispetto alla facciata, la verifica dell'arretramento dovrà essere effettuata per ogni arretramento, in relazione alla rispettiva altezza;
- f. è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche.

DPF: pari a 10,00 m, nel caso di pareti finestrate che si affacciano su vani non abitabili pari a 3,00 m

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

### *Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Studio di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;

- b. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

2. Interventi di mitigazione (da VINCA):

- a. formazione di una fascia di vegetazione sui confini settentrionale e occidentale del nucleo abitato (*buffer zone* della Rete ecologica comunale) - con progetto di tecnico abilitato e con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento - competente e qualificato; la fascia deve avere le seguenti caratteristiche: profondità costante di circa 10 metri, una struttura con diversi livelli (erbaceo, arbustivo, arboreo), presenza esclusiva di specie autoctone (scelte dalla lista di quelle ammesse ai sensi del PGT vigente), una ricca varietà specifica capace di garantire diverse risorse trofiche nel corso delle stagioni, una manutenzione di almeno tre anni per garantire l'attecchimento di alberi e arbusti e il rispetto della struttura d'impianto; sui contenuti progettuali,

a solo titolo di esempio *si riportano i contenuti tecnici previsti dal PSR 2007-2013 della Regione Lombardia per le Fasce Tampone Boscate (FTB): "le FTB possono essere costituite da due o più filari, realizzate con diverse specie di alberi e arbusti, avere dimensioni variabili (larghezza minima alla base di 6 m, larghezza fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie, 2 m, lunghezza minima dell'intervento: 100 m), gli impianti dovranno essere costituiti da uno strato arbustivo e da uno strato di arboreo, alberi e arbusti possono essere regolarmente alternati tra loro con distanza massima di 3 m, ogni siepe sarà costituita da almeno quattro specie diverse al fine di mantenere sempre elevata la biodiversità e creare condizioni favorevoli per l'insediamento di una ricca comunità biotica, la composizione dello strato arboreo privilegerà le specie che possiedono capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa legnosa, assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive, facoltà pollonifera a seguito di ceduzione medio-alta";*

- b. attivare le azioni di cantiere nel periodo compreso fra agosto e febbraio per non interferire con la stagione riproduttiva della fauna selvatica, che frequenta la vegetazione lungo il lato settentrionale dell'area e adottare misure idonee a non danneggiare gli elementi del reticolo idrografico presenti;
- c. realizzare gli spazi aperti privati e pubblici interni all'ambito di trasformazione che possano favorire la biodiversità come previsto dall'*Abaco del territorio del Parco a fini paesistici* (Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015) nella sezione V, quali:
- I. *disincentivare soluzioni che incrementino il livello di impermeabilità degli spazi edificati rispetto all'attraversamento della fauna terrestre;*
  - II. *evitare l'uso di superfici vetrate di grandi dimensioni (soprattutto, se specchianti) che possano causare eventuali collisioni mortali di esemplari appartenenti alle specie dell'avifauna;*
  - III. *progettare le superfici vetrate di qualsiasi genere in modo tale da considerare gli effetti ad esse riconducibili (in termini di trasparenza e riflessione, soprattutto, se in presenza di elementi naturali che si possano confondere con eventuali punti di appoggio), optando per soluzioni a trasparenza ridotta e dotati di apposite soluzioni atte a ridurre il rischio di collisioni, anche attraverso l'opportuna progettazione del contesto circostante, onde evitare di dover introdurre soluzioni a posteriori, in genere, più costose e meno efficaci;*
  - IV. *scoraggiare l'uso di elementi di lattoneria altamente riflettenti che possano disturbare l'avifauna;*
  - V. *utilizzare, nelle opere a verde, esclusivamente specie autoctone, privilegiando materiale vegetale di provenienza locale appartenente a specie, quali il biancospino*

*(Crataegus monogyna), il ciliegio selvatico (Prunus avium), il pado (Prunus padus), il corniolo (Cornus mas) o l'evonimo (Euonymus europaeus), che, oltre a creare suggestivi effetti cromatici, grazie alla presenza di fiori e frutti, possono rappresentare un'importante risorsa alimentare per le specie faunistiche che frequentano i centri urbani;*

- VI. *organizzare in modo consapevole eventuali spazi esterni, introducendo elementi di richiamo, fonti d'acqua e di nutrimento, luoghi adatti alla nidificazione o alla creazione di rifugi, ecc.;*
- VII. *adottare sistemi di illuminazione non solo conformi alle norme contro l'inquinamento luminoso, ma anche atti a non disturbare sia l'avifauna, sia l'entomofauna, attraverso appositi accorgimenti;*

3. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche; a garanzia della privacy per gli spazi interni dei lotti edificati sono ammesse recinzioni con siepi.

4. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.

5. La fascia di mitigazione deve essere realizzata all'esterno delle recinzioni dei lotti edificabili; gli interventi di mitigazione sono da attuare preventivamente all'edificazione, compatibilmente alla cantierizzazione delle opere edilizie.

6. La durata degli obblighi di manutenzione degli elementi vegetali delle opere di mitigazione è di almeno 5 anni, garantendo la sostituzione delle fallanze e il pieno affrancamento delle specie; sulle modalità di impianto e la scelta delle specie, assumendo come riferimento l'Abaco del territorio del Parco a fini paesistici del Parco del Ticino, richiamato anche nel Regolamento edilizio comunale vigente (allegato 8 del REC).

#### *Contenuti prescrittivi della convenzione urbanistica accessiva al Permesso di costruire convenzionato*

- 1. Progetto a scala adeguata dell'assetto planivolumetrico dell'interno ambito di intervento e delle urbanizzazioni e dei lotti edificabili, nel rispetto di quanto indicato nelle precedenti Prescrizioni
- 2. Progetto delle opere di mitigazione
- 3. Indicazione delle caratteristiche morfologiche degli interventi previsti
- 4. Cessione delle aree al Comune (50% ST)
- 5. Modalità attuative, anche per stralci funzionali, oneri e opere di urbanizzazione da realizzare, garanzie (fidejussioni)
- 6. L'eventuale attuazione per stralci dovrà compiersi in maniera progressiva partendo dall'edificazione a ridosso degli insediamenti esistenti, evitando che si creino lotti lasciati inedificati all'interno della superficie edificabile del comparto urbanistico.

## Articolo 78 - Ambiti di trasformazione per servizi ATS

### *Schede modalità di intervento*

---

#### **Ambito di trasformazione per servizi 1 – ATS1**

##### *Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto.

L'ambito è collocato nella frazione del Capoluogo, adiacente all'area sportiva comunale ed accessibile dalla viabilità e dalla rete dei collegamenti ciclopedonali.

È altresì posto ai confini dei siti di Natura 2000, del Parco Naturale e in posizione strategica rispetto al disegno della rete ecologica comunale.

##### *Obiettivi*

Potenziare e riqualificare il centro sportivo esistente, configurandone lo sviluppo come Polo sportivo, programmando l'ampliamento e il ventaglio dell'offerta di discipline praticabili

Consolidare il ruolo di Polo civico dei servizi del Capoluogo.

##### *Modalità di attuazione*

Intervento diretto se pubblico, con Permesso di costruire convenzionato (articolo 16 delle presenti norme) o Piano attuativo di carattere pubblico o di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della LR 12/2005 e s.m.i.

##### *Regole funzionali*

Usi ammessi: S5

Usi regolati: R1 purché non superiore a 100 mq di SL per la residenza del custode S6, S7, S9, S10

##### *Parametri urbanistici*

ST: 12.000 mq

IC: 30%

IPF: 70%

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

##### *Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:

- a. Studio di valutazione previsionale di impatto acustico delle attività sportive sugli insediamenti residenziali circostanti, ai sensi della LN 447/1995 e DGR VII-8313/2002 e s.m.i. eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale;
- b. Valutazione di incidenza comprensiva delle misure di mitigazione e inserimento ambientale e paesaggistico, anche allo scopo di garantire la conservazione della biodiversità, firmata da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee.
- c. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.

2. Interventi di mitigazione:

- a. conservazione della fascia vegetale (prevalentemente robinie) presente sul margine occidentale che – nonostante non evidenzi una valenza floristica – è funzionale al corridoio ecologico e come buffer zone tra gli ambiti agricoli e quelli insediati;
- b. incremento della qualità ecologica della vegetazione presente sul margine occidentale;
- c. ampliamento della fascia arborea e vegetale anche sul lato sud dell'ambito di trasformazione.
- d. nel caso di attrezzature sportive che impiegano coperture anche di tipo temporaneo, limitare l'impatto visivo percepito dagli spazi aperti a valle della scarpata morfologica, evitando di realizzare coperture che eccedano in altezza le alberature presenti lungo la scarpata;

- e. garantire un corridoio di almeno 20 m tra le superfici e le costruzioni per le attività sportive e il corridoio vegetale esistente;
  - f. salvaguardare i terreni circostanti le aree a parcheggio dalle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia e di lavaggio, a protezione della Roggia Vecchia.
3. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
4. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.

## Ambito di trasformazione per servizi 2 – ATS2

### *Caratteri*

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto.

L'ambito è collocato nella frazione del Capoluogo, adiacente alle strutture scolastiche esistenti, ed accessibile dalla viabilità e dalla rete dei collegamenti ciclopedonali.

È altresì posto ai confini dei siti di Natura 2000 e del Parco Naturale e in posizione strategica rispetto al disegno della rete ecologica comunale.

### *Obiettivi*

1. Consolidare il ruolo di Polo civico dei servizi del Capoluogo
2. Ampliamento del plesso scolastico esistente

### *Modalità di attuazione*

Intervento diretto se pubblico, con Permesso di costruire convenzionato (articolo 16 delle presenti norme) di carattere pubblico se di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della LR 12/2005 e s.m.i.

### *Regole funzionali*

Usi ammessi: S4, , S3

Usi regolati: R1 purché non superiore a 100 mq di SL per la residenza del custode

### *Parametri urbanistici*

ST: 4.000 mq

IC: 30%

IPF: 70%

DA: 2 alberi/100 mq

Dar: 2 arbusti/100 mq

### *Prescrizioni*

1. Elaborazione contestuale di:
  - a. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.
2. Interventi di mitigazione:
  - a. incremento della qualità ecologica della vegetazione presente lungo i margini, affinché possa svolgere una funzione non solo ornamentale;
  - b. considerata la valenza pubblica e funzionale dell'intervento, il progetto del verde deve coerentemente configurare uno spazio educativo integrato (*outdoor education*).
3. Organizzare l'accesso pedonale da via De Paoli in corrispondenza dell'attuale ingrasso, per evitare interazioni coi i flussi veicolari che transitano in via Pagani.
4. Sui fronti strada e sugli spazi pubblici e compatibilmente alle normative vigenti, sono vietati i muri di cinta e le recinzioni cieche.
5. A garanzia della privacy per gli spazi interni al lotto sono ammesse recinzioni con siepi.
6. Si applicano le misure contenute nel Titolo terzo delle presenti disposizioni normative, compresa la compensazione ecologica preventiva.

### Ambito di trasformazione per servizi 3 – ATS3

#### Caratteri

Lotto libero con superficie agricola nello stato di fatto, posto lungo la SP 130 Riviere nella frazione di Massaua. È altresì posto ai confini dei siti di Natura 2000, del Parco Naturale e in posizione strategica rispetto al disegno del Corridoio primario della Rete ecologica provinciale definita dal PTCP vigente.

#### Obiettivi

Mettere in sicurezza la domanda di sosta dei residenti e dei fruitori degli esercizi commerciali posti lungo la SP 130 nella frazione di Massaua.

#### Modalità di attuazione

Intervento diretto se pubblico, con Permesso di costruire convenzionato (articolo 16 delle presenti norme) di carattere pubblico se di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della LR 12/2005 e s.m.i.

#### Regole funzionali

Usi ammessi: S9, S10

#### Parametri urbanistici

ST: 1.000 mq

#### Prescrizioni

1. Elaborazione contestuale di:
  - a. Progetto del verde redatto secondo criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e firmato da tecnici abilitati, con competenze tecnico scientifiche idonee alla tipologia di intervento.
2. Interventi di mitigazione:
  - a. costruire adeguate buffer zone, fra l'area adibita a parcheggio e gli spazi aperti agricoli circostanti, che siano ben strutturati, progettati e sottoposti a una manutenzione con criteri di tipo naturalistico;
  - b. configurare l'intervento come progetto di paesaggio, attraverso la realizzazione di un parcheggio alberato e con idonee zone d'ombra
3. Realizzazione del tratto ciclopedonale lungo la strada provinciale.
4. Formazione di idonei sistemi di attraversamento ciclabile e pedonale al fine di garantire la sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

## Titolo Nono

### COMPONENTI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE

---

#### Articolo 79 – Componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche del Piano

1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici ai sensi dell'art. 57 della LR 12/2005 e s.m.i., il Piano contiene le definizioni dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale, il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP di Pavia, del Piano di bacino del fiume Po e del Piano di gestione dei rischi di alluvioni (PGRA), individua le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate.

2. La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano è composta dalle Norme geologiche e le relative prescrizioni e le tavole redatte ai sensi della DGR IX\_2616/2011 e del DM 17/01/2018 allegate al Piano e che ne costituiscono parte integrante.

#### Articolo 80 – Applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica

1. Allo scopo di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, tutte le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale devono rispettare i principi dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, ai sensi della LR 4 del 15/3/2016 *Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*) e dell'art. 58 bis della LR 12/2005 e s.m.i.

2. Tali principi si applicano a tutti gli interventi edilizi definiti dall'art. 27 della LR 12/2005 s.m.i. in tutte le aree da urbanizzare e già urbanizzate e alle infrastrutture stradali, alle loro pertinenze e ai parcheggi.

3. Il Piano rimanda al *Regolamento regionale 7 del 23/11/2017 recante i criteri e i metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della LR 12/2005 s.m.i.* e al conseguente allegato al *Regolamento edilizio comunale*, che definiranno:

- a. gli ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del grado di impermeabilizzazione dei suoli, delle condizioni idrogeologiche delle aree e del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori;
- b. il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;
- c. le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), della LR 26/2003, nonché tra le disposizioni del Regolamento regionale di cui al presente comma e la normativa in materia di scarichi di cui all'articolo 52, comma 1, della stessa LR 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;
- d. le misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell'individuazione delle infrastrutture pubbliche previste dal Piano dei servizi;
- e. le indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
- f. gli opportuni meccanismi di incentivazione edilizia anche ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della LR 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*, attraverso i quali promuovere l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;

- g. la possibilità di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi - di cui al comma 1 del presente articolo - in ambiti urbani con particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche, qualora sia dimostrata l'impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d'intervento. Il valore della monetizzazione dovrà essere pari al volume d'acqua - in metri cubi - che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento regionale e moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento.
- h. i proventi della monetizzazione saranno introiettati dal comune e destinati al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche procedendo direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o affidando l'attuazione al gestore d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento.

## Titolo Decimo

### DISCIPLINA DEL COMMERCIO

---

#### Articolo 81 – Disciplina urbanistica del sistema commerciale

1. In attuazione a quanto disposto dal D.lgs. 114 del 31/12/1998 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*, dalla LR 6/2010 *Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*, della DCR VIII/352 del 13/3/2007 *Indirizzi e criteri urbanistici per la pianificazione degli enti locali in materia commerciale* e dall'art. 8 lettera c comma 2 della LR 12/2005, il PGT individua:

- a. le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
- b. le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
- c. le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- d. le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
- e. le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

2. L'elenco degli usi commerciali ammessi dal PGT è indicato nell'art. 16 delle presenti Disposizioni di attuazione, mentre l'art. 38 riporta le corrispondenti dotazioni minime di parcheggi pubblici.

3. In attuazione degli indirizzi regionali di cui alla DCR VIII/352 del 13/3/2007, si assumono i seguenti criteri localizzativi urbanistici in materia commerciale:

- nei nuclei di antica formazione e nei tessuti urbani consolidati prevalentemente residenziali:

- a. valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del patrimonio storico e architettonico, attraverso l'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, pubbliche, artigianali, servizi, ecc.);
- b. sviluppo degli esercizi di vicinato;
- c. qualificazione dei negozi storici anche per migliorarne l'integrazione con il sistema dei servizi e della mobilità.

- negli ambiti di trasformazione (quando ammesse le funzioni commerciali C2):

- a. attenzione all'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, pubbliche, artigianali, servizi, ecc.);
- b. priorità alle azioni di razionalizzazione, riconversione o ammodernamento di strutture esistenti, mediante operazioni di riqualificazione urbana anche comportanti previsioni di insediamento di medie strutture di vendita attraverso la concentrazione di esercizi di vicinato;
- c. ricerca nelle nuove localizzazioni di attività commerciali di elementi di ricucitura e ricomposizione dei bordi urbani mediante progettualità che privilegino il verde, urbano e attrezzato, ed il sistema della mobilità sostenibile, ciclabile e pedonale, come elementi di qualità urbanistica e di connessione con il contesto costruito circostante;
- d. assicurazione di adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e

- permeabili di proprietà privata, sia come elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento;
- e. attenzione, in corrispondenza di eventuali corridoi ecologici individuati dal PTCP o di nuova formazione previsti dal PGT stesso, alla previsione di fasce libere da edificazioni di adeguata ampiezza e che eventuali recinzioni prospettanti su tali passaggi debbano essere mascherate da componenti verdi (essenze ad alto fusto e siepi).

### **Articolo 82 – Insediamenti commerciali**

1. Gli insediamenti di nuovi esercizi commerciali al dettaglio C2 - *Medie strutture di vendita commerciale* sono negli ambiti di trasformazione urbanistica di riqualificazione funzionali (art. 75).
2. Il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le MSV e la comunicazione di apertura di esercizi di vicinato deve essere contestuale al rilascio dei titoli abilitativi edilizi nel caso di interventi diretti o al piano attuativo nel caso di interventi indiretti.
3. Negli insediamenti di nuovi esercizi commerciali al dettaglio C2 - *Medie strutture di vendita commerciale* si applicano le prescrizioni del PTCP vigente (art. IV-22 delle norme di attuazione).
4. Ai progetti di insediamenti di nuovi esercizi commerciali al dettaglio C2 - *Medie strutture di vendita commerciale* è richiesta l'elaborazione di idonei studio sul traffico indotto dall'interventi previsti.

### **Articolo 83 - Impianti di distribuzione di carburanti per l'autotrazione**

1. Gli impianti, le procedure autorizzative e l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti sono regolati dal Capo IV della LR 6/2010 e dall'Allegato A "Riordino delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti" alla DGR XI/6657 dell'11/7/2022.
2. Nel territorio comunale i nuovi impianti di distribuzione e vendita di carburanti – C7 sono ammessi esclusivamente nell'ambito di trasformazione urbanistica di riqualificazione funzionale 2 - ARF2 (art. 75), in attuazione dell'art. 86 della LR 6/2010.
3. Nei nuovi impianti di distribuzione e vendita di carburanti – C7 si applicano le prescrizioni del PTCP vigente (art. V-9 delle norme di attuazione).

### **Articolo 84 - Impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. Negli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione totale l'installazione di colonnine di ricarica è obbligatoria, come previsto dal D.lgs. 257 del 16/12/2016.
2. Nei parcheggi pubblici a servizio degli insediamenti di nuovi esercizi commerciali al dettaglio C2 - *Medie strutture di vendita commerciale* è obbligatoria l'installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici.
3. All'interno dei nuclei di antica formazione (NAF) e nel tessuto urbano consolidato (TUC) sono ammessi esclusivamente impianti per la ricarica di veicoli elettrici, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada e dei regolamenti di esecuzione e attuazione nonché delle procedure di autorizzazione e concessione di cui al D.Lgs. 257/2016.
4. L'installazione impianti per la ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico è regolata dall'Amministrazione comunale, che provvede all'individuazione delle procedure amministrative idonee per la selezione dei soggetti interessati (protocollo intesa con operatore privato, manifestazione d'interesse o regolamento comunale).

## SIGLE

AIPO: Autorità di bacino del fiume PO  
 ATS: Agenzia di tutela della salute  
 ARPA: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia  
 BURL: Bollettino ufficiale della Regione Lombardia  
 DIA: Dichiarazione di inizio attività  
 DCP: Delibera del consiglio provinciale  
 DGR: Delibera della giunta regionale della Lombardia  
 DLgs: Decreto legislativo  
 DM: Decreto ministeriale  
 DP: Documento di piano, ai sensi dell'art. 8 della LR 12/2005 s.m.i  
 DPR: Decreto del Presidente della Repubblica  
 FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  
 LN: Legge nazionale  
 LR: Legge regionale  
 NTC: Norme tecniche delle costruzioni  
 PC: Permesso di costruire  
 PCC: Permesso di costruire convenzionato  
 PGT: Piano di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 8 della LR 12/2005 e s.m.i  
 PGRA: Piano di gestione dei rischi di alluvioni  
 PIF: Piano di indirizzo forestale  
 PPD: Piano paesistico di dettaglio  
 PPR: Piano paesistico regionale  
 PS: Piano dei servizi, ai sensi dell'articolo 9 della LR 12/2005 s.m.i  
 PR: Piano delle regole ai sensi dell'articolo 10 della LR 12/2005 s.m.i  
 PSR: Programma di sviluppo rurale  
 PTC: Piano territoriale di coordinamento  
 PTCP: Piano territoriale di coordinamento provinciale (ai sensi del Capo III articolo 15 e segg. della LR 12/2005 s.m.i)  
 PTPR: Piano territoriale paesistico regionale  
 REP: Rete ecologica provinciale  
 RER: Rete ecologica regionale  
 SIC: Sito di importanza comunitaria, Direttiva 92/43/CEE  
 SS: Strada statale  
 SP: Strada provinciale  
 TUC: Tessuto urbano consolidato  
 VIA: Valutazione impatto ambientale  
 VAS: Valutazione ambientale strategica  
 ZPS: Zona di protezione speciale, Direttiva 79/409/CEE  
 ZSC: Zona speciale di conservazione, 2009/147/CE